



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 188/12

di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO, P. RASO, F. MANCUSO recante:
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, recante
(Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea
autoctona della Calabria)"
relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	7/6/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	7/6/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,5
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 188/XII di iniziativa del consigliere regionale Montuoro pag. 4
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, recante (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria).

Normativa nazionale

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 pag. 9
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 pag. 15
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , in relazione al paesaggio.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pag. 24
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .

Normativa regionale

L.R. 7 dicembre 2009, n. 47 pag. 110
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della floraspontanea di alto pregio autoctona della Calabria.

Normativa comparata

Regione Abruzzo - Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 pag. 118
Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.

Regione Lombardia - Legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 pag. 165
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.

Regione Molise - Legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48 pag. 174
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

Regione Veneto - Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 pag. 178
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

Regione Emilia-Romagna - Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 pag. 180
Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.

Documentazione citata

Decreto 19 dicembre 2017 emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pag. 187
Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pag. 190

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

**Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea**



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 recante:

“Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria”.

Il Consigliere Regionale

Antonio Montuoro

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Antonio Montuoro', is written over a solid black rectangular redaction box.

Proposta di Legge: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 recante: “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della Legge 14 gennaio 2013, n° 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo e dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e criteri direttivi per il loro censimento), della L.R. 47/2009 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) è volta a tutelare, valorizzare e promuovere gli alberi monumentali di Calabria.

Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha completato nel 2023 l’ultimo censimento degli alberi monumentali della Calabria. Attualmente sono censiti 137 alberi monumentali di straordinaria valenza naturalistica inseriti nel primo “elenco regionale” redatto ai sensi della normativa regionale in materia.

Il processo di riconoscimento del carattere di monumentalità ha riguardato la valutazione tecnica di svariati aspetti sia di tipo botanico-naturalistico che di tipo storico-culturale nonché la rilevazione di informazioni di tipo geografico e topografico.

Alcuni degli esemplari censiti, di notevole pregio e spettacolarità, sono entrati a far parte dell’elenco nazionale degli alberi monumentali gestito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tra questi figurano il *Platanus orientali di Curinga*, in provincia di Catanzaro, il più grande d’Italia. Originario dell’Asia Occidentale, è un albero monumentale di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico, possiede straordinarie caratteristiche botaniche e agronomiche, ha una circonferenza di circa 15 metri ed un’altezza di oltre 31 metri e presenta un tronco cavo con un’apertura larga più di 3 metri.

Nel 2020 per il suo pregio naturalistico è stato eletto “*Albero Italiano*” ed è stato definito dai botanici “monumento verde e silenzioso testimone secolare”.

Nel 2021 il Platano di “Vrisi” Curinga, si è classificato secondo al concorso europeo come albero rappresentativo delle nazioni dell’Unione Europea con oltre 78mila voti.

Nell’elenco del Ministero figurano anche l’**abete bianco del brigante Musolino**, in provincia di Vibo Valentia, che leggenda vuole sia stato punto di riferimento e sede di incontri tra briganti, al **faggio di Cerzeto**, un esemplare di circa 40 metri scelto da San Francesco di Paola per le sue soste durante i viaggi.

Fanno parte dell’elenco degli alberi monumentali splendidi esemplari di **castagno** come quello rilevato nel comune di **Cerva** che rappresenta oramai un simbolo per i castanicoltori del luogo, imponente con i suoi 9,5 metri di circonferenza del tronco e quelli nel comune di San Luca come il **castagno di Pietra Cappa e quello di Fontanelle**, entrambi maestosi con una circonferenza del tronco rispettivamente di 6,5 e 9,5 metri.

Il lavoro di censimento ha riguardato comunque, non solo gli alberi inseriti in contesti naturalisti ma, anche quelli inseriti nei contesti urbani e che sono diventati parte integrante del paesaggio come ad esempio il **gruppo di Abeti bianchi** presso la fontana in loc. Tre Aie di Reggio Calabria e l’**olmo di**

Terravecchia in Piazza del Popolo che oltre a caratterizzare la piazza la inonda di frescura con l'estensione ellittica della sua chioma di oltre 13 metri.

La Calabria è ricca di alberi monumentali iscritti nell'elenco Nazionale o in quello Regionale e tanti sono i luoghi incontaminati che presentano realtà botaniche e vegetazionali di grande interesse naturalistico che, se opportunamente valorizzati e promossi, potrebbero dar vita ad importanti presenze di turismo naturalistico attento interessato alla salubrità dei luoghi ed alla biodiversità di cui la Calabria è ricca.

La legge regionale 7 dicembre 2009 n. 47 e s.m. "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria", al comma 1 dell'art. 4 (Compiti e funzioni dei Comuni) prevede che: *"I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni oggetto di tutela"*.

La Regione Calabria attraverso questa proposta di modifica e integrazione alla legge L.R. 47/2009, riconoscendo il valore storico, naturalistico, scientifico e culturale degli alberi monumentali, con l'introduzione del comma 1 bis, istituisce un fondo regionale per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorare la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente modifica alla legge regionale 47/2009, la Giunta Regionale attraverso il dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, predispone apposito avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per interventi conservativi, di salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali censiti all'albo regionale.

All'avviso pubblico potranno partecipare i comuni nei cui territori sono censiti alberi oggetto di tutela.

La presente proposta di legge comporta oneri finanziari, per come si desume dall'articolo 2.

Proposta di legge recante:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47: “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria”.

Relazione tecnico-finanziaria

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente proposta di legge è indicata nell’articolo 2. La presente proposta, considerati gli interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni oggetto di tutela, prevede, in particolare, l’utilizzo dei fondi accantonati nell’ambito del fondo speciale Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri Fondi “Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese in conto corrente” U.20.03, Capitolo U0700110101 del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 recante; “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L’articolo 1 prevede l’istituzione di un fondo regionale per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione degli alberi monumentali calabresi.	C	P	50.000,00 Euro
2	Norma finanziaria	//	//	50.000,00 Euro (oneri di cui all’articolo 1)
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2023 – 2025 per l’istituzione di un fondo regionale per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione degli alberi monumentali calabresi, previsto dall’articolo 1 della proposta di legge.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	- 50.000,00 Euro	- 50.000,00 Euro	- 50.000,00 Euro	-150.000,00 Euro
Programma 05 (U.09.05)	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	150.000,00 Euro
Totale	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro	150.000,00 Euro

Proposta di legge recante:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 recante: “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della L.R. 47/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 47/2009 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. La Regione Calabria, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce un fondo per garantire la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorarne la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale.

1 ter. I finanziamenti a favore dei Comuni, a valere sul fondo di cui al comma 1 bis, vengono corrisposti attraverso avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per le azioni promozionali, educative e per eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati.”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2023-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.

5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, vengono corrisposti previa rendicontazione da parte dei Comuni, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della regione Calabria.

L. 14 gennaio 2013, n. 10 (1).
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2013, n. 27.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
In vigore dal 16 febbraio 2013

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della *legge 1^o giugno 2002, n. 120*, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (2)

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 31 maggio 2016*.

Art. 2 Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
In vigore dal 16 febbraio 2013

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla *legge 29 gennaio 1992, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 1*, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

b) all' *articolo 1*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

c) dopo l' *articolo 3* è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli *articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Monitoraggio sull'attuazione della *legge 29 gennaio 1992, n. 113* In vigore dal 16 febbraio 2013

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato. (3)

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della *legge 29 gennaio 1992, n. 113*, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli *articoli 5 e 6* della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all' *articolo 1*, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 febbraio 2018*.

Art. 4 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 In vigore dal 19 aprile 2016

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all' *articolo 3* della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo *articolo 3*, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al *decreto ministeriale n. 1444 del 1968* e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

[3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo. (4)]

[4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara. (5)]

[5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. (5)]

[6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. (5)]

(4) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 77, comma 1, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(5) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Art. 5 Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 In vigore dal 16 febbraio 2013

1. All' *articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.»

Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani**In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all' *articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59*, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (8)**In vigore dal 5 maggio 2018**

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. (9)

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. (6)

3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (10)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. (7)

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307* .

(6) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

(7) Per il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'emissione del parere obbligatorio di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177* .

(8) Rubrica così modificata dall' *art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

(9) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

(10) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

Art. 8 Clausola di salvaguardia

In vigore dal 16 febbraio 2013

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 2472):

Presentato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Stefania PRESTIGIACOMO (Governo Berlusconi-IV) il 24 novembre 2010.

Assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 13 dicembre 2010 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 dicembre 2010, 19 gennaio 2011, 1, 8, 23 febbraio 2011, 2, 16, 23 marzo 2011 e 5, 6 aprile 2011.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 2011 (atto 2472-A, nonché petizioni del signor Francesco Di Pasquale numeri 163, 302, 796), relatore Sen. Giuseppe LEONI.

Esaminato in Aula ed approvato il 12 aprile 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4290):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2011, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 maggio 2011, 7 e 8 giugno 2011, 6, 12, 14, 27 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 19 settembre 2011 e approvato in un Testo Unificato, con A.C. 3465 (On. Giulia COSENZA), il 20 settembre 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2472- B):

Assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 5 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19 ottobre 2011, 8 e 29 febbraio 2012, 28 marzo 2012.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2011 (atto 2472-C), relatore Antonio D'Alì.

Esaminato in Aula il 20, 27 marzo 2012 e approvato, con modificazioni, 29 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 3465-4920-B):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 4 aprile 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2012, 14, 21, 28 giugno 2012, 1^o agosto 2012, 13, 22 novembre 2012, 11, 13 dicembre 2012.

Nuovamente assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 18 dicembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa ed approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2472- D):

Assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 20 dicembre 2012 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio).

Esaminato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, ed approvato il 21 dicembre 2012.

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (1).**Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , in relazione al paesaggio.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 , 87 , 117 e 118 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

Visto il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* , recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' *articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* , e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* , recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* , e successive modificazioni;

Visto l' *articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137* , come modificato dall' *articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51* ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche alla Parte prima**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Alla Parte prima del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* , recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 5* , comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite»;

b) all' *articolo 6* , comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento al paesaggio,».

Art. 2. Modifiche alla Parte terza**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l' *articolo 131* è sostituito dal seguente:

«Articolo 131 (Paesaggio). - 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.»;

b) l' *articolo 132* è sostituito dal seguente:

«Articolo 132 (Convenzioni internazionali). - 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.»;

c) l' *articolo 133* è sostituito dal seguente:

«Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio). - 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.»;

d) all' *articolo 134* :

1) al comma 1, lettera a), la parola: «indicati» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;

2) al comma 1, lettera b), la parola: «indicate» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;

3) al comma 1, lettera c), le parole: «gli immobili e le aree tipizzati, individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e»;

e) l' *articolo 135* è sostituito dal seguente:

«Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.»;

f) all' *articolo 136* :

1) al comma 1, lettera a), le parole: «o di singolarità geologica» sono sostituite dalle seguenti: «, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «ivi comprese le zone di interesse archeologico» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i centri ed i nuclei storici»;

3) al comma 1, lettera d), le parole: «considerate come quadri» sono soppresse;

g) all' *articolo 137* :

1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione istituisce una o più commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni istituiscono apposite commissioni,»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonché due dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché due responsabili»;

3) al comma 2, secondo periodo, la parola: «eventualmente» è sostituita dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai sensi dell' *articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* » sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali»;

h) l' *articolo 138* è sostituito dal seguente:

«Articolo 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.»;

i) all' *articolo 139* :

1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione al procedimento» sono sostituite dalla seguente: «Procedimento»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo periodo, la parola: «interessata» è sostituita dalla seguente: «interessate»;

3) al comma 2, la parola: «territorialmente» è soppressa;

4) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,»;

l) all' *articolo 140* :

1) al comma 1, le parole: «il termine di» sono soppresse, la parola «paesaggistico» è soppressa e, in fine, le parole: «degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136»;

2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.»;

3) il comma 5 è abrogato;

m) l' *articolo 141* è sostituito dal seguente:

«Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da

parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.»;

n) dopo l' *articolo 141* è inserito il seguente:

«Articolo 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.»;

o) all' *articolo 142* :

1) al comma 1, lettera m), le parole: «individuate alla data di entrata in vigore del presente codice» sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1, le aree» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree»;

3) al comma 2, lettera a), le parole: «come zone A e B;» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B»;

4) al comma 2, lettera b), le parole: «come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese» sono sostituite dalle seguenti: «come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese»;

5) al comma 3, primo periodo, le parole: «La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte»;

6) al comma 3, terzo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

p) l' *articolo 143* è sostituito dal seguente:

«Articolo 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»;

q) all' *articolo 144* :

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell' *articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* » sono sostituite dalle seguenti: «associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.»;

3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 9»;

r) all' *articolo 145* :

1) al comma 1, in principio, le parole: «Il Ministero individua ai sensi dell' *articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* le» sono sostituite dalle seguenti: «La individuazione, da parte del Ministero, delle»;

2) al comma 1, in fine, dopo la parola «pianificazione» sono aggiunte le seguenti: «, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»;

3) al comma 2, la parola: «prevedono» è sostituita dalle seguenti: «possono prevedere»;

4) al comma 3, dopo le parole: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156» sono aggiunte le seguenti: «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,»;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.»;

s) l' *articolo 146* è sostituito dal seguente:

«Articolo 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* , e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19* , comma 1 e *20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349* .

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

t) all' *articolo 147* :

1) al comma 1, le parole: «conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;

2) al comma 2, le parole: «dell' *articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349* » sono sostituite dalle seguenti: «delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.»;

u) all' *articolo 148* :

1) al comma 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2006 le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni» e, in fine, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

2) al comma 2, le parole: «, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti» e dopo le parole: «dagli articoli 146,» sono aggiunte le seguenti: «comma 7,»;

4) il comma 4 è soppresso;

v) all' *articolo 149*, comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

z) all' *articolo 150* :

1) al comma 1, la parola: «ha» è sostituita dalla parola: «hanno»;

2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;

3) il comma 3 è abrogato;

aa) all' *articolo 151*, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.»;

bb) all' *articolo 152* :

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la regione, tenendo in debito conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione»; la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno»; le parole: «ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.» sono sostituite dalle seguenti: «comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;

2) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

3) il comma 2 è soppresso;

cc) all' *articolo 153* :

1) al comma 1, le parole: «è vietato collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli o», e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;

2) al comma 2, le parole: «è vietato collocare cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli»; le parole: «ai sensi dell' *articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli», e le parole: «della amministrazione competente individuata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «del soprintendente»;

dd) l' *articolo 154* è sostituito dal seguente:

«Articolo 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto

dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.»;

ee) all' *articolo 155*, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.»;

ff) all' *articolo 156* :

1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti dall' *articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* ,» sono sostituite dalle seguenti: «piani paesaggistici»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;

3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell' *articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241* , e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.»;

gg) all' *articolo 157* :

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;

2) al comma 1, lettera a), le parole: «le notifiche» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «eseguite» è sostituita dalla seguente: «notificate»;

3) al comma 1, lettera c), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «emessi» è sostituita dalla seguente: «notificate»;

4) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* ;»;

5) al comma 1, lettera e), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola «emessi» è sostituita dalla seguente: «notificate»;

hh) l' *articolo 159* è sostituito dal seguente:

«Articolo 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' *articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431* , e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.» (2) .

(2) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 159, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 4- *quinquies*, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Art. 3. Modifiche alla Parte quarta In vigore dal 24 aprile 2008

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all' *articolo 167* , comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito

servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;

b) all' *articolo 181*, comma 1, le parole: «dall' *articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47* » sono sostituite dalle seguenti: «dall' *articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* ».

Art. 4. Modifiche alla Parte quinta

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Al primo periodo del comma 3-bis dell' *articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004* le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».

Art. 5. Abrogazioni

In vigore dal 24 aprile 2008

1. All' *articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, i commi 1 e 2 sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (1) (2).**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da *Comunicato 26 febbraio 2004* , pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 , 87 , 117 e 118 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

Visto il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* , recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' *articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* , e successive modifiche e integrazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* , recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' *articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352* ;

Visto l' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell' *allegato A* , vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Codice dei beni culturali e del paesaggio]

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1 Principi**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. In attuazione dell' *articolo 9 della Costituzione* , la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all' *articolo 117 della Costituzione* e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. (3)

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 2 Patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11* , presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all' *articolo 134* , costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 22 aprile 2023

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura. (4)

(4) Comma così modificato dall' *art. 46, comma 5, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41* .

Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' *articolo 118 della Costituzione* , le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell' *articolo 5* , commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 5* . (5)

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

(5) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall' *articolo 128* compete al Ministero. (6) (10)]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. (7)

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. (8)

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. (9)

(6) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 2), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(9) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 3), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(10) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. (11)

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(11) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis Espressioni di identità culturale collettiva (12)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell' *articolo 10* .

(12) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 8 Regioni e province ad autonomia speciale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con *legge 25 marzo 1985, n. 121* , ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell' *articolo 8, comma 3, della Costituzione* .

Articolo 9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali (13)

In vigore dal 23 agosto 2014

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(13) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110* .

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Articolo 10 Beni culturali

In vigore dal 8 novembre 2017

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (18)

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' *articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* . (15)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; (19) (22)

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; (21)

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. (16)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (14)

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. (17)

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. (20)

(14) La presente lettera era stata modificata dall' art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164 , non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(15) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(16) La presente lettera era stata modificata dall' art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164 , non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(17) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(18) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(19) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, L. 12 ottobre 2017, n. 153 .

(20) Comma sostituito dall' art. 4, comma 16, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 . Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, comma 175, lett. a), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(21) Lettera inserita dall' art. 1, comma 175, lett. a), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(22) Vedi, anche, l' art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220 .

Articolo 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (24)

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (25)

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all' articolo 50 , comma 1; (23)

b) gli studi d'artista, di cui all' articolo 51 ;

c) le aree pubbliche di cui all' articolo 52 ;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65 , comma 4; (26)

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell' articolo 37 ; (27)

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c); (28)

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65 , comma 3, lettera c), e 67 , comma 2; (29)

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c); (30)

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all' articolo 50 , comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 , qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall' articolo 10 . (31)

- (23) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .
- (24) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (25) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (26) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 175, lett. b)*, L. 4 agosto 2017, n. 124 .
- (27) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (28) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (29) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (30) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 7), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (31) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 8), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale (39)

In vigore dal 22 aprile 2023

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (32)

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. (38)

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. (37)

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. (33)

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall' *articolo 15*, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. (35)

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. (34)

10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. (36)

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell' *articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241* . (36)

(32) Comma modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, sostituito dall' *art. 4, comma 16, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124*. Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(33) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(34) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così modificato dall' *art. 46, comma 5, lett. b), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(35) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(36) Comma aggiunto dall' *art. 46, comma 5, lett. b), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(37) Per i criteri e le modalità finalizzati alla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro, vedi il *Decreto 25 gennaio 2005*.

(38) Per i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, vedi *Decreto 27 settembre 2006* e il *Decreto 22 febbraio 2007*.

(39) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale In vigore dal 1 maggio 2004

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall' *articolo 10*, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all' *articolo 10*, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. (40)

(40) Vedi, anche, il *Decreto 5 agosto 2004*.

Articolo 14 Procedimento di dichiarazione In vigore dal 29 agosto 2017

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. (41)

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (42)

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero. (43)

(41) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(42) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(43) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Articolo 15 Notifica della dichiarazione**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. La dichiarazione prevista dall' *articolo 13* è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. (44)

(44) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all' *articolo 12* o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. (45)

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* .

(45) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

Articolo 17 Catalogazione**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. (46)

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell' *articolo 13* è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

(46) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

Capo II Vigilanza e ispezione

Articolo 18 Vigilanza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all' *articolo 12* , comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell' *articolo 45* , compete al Ministero. (47)

2. Sulle cose di cui all' *articolo 12* , comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. (48)

(47) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(48) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 19 Ispezione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. (49)

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell' *articolo 45* . (50)

(49) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(50) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo III Protezione e conservazione Sezione I Misure di protezione

Articolo 20 Interventi vietati

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. (52)

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* non possono essere smembrati. (51)

(51) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(52) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazione (60) (61)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (57)
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; (58)
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13*, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all' *articolo 10, comma 2, lettera c)*, e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13*; (53)

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13*. (54)

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all' *articolo 18*. (59)

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all' *articolo 20, comma 1*. (55)

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. (56)

(53) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(54) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(55) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(56) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(57) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(58) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(59) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(60) Sui termini per l'autorizzazione prevista dal presente articolo vedi l' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(61) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 1, lettera a), Decreto 6 luglio 2010*.

Articolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Fuori dei casi previsti dagli *articoli 25* e *26*, l'autorizzazione prevista dall' *articolo 21*, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. (64)

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. (62)

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell' *articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, e successive modificazioni. (63)

(62) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(63) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(64) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 88, comma 7-bis, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259* , inserito dall' *art. 8-bis, comma 2, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12* .

Articolo 23 Procedure edilizie semplificate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell' *articolo 21* necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Articolo 24 Interventi su beni pubblici

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell' *articolo 21* può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25 Conferenza di servizi

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all' *articolo 21* . (65)

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (66)

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

(65) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(66) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale (67)

In vigore dal 21 luglio 2017

1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

(67) Articolo modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 26, comma 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

Articolo 27 Situazioni di urgenza

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28 Misure cautelari e preventive

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli *articoli 20 , 21 , 25 , 26 e 27* ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell' *articolo 10* , anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all' *articolo 12* , comma 2, o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* .

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all' *articolo 12* , comma 2, o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* , il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente. (68) (69) (70)

(68) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(69) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 95, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* .

(70) Vedi, anche, l' *art. 2-ter, D.L. 26 aprile 2005, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2005, n. 109* . Vedi, inoltre, il *D.P.C.M. 14 febbraio 2022* .

Sezione II Misure di conservazione

Articolo 29 Conservazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. (76)

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. (71) (75)

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* , nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. (72)

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. (73)

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell' *articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (74)

(71) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , e successivamente dall' *art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(72) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , e successivamente dall' *art. 2, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(73) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(74) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(75) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 26 maggio 2009, n. 87* .

(76) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 26 maggio 2009, n. 86*.

Articolo 30 Obblighi conservativi In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. (78)

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all' *articolo 13*. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all' *articolo 125*. (77)

(77) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(78) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 1)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 31 Interventi conservativi volontari In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell' *articolo 21*.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli *articoli 35* e *37* e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall'articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. (79)

(79) Comma aggiunto dall' *art. 42, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 32 Interventi conservativi imposti In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all' *articolo 30*, comma 4.

Articolo 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Ai fini dell' *articolo 32* il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. (80)
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

(80) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 34 Oneri per gli interventi conservativi imposti**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell' *articolo 32* , sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell' *articolo 36* , commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35 Intervento finanziario del Ministero (81)**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall' *articolo 31* , comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall' *articolo 30* , comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

(81) Sulla concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* , e, successivamente, l' *art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

Articolo 36 Erogazione del contributo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37 Contributo in conto interessi (85)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. (82)

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. (83)

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. (84)

(82) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(83) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(84) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(85) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* .

Articolo 38 Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi (86)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell' *articolo 34* o della concessione del contributo ai sensi degli *articoli 35* e *37* . (87)

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. (88)

(86) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(87) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(88) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 39 Interventi conservativi su beni dello Stato

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. (89)

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. (90)

(89) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(90) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall' *articolo 32* sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.

2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all' *articolo 30* , comma 2.

3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

In vigore dal 1 giugno 2014

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. (94)

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. (91)

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* . Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. (92)

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. (93)

(91) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(92) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(93) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(94) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

Articolo 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

[3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri. (96) (95)]

(95) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(96) Comma aggiunto dall' *art. 14-duodecies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* .

Articolo 43 Custodia coattiva

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell' *articolo 29* .

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituire sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente

comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (97)

(97) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 44 Comodato e deposito di beni culturali In vigore dal 24 aprile 2008

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. (98)

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell' *articolo 48, comma 5* . (99)

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (100)

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

(98) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(99) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(100) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Sezione III

Altre forme di protezione

Articolo 45 Prescrizioni di tutela indiretta In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli *articoli 46 e 47* , sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46 Procedimento per la tutela indiretta**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. (101)

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (102)

(101) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(102) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell' *articolo 16* . La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

a) delle cose mobili indicate nell' *articolo 12* , comma 1;

b) dei beni mobili indicati nell' *articolo 10* , comma 1;

c) dei beni mobili indicati all' *articolo 10* , comma 3, lettere a), ed e);

d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all' *articolo 10* , comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all' *articolo 10* , commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all' *articolo 10* , commi 2, lettera b), e 3, lettera b). (104)

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione

delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (103)

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

(103) Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il *D.M. 9 febbraio 2005*.

(104) Per la delega delle funzioni previste dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 1, lettera b), Decreto 6 luglio 2010*.

Articolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitari

In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. (105)

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

(105) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 50 Distacco di beni culturali

In vigore dal 12 maggio 2006

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. (106)

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

(106) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

Articolo 51 Studi d'artista In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell' *articolo 13* .

2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (108)

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. (107) (111)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. (109)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. (110)

(107) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(108) Rubrica così sostituita dall'art. 2-bis, comma 1, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(109) Comma aggiunto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(110) Comma aggiunto, come *comma 1-bis, dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*, e, successivamente, rinumerato e modificato dall' *art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art 4, comma 1, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni, e del citato art. 4-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 16, comma 1-ter, lett. a) e b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(111) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con *Direttiva 9 novembre 2007* e *Direttiva 10 ottobre 2012*.

Capo IV

Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53 Beni del demanio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. (112)

(112) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 54 Beni inalienabili

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: (115)

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; (116)

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell' *articolo 10, comma 3*, lettera d); (117)

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 53* (121).

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all' *articolo 10, comma 1*, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall' *articolo 12*. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell' *articolo 12, commi 4, 5 e 6*; (113)

[b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; (118)]

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 53*, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo *articolo 53*;

[d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). (120) (114)]

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli *articoli 18 e 19*. (119)

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

(113) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, dall' *art. 4, comma 16, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 1, comma*

175, lett. e), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124 . Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(114) Lettera soppressa dall' art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(115) Alinea così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(116) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(117) Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(118) Lettera soppressa dall' art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(119) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. ee), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(120) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(121) Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificata dall' art. 1, comma 175, lett. e), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell' *articolo 54* , comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. (123)

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

- a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. (122)

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. (124)

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. (125)

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. (125)

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). (125)

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. (125)

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' *articolo 21* , commi 4 e 5. (125)

(122) Comma modificato dall' art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, così sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(123) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(124) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(125) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. ff), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 55-bis Clausola risolutiva (126)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all' *articolo 55* sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

(126) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli *articoli 54* , commi 1 e 2, e *55* , comma 1;

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. (127)

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. (128)

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all' *articolo 55* , comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. (128)

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. (128)

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. (129)

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. (129)

4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' *articolo 21* , commi 4 e 5. (129)

4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. (129)

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all' *articolo 54* , comma 2, lettera a), secondo periodo. (129)

4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall' *articolo 54* , comma 1, lettera d-ter). (129)

(127) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(128) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(129) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 57 Cessione di beni culturali in favore dello Stato (130)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. (131)

(130) Articolo così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(131) Sull'applicabilità della disposizione di cui al presente comma vedi l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25* .

Articolo 57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici (132)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 54 , 55 e 56* si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

(132) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. II), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 58 Autorizzazione alla permuta**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli *articoli 55 e 56* nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59 Denuncia di trasferimento**In vigore dal 14 maggio 2011**

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. (134)

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare (135) ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. (133)

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

- a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b) i dati identificativi dei beni;
- c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente

Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

(133) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. z*), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(134) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. d*), *D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v*), *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(135) A norma del combinato disposto degli *artt. 349* , comma 1, e *389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione II Prelazione

Articolo 60 Acquisto in via di prelazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall' *articolo 62* , comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. (136)

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

(136) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. mm*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 61 Condizioni della prelazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall' *articolo 59* .

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell' *articolo 59* , comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62 Procedimento per la prelazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. (137)
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. (138)
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell' *articolo 59* , comma 4. (139)

(137) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(138) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(139) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. nn), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Sezione III Commercio

Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

In vigore dal 29 agosto 2017

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell' *Allegato A* del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". (140)
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche

delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. (143) (144)

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell' *articolo 5* , commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. (141)

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all' *articolo 13* . (142)

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

(140) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(141) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. c), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(142) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(143) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. f), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(144) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 15 maggio 2009, n. 95* .

Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. (145)

(145) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. pp), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Principi in materia di circolazione internazionale (146)

Articolo 64-bis Controllo sulla circolazione (147)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

(146) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. qq)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale».

(147) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. rr)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Sezione I-bis

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (148)

Articolo 65 Uscita definitiva

In vigore dal 29 agosto 2017

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell' *articolo 10* , commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all' *articolo 10* , comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall' *articolo 12* ; (150)

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all' *articolo 10* , comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; (151)

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all' *articolo 11* , comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. (149)

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. (152)

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* , che le cose da trasferire all'estero rientrano nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. (153)

(148) Sezione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. ss)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(149) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. tt)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(150) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(151) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(152) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

(153) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

Articolo 66 Uscita temporanea per manifestazioni**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell' *articolo 65* , commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

- a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67 Altri casi di uscita temporanea**In vigore dal 13 luglio 2011**

1. Le cose e i beni culturali indicati nell' *articolo 65* , commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta (154).

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* .

(154) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 16, lett. d-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* .

Articolo 68 Attestato di libera circolazione**In vigore dal 29 agosto 2017**

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell' *articolo 65* , comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. (155)

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. (156)

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. (157)

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell' *articolo 10* . Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. (158)

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. (161)

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell' *articolo 14* . A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all' *articolo 14* , comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. (159)

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. (160)

(155) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(156) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(157) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(158) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 175, lett. h), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(159) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(160) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(161) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. h), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Articolo 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all' *articolo 14* , comma 4. (162)

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* .

(162) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vv), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 70 Acquisto coattivo

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Entro il termine indicato all' *articolo 68* , comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. (164)

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. (165)

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di

acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all' *articolo 62* , commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. (163)

(163) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. zz)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(164) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. zz)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(165) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. zz)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 71 Attestato di circolazione temporanea

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli *articoli 66* e *67* , le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall' *articolo 69* .

3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall' *articolo 10* , contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all' *articolo 14* , comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all' *articolo 14* , comma 4. (166)

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall' *articolo 66* e dall' *articolo 67* , comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all' *articolo 48* .

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell' *articolo 48* , comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all' *articolo 65* , comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall' *articolo 67* , comma 1.

(166) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aaa)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell' *articolo 65* , comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (167)

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

(167) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. bbb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Sezione II

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73 Denominazioni

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CE» il *regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008* del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; (168)

b) per «direttiva UE» la *direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014* del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il *regolamento (UE) n. 1024/2012* ; (169)

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

(168) Lettera modificata dall' art. 2, comma 1, lett. ccc), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

(169) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

Articolo 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

In vigore dal 29 agosto 2017

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell' *allegato A* è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo. (170)

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. (172)

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo. (173)

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli *articoli 66 , 67 e 71* . (171)

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima. (174)

(170) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(171) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(172) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(173) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall' *art. 1, comma 175, lett. i), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(174) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Sezione III

Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (175)

Articolo 75 Restituzione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. (178)

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (179)

[3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrano in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche. (176) (180)

] 4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. (181)

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. (177)

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

(175) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea».

(176) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(177) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(178) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(179) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(180) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(181) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. (185)

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

- a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; (182)
- c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; (183)
- d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all' *articolo 75* , purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); (186)
- e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
- f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. (184)

2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal *regolamento (UE) n. 1024/2012* , specificamente adattato per i beni culturali. (187)

(182) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(183) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(184) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(185) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(186) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(187) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 77 Azione di restituzione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall' *articolo 75* .

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

- a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
- b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal *regolamento (UE) n. 1024/2012* , specificamente adattato per i beni culturali. (188)

(188) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. (190)

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. (189)

(189) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. hhh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(190) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 79 Indennizzo

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. (191)

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione. (192)

(191) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(192) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.

3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell' *articolo 76* , nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83 Destinazione del bene restituito**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale**In vigore dal 14 giugno 2016**

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. (193)

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. (194)

3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. (195) (196)

(193) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(194) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90* .

(195) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(196) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 11, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV

Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (197)

Articolo 87 Convenzione UNIDROIT (198)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

(197) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. iii), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Convenzione UNIDROIT».

(198) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. III), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 87-bis Convenzione UNESCO (199)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

(199) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. mmm), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88 Attività di ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all' *articolo 10* in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89 Concessione di ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell' *articolo 88* ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Articolo 90 Scoperte fortuite

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell' *articolo 10* ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. (200)

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

(200) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. nnn*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le cose indicate nell' *articolo 10* , da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all' *articolo 10* , comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92 Premio per i ritrovamenti

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

- a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
- b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all' *articolo 89* , qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; (201)
- c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall' *articolo 90* .

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall' *articolo 89* ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* .

(201) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ooo*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 93 Determinazione del premio

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell' *articolo 92* , previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (202) **In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. (203) (204)

(202) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(203) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(204) Per la ratifica ed esecuzione della Convenzione, di cui al presente comma, vedi la *L. 23 ottobre 2009, n. 157* .

Capo VII Espropriazione

Articolo 95 Espropriazione di beni culturali **In vigore dal 1 maggio 2004**

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali **In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. (205)

(205) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. qqq), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell' *articolo 10* .

Articolo 98 Dichiarazione di pubblica utilità**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell' *articolo 96* , anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli *articoli 96* e *97* l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nel caso di espropriazione previsto dall' *articolo 95* l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100 Rinvio a norme generali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli *articoli 96* e *97* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali

Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; (206)

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; (207)

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

(206) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(207) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all' *articolo 101* , nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all' *articolo 101* è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell' *articolo 112* . In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

- a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
- b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
- c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
- d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all' *articolo 10* , comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate ai sensi dell' *articolo 13* .

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. (208)

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' *articolo 38* .

(208) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. sss*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II Uso dei beni culturali

Articolo 106 Uso individuale di beni culturali

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. (209)

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. (211)

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene

medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. (210)

(209) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dd), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(210) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(211) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali (213)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. (212)

(212) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ttt), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(213) Per gli indirizzi, criteri, modalità per la riproduzione di beni culturali, vedi il *D.M. 20 aprile 2005* .

Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. (214)

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; (216)

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (217). (215)

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

(214) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 3, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 171, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(215) Comma inserito dall' *art. 12, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

(216) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 171, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(217) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 171, lett. b), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110 Incasso e riparto di proventi In vigore dal 21 novembre 2019

1. Nei casi previsti dall' *articolo 115* , comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell' *articolo 29* , nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. (218)

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(218) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225* , e, successivamente, dall' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 21 settembre 2019, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 novembre 2019, n. 132* .

Capo II Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111 Attività di valorizzazione**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all' *articolo 6* . A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (219)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all' *articolo 101* , nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (220)

(219) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(220) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uuu)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all' *articolo 104* , comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. (221)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. (222)
3. I soggetti che, ai sensi dell' *articolo 115* , hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

(221) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(222) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, il *D.M. 18 aprile 2012* e, per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l'attivazione del Sistema museale nazionale, il *D.M. 21 febbraio 2018* .

Articolo 115 Forme di gestione (223)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell' *articolo 112, comma 5* , qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all' *articolo 112, comma 5* , non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. (224)

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all' *articolo 114* , ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione. (226)

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell' *articolo 112, comma 5* , regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all' *articolo 112, comma 5* , in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. (225)

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all' *articolo 112, comma 5* , anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(223) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. hh)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(224) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vvv)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. a)*, n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(225) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vvv)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(226) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. a)*, n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Articolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso (227)

In vigore dal 12 maggio 2006

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell' *articolo 115, commi 7 e 8* , restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all' *articolo 112, comma 5* .

(227) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ii)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

Articolo 117 Servizi per il pubblico (228)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all' *articolo 101* possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. (229)

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall' *articolo 115*.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell' *articolo 110*.

(228) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. zzz), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(229) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Articolo 118 Promozione di attività di studio e ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale (230)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all' *articolo 101* possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

(230) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. aaaa), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. (231)

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

(231) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. bbbb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

In vigore dal 1 giugno 2014

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell' *articolo 125* , relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

[b-bis) di quelli versati ai sensi dell' *articolo 41, comma 2* , fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo (232) (235).]

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze. (233)

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. (234)

(232) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. ll), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(233) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ll), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(234) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(235) Lettera abrogata dall' *art. 12, comma 4, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell' *articolo 122* , comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. (236)

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

(236) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dddd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125 Declaratoria di riservatezza

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli *articoli 122* e *127* è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126 Protezione di dati personali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127 Consultabilità degli archivi privati**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell' *articolo 13* hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell' *articolo 125* . Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell' *articolo 122* , comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell' *articolo 13* , si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 123* , comma 3, e *126* , comma 3.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Articolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I beni culturali di cui all' *articolo 10* , comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all' *articolo 14* . Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli *articoli 2 , 3 , 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089* e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell' *articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409* e degli *articoli 6 , 7 , 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* . (237)

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell' *articolo 16* .

(237) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. eeee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolari

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130 Disposizioni regolamentari precedenti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con *regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163* e *30 gennaio 1913, n. 363* , e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 131 Paesaggio (238)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. (239)

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

(238) Articolo modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(239) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all' *art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione* .

Articolo 132 Convenzioni internazionali (240)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

(240) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio (241)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all' *articolo 131* , comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

(241) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 134 Beni paesaggistici (245)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all' *articolo 136* , individuati ai sensi degli *articoli da 138 a 141* (243);
- b) le aree di cui all' *articolo 142* (244);
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell' *articolo 136* e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli *articoli 143 e 156* . (242)

(242) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(243) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(244) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(245) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica (246)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all' *articolo 143* , comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo *articolo 143* .

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli *articoli 131* e *133* , ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

(246) Articolo sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (250)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (248);

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (247);

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (249).

(247) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(248) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(249) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(250) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 137 Commissioni regionali (251)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell' *articolo 136* e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo *articolo 136* . (252)

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. (253)

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

(251) Articolo sostituito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(252) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(253) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (254)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le commissioni di cui all' *articolo 137* , su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell' *articolo 136* , degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all' *articolo 136* .

(254) Articolo sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 139 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (255) (256) (260) In vigore dal 24 aprile 2008

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* , corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. (257)

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. (258)

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell' *articolo 136* , viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. (259)

(255) Articolo sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(256) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(257) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(258) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(259) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(260) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza (261) (265)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all' *articolo 139* , comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell' *articolo 136* . (262)

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. (263)

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell' *articolo 136* , comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. (263)

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. (263)

[5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. (264)]

(261) Articolo sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(262) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(263) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(264) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(265) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141 Provvedimenti ministeriali (266) (267)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 139* e *140* si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* , comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all' *articolo 139* , comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo *articolo 139* provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto *articolo 139* , comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell' *articolo 140* , commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell' *articolo 140* , comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall' *articolo 140* , comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all' *articolo 140* , comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1.

(266) Articolo sostituito dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(267) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141-bis Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico (268)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all' *articolo 140* , comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell' *articolo 140* e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

(268) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 142 Aree tutelate per legge (269)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' *articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227* ;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448* ;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico (270). (275)

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (271):

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (272) (275);

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (273);

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' *articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* .

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall' *articolo 140* , comma 4. (274)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all' *articolo 157* .

- (269) Articolo sostituito dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .
- (270) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (271) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (272) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (273) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (274) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 5) e 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (275) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 Piano paesaggistico (276)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli *articoli 131 e 135* ;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell' *articolo 136* , loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' *articolo 138* , comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli *articoli 140* , comma 2, e *141-bis* ;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell' *articolo 142* , loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell' *articolo 134* , comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' *articolo 138* , comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all' *articolo 134* , da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell' *articolo 135* , comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall' *articolo 135* , comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli *articoli 140* e *141* o di integrazioni disposte ai sensi dell' *articolo 141-bis* . Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli *articoli 146* e *147* è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell' *articolo 142* e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli *articoli 136* , *138* , *139* , *140* , *141* e *157* , nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al

rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all' *articolo 146* .

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell' *articolo 145* , commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli *articoli 146* e *147* , relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all' *articolo 134* , interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(276) Articolo sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 144 Pubblicità e partecipazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. (277)

2. Fatto salvo quanto disposto all' *articolo 143* , comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (278)

(277) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(278) Comma sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. (281)

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. (279)

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli *articoli 143 e 156* non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. (280)

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. (282)

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

(279) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(280) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(281) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(282) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146 Autorizzazione (283) (296)

In vigore dal 13 settembre 2014

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell' *articolo 142*, o in base alla legge, a termini degli *articoli 136, 143*, comma 1, lettera d), e *157*, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' *articolo 167*, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (285) (293)

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all' *articolo 143*, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli *articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso

nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (284)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. (286)

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell' *articolo 149*, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli *articoli 140*, comma 2, *141*, comma 1, *141-bis* e *143*, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (287)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all' *articolo 140*, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni (294) dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. (288)

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19*, comma 1 e *20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. (292) (295)

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. (289)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' *articolo 134*. (290)

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (291)]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(283) Articolo sostituito dall' *art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(284) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(285) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* , dall' *art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* , dall'*art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(286) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(287) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(288) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(289) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(290) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(291) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(292) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* . In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 98*) e dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 29 luglio 2014, n. 106*).

(293) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' *art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* , come modificato dall' *art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, l' *art. 51, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(294) Per la riduzione del presente termine vedi l' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(295) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139* e il *D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31* .

(296) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* .

Articolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali **In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall' *articolo 146* riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (298)

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l' *articolo 26* . I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell' *articolo 146* . (297)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

(297) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(298) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 148 Commissioni locali per il paesaggio (299)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' *articolo 146* , comma 6. (300)

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. (301)

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli *articoli 146* , comma 7, *147* e *159* . (302)

[4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14. (303)]

(299) Articolo sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(300) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(301) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(302) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(303) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Fatta salva l'applicazione dell' *articolo 143* , comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall' *articolo 146* , dall' *articolo 147* e dall' *articolo 159* : (304)

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' *articolo 142* , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

(304) Alinea così modificato dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli *articoli 139* e *141* , ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall' *articolo 139* , comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: (305)

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; (306)

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* o all' *articolo 141* , ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall' *articolo 139* , comma 3. (307)

[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. (309) (308)]

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

(305) Alinea così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(306) Lettera così modificata dall' *art. 20, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(307) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(308) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(309) Comma modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall' *articolo 150* , comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 136* , *143* , comma 1, lettera d), e *157* , l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. (310)

(310) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' *articolo 136* ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall' *articolo 146* , comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146* . (311)

[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. (313) (312)]

(311) Comma sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, *n. 1)* e 2), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(312) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(313) Comma modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 153 Cartelli pubblicitari

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell' *articolo 134* è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146*, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall' *articolo 146*, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146*. (314)

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. (315)

(314) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(315) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 154 Colore delle facciate dei fabbricati (316)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell' *articolo 136*, comma 1, o dalla lettera m) dell' *articolo 142*, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli *articoli 146* e *149*, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146*, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all' *articolo 10*, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell' *articolo 13*, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo *articolo 10* valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

(316) Articolo modificato dall' *art. 22, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 155 Vigilanza**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. (317)

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. (318)

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell' *articolo 146*, comma 12. (318)

(317) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(318) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156 Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici (319)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell' *articolo 143* e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. (320)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall' *articolo 135*, possono stipulare intese, ai sensi dell' *articolo 143*, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell' *articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. (321)

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell' *articolo 143*.

(319) Articolo sostituito dall' *art. 24, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(320) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(321) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: (324)

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 (325);

b) gli elenchi compilati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* (326);

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell' *articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, aggiunto dall' *articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito con modificazioni nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*; (322)

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (327);

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (328);

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*; (322)

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell' *articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*. (323)

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

- (322) Lettera così modificata dall' *art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .
- (323) Lettera così aggiunta dall' *art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .
- (324) Alinea così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (325) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (326) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (327) Lettera inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (328) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 158 Disposizioni regionali di attuazione In vigore dal 1 maggio 2004

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357* .

Articolo 159 Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica (329) In vigore dal 1 luglio 2009

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall' *articolo 146* , comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. (330)

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della *legge 7 agosto 1990, n. 241* . Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495* .

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 146* , commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell' *articolo 143* o adeguata a termini dell' *articolo 156* , che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell' *articolo 145* , commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' *articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto*

1985, n. 431 , e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all' *articolo 141-bis* .

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63* , fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell' *articolo 159* del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63* .

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63* , e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell' *articolo 146* , il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

(329) Articolo sostituito dall' *art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2008, n. 129* ..

(330) Comma così modificato dall' *art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* .

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160 Ordine di reintegrazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161 Danno a cose ritrovate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le misure previste nell' *articolo 160* si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all' *articolo 91* , trasgredendo agli obblighi indicati agli *articoli 89* e *90* .

Articolo 162 Violazioni in materia di affissione**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 49* è punito con le sanzioni previste dall' *articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163 Perdita di beni culturali**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. (331)

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

(331) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

Articolo 164 Violazioni in atti giuridici**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell' *articolo 61* , comma 2.

Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall' *articolo 174* , comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell' *articolo 10* , in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione**In vigore dal 26 gennaio 2016**

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. (332)

(332) Comma così modificato dall' art. 1, comma 9, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

Capo II**Sanzioni relative alla Parte terza****Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (333)****In vigore dal 24 aprile 2008**

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall' *articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* , a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. (334)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' *articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* .

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell' *articolo 181* , comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell' *articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308* , sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

(333) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 36, lett. a) e b)*, *L. 15 dicembre 2004, n. 308* e, successivamente, sostituito dall' *art. 27, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(334) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 168 Violazione in materia di affissione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 153* è punito con le sanzioni previste dall' *articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni.

TITOLO II

Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169 Opere illecite

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell' *articolo 10* ;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall' *articolo 13* ;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell' *articolo 10* , senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell' *articolo 28* .

Articolo 170 Uso illecito (335)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell' *articolo 10* ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.]

(335) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 171 Collocazione e rimozione illecita

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 10* , comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell' *articolo 45* , comma 1.

2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all' *articolo 46* , comma 4, è punita ai sensi dell' *articolo 180* .

Articolo 173 Violazioni in materia di alienazione (337)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli *articoli 55* e *56* ;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all' *articolo 59* , comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall' *articolo 61* , comma 1 (336).

]

(336) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(337) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 174 Uscita o esportazione illecite (338)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all' *articolo 11* , comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.]

(338) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

- a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all' *articolo 10* senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall' *articolo 90*, comma 1, le cose indicate nell' *articolo 10* rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (339) **In vigore dal 23 marzo 2022**

- [1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell' *articolo 10* appartenenti allo Stato ai sensi dell' *articolo 91* è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall' *articolo 89* .]

(339) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali (340) **In vigore dal 23 marzo 2022**

- [1. La pena applicabile per i reati previsti dagli *articoli 174* e *176* è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.]

(340) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 178 Contraffazione di opere d'arte (341) **In vigore dal 23 marzo 2022**

- [1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
- d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.]

(341) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 179 Casi di non punibilità (343)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. Le disposizioni dell' *articolo 178* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. (342)]

(342) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(343) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (350)**In vigore dal 7 aprile 2012**

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall' *articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* . (347)

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; (345)

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell' *articolo 142* ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. (344) (348)

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: (346)

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' *articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* . (344)

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. (344)

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. (344) (349)

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

(344) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 36, lett. c), L. 15 dicembre 2004, n. 308* .

(345) Lettera così modificata dall' *art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(346) Alinea modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 44, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* ; tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 4 aprile 2012, n. 35*).

(347) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(348) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio-23 marzo 2016, n. 56 (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

(349) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 144 (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(350) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 37, L. 15 dicembre 2004, n. 308* .

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 ottobre 2013

1. In via transitoria, agli effetti indicati all' *articolo 29* , comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. (355)

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell' *articolo 29* , commi 7, 8 e 9. (354)

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell' *articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87* . Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. (356) (361)

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell' *allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86* ;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. (351)

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all' *articolo 29* , comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all' *articolo 29* , comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (357) (362)

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell' *articolo 29* , comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell' *articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009* , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' *articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845* , con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* . (359)

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. (359)

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (359)

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni. (360)

2. In deroga a quanto previsto dall' *articolo 29, comma 11* , ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria

Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso *articolo 29*. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (352)

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all' *articolo 103*, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell' *articolo 117*, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all' *articolo 146*, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall' *articolo 167*, comma 5. (358)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' *articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' *articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, si intende vincolante. (353)

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell' *articolo 181*, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all' *articolo 167*, comma 5. (353)

(351) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(352) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(353) Comma aggiunto dall' *art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(354) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, dall' *art. 3, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*, dall' *art. 1, comma 4-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(355) Comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(356) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(357) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*, dall' *art. 1, comma 4-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(358) Comma aggiunto dall' *art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(359) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(360) Comma inserito dall'art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*.

(361) Per l'approvazione delle linee guida, di cui al presente comma, vedi il *Comunicato 20 settembre 2014*.

(362) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 agosto 2019, n. 112*.

Articolo 183 Disposizioni finali In vigore dal 12 maggio 2006

1. I provvedimenti di cui agli *articoli 13, 45, 141, 143*, comma 10, e *156*, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*.

2. Dall'attuazione degli *articoli 5 , 44 e 182* , commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (363)

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (365)

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli *articoli 34 , 35 e 37* sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli *articoli 44* , comma 4, e dell' *articolo 48* , comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' *articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468* . In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. (364)

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

(363) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(364) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(365) Comma così sostituito dall' *art. 30, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 184 Norme abrogate e interpretative (366)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- *legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40* , nel testo da ultimo sostituito dall' *articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237* ;
- *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409* , limitatamente: all' *articolo 21* , commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall' *articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281* ; agli *articoli 21-bis e 22* , comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall' *articolo 9* del medesimo decreto legislativo;
- *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3* , limitatamente all' *articolo 9* ;
- *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* , limitatamente all' *articolo 23* , comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall' *articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472* ;
- *legge 15 maggio 1997, n. 127* , limitatamente all' *articolo 12* , comma 5, nel testo modificato dall' *articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448* ; e comma 6, primo periodo;
- *legge 8 ottobre 1997, n. 352* , limitatamente all' *articolo 7* , come modificato dagli *articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237* e dall' *articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513* ;
- *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* , limitatamente agli *articoli 148 , 150 , 152 e 153* ;
- *legge 12 luglio 1999, n. 237* , limitatamente all' *articolo 9* ;
- *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281* , limitatamente agli *articoli 8* , comma 2, e 9 ;
- *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* e successive modificazioni e integrazioni;
- *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283* ;
- *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* , limitatamente all' *articolo 179* , comma 4;
- *legge 8 luglio 2003, n. 172* , limitatamente all' *articolo 7* .

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all' *articolo 117* . (367)

(366) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(367) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Allegato A

(Integrativo della disciplina di cui agli *artt. 63* , comma 1; *74* , commi 1 e 3) (369)

In vigore dal 29 agosto 2017

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (368)

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (368) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (368).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (368), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (368).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (368).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(368) Aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore.

(369) Allegato modificato dall' *art. 2-decies, comma 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2005, n. 109* ; successivamente il predetto *art. 2-decies* è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 17 agosto 2005, n. 164* , non convertito in legge (*Comunicato 18 ottobre 2005* , pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Infine, il presente allegato è stato così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , dall' *art. 1, comma 10, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall' *art. 1, comma 175, lett. l), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Allegato B

(*articolo 182*) (370)

In vigore dal 14 febbraio 2013

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all' <i>articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368</i> (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' <i>articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845</i> , ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell' <i>articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009</i>	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento

	nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	300

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell' <i>articolo 182</i> , comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».

(370) Allegato aggiunto dall' *art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 2013, n. 7* .

L.R. 7 dicembre 2009, n. 47 (1)**Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della floraspontanea di alto pregio autoctona della Calabria (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2009, n. 22, suppl. straord. 15 dicembre 2009, n. 8.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità (3).

1. La presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali del turismo e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), di seguito denominato D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del D.M. 19 dicembre 2017 del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del (Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia), fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.

(3) Articolo dapprima modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.».

Art. 1-bis

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate della Calabria e dell'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria (4).

1. Sono istituiti l'elenco degli alberi monumentali della Calabria, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e l'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria.

2. Alla gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dell'elenco della flora di alto pregio della Calabria provvede il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 2*Definizioni (5).*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 10/2013, per "albero monumentale" si intende:
 - a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati quali rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Sono considerati "boschi vetusti" le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.
3. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone.
4. Ai fini di cui al comma 3, si intendono:
 - a) per "specie autoctone", quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
 - b) per "specie alloctone", quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.
5. Per "flora di alto pregio" si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Definizione di albero monumentale e di flora di alto pregio. 1. Si definiscono alberi monumentali le piante arboree di alto fusto di qualsiasi specie, ivi comprese quelle inserite nelle aree demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l'età secolare, le dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l'accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici. 2. Si definisce flora di alto pregio la vegetazione spontanea autoctona di qualunque specie vegetale presente sul territorio regionale e considerata specie rara e/o minacciata per la quale può essere necessario intraprendere progetti di tutela e di conservazione.».

Art. 2-bis*Criteri di monumentalità (6).*

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale, sono i seguenti:
 - a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e la proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale, ma non è imprescindibile se gli altri criteri sono di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). Fattore importante della valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che deve essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile, sia sotto il profilo fitosanitario, che statico, quest'ultimo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
 - b) pregio naturalistico, legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad esse è stata attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri devono essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per

azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possono aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo, si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in termini di area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale;

f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva;

g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

2. I criteri di cui al comma 1, lettere e), f), g), sono verificati e valutati d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Nella applicazione dei criteri di cui al comma 1, da utilizzare anche in modo alternativo, è assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 2-ter

Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria (7).

1. È approvata la tabella 1 allegata alla presente legge; la tabella costituisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio della Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

2. L'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria di cui al comma 1 comprende le specie regionali particolarmente rare o minacciate d'estinzione incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), l'elenco degli alberi monumentali della

Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità (8).

2. L'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), per far parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia (9).

3. La Regione cura, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo unico del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017, l'aggiornamento periodico, con cadenza annuale, dell'elenco di cui al comma 1 e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 177/2016 (10).

4. [La struttura regionale preposta alla tutela dell'ambiente esercita le funzioni di conservazione della copia dei Registri provinciali di cui all'articolo 5 e promuove la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale Regionale] (11).

5. [La struttura regionale preposta alla tutela dell'ambiente definisce la metodologia di rilevazione e i contenuti informativi di una «scheda tipo» di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona da tutelare] (12).

6. [La «scheda tipo» di cui al comma precedente deve raccogliere almeno i seguenti dati: Comune, Località, dati catastali, coordinate geografiche, nome scientifico, nome comune, proprietà, notizie storico-culturali, condizioni fitosanitarie, grado di vulnerabilità, rischi ed indicazioni di eventuali interventi per garantire la conservazione, fotografie e se trattasi di alberi, circonferenza, altezza ed età presumibile] (13).

(8) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 46 dello Statuto regionale, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative inerenti le finalità di cui all'articolo 1.».

(9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di programmazione e coordinamento regionale che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, definisce le linee generali di tutela e valorizzazione ed, in particolare:

a) gli atti di indirizzo per l'istituzione dei Registri provinciali di cui all'articolo 5;

b) gli atti di indirizzo per la costituzione delle Consulte tecniche provinciali di cui all'articolo 4.».

(10) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 promuove un sistema informativo regionale di tutela, valorizzazione e conservazione delle specie botaniche di cui all'articolo 2.».

(11) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 4

Compiti e funzioni dei Comuni (14).

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della L. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato numero 2 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La scheda, opportunamente compilata, è consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento è utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato numero 3 al D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato numero 5 al D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale).

7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato numero 1 al D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi, in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della L. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 177/2016 e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 56, a decorrere dal 17 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4, Compiti e funzioni dei Comuni. 1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della L. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato n. 2 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato n. 3 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8870/2015.

7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato n. 1 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015,

n. 8870 (Alberimonumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale) e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della L. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predisporre, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del D.Lgs. 177/2016.».

Art. 5

Registri informatici provinciali (15) (16).

[1. Sono istituiti presso l'Assessorato all'Ambiente di ciascuna Provincia i Registri informatici provinciali degli alberi monumentali segnalati come «Alberi monumentali protetti» e della flora autoctona spontanea, contenenti le schede relative ai dati delle singole specie protette di cui al comma 6 dell'articolo 3.

2. I Registri provinciali sono articolati per sezioni e predisposti su supporto digitale.

3. L'inserimento nei Registri degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea avviene seguendo i criteri stabiliti dalle Consultazioni tecniche provinciali di cui all'articolo 4, attraverso il censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato ed anche su indicazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti Parco, delle Associazioni ambientaliste e dei singoli cittadini, fatte salve le procedure autorizzatorie previste dalle norme statali in ordine alle specie di flora soggette alla particolare tutela sulle norme sugli habitat naturali (17).

4. Le proposte per l'inserimento delle specie nei Registri degli alberi monumentali ed in quello della flora protetta devono contenere i dati caratteristici dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici e fitopatologici delle specie nonché i criteri di tutela e le indicazioni catastali pubbliche o private.

5. Le specie inserite nei Registri provinciali sono identificate come «Alberi monumentali e flora spontanea autoctona protetti».

6. La Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta tecnica di cui all'articolo 4, ed avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato predisporre l'aggiornamento periodico biennale dei Registri delle specie sottoposte a tutela.

7. Ciascun Assessorato provinciale all'Ambiente provvede alla trasmissione dei Registri al Dipartimento regionale all'ambiente.

8. I Registri provinciali delle specie di cui all'articolo 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati agli Enti interessati].

(15) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(16) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi, l'art. 2, L.R. 30 ottobre 2012, n. 48, istitutivo del Registro degli alberi monumentali di olivo.

(17) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

Art. 6

Iniziative di valorizzazione e tutela (18).

1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le associazioni ambientaliste.
2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.
3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a) del Capo II, della parte terza del D.Lgs. 42/2004, secondo le procedure indicate negli articoli 138 e seguenti del richiamato D.Lgs. n. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati riportano nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.
4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2.
5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.
6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 è comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.

(18) Articolo dapprima modificato dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 56, a decorrere dal 17 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Iniziative di valorizzazione e tutela. 1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti Locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste . 2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità . 3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui al Capo II, del D.Lgs. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela . 4. È fatto divieto a chiunque abbattere senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2 inserite . 5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento . 6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al precedente comma deve essere comunicata agli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del D.Lgs. 177/2016 e al Dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente . 7. Le autorizzazioni all'abbattimento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, inserite nel registro di cui all'articolo 5 possono essere subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti alla stessa specie secondo modalità e tempi indicati nell'atto stesso di autorizzazione.».

Art. 7*Controllo e monitoraggio (19).*

1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli organismi territorialmente competenti, come individuati all'articolo 4, comma 14, della presente legge.
2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie locali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.

(19) Articolo dapprima modificato dall'art. 11, comma 1, lettere a) e b), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 56, a decorrere dal 17 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Controllo e monitoraggio. 1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del D.Lgs. 177/2016 sulla base di apposita convenzione. 2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie locali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.».

Art. 8

Sanzioni (20).

1. È fatto divieto a chiunque di sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1-bis, comma 1.
2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali.
3. È fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2-ter.
4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della L. 10/2013.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali.
6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(20) Articolo dapprima modificato dall'art. 12, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 56, a decorrere dal 17 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Sanzioni. 1. È fatto divieto a chiunque di danneggiare, abbattere, sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1-bis, comma 1 .

2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali .
3. È fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2-ter .
4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della L. 10/2013 .
5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali .
6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.
7. I comuni ed i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, esercitano il potere sanzionatorio ed utilizzano le risorse finanziarie così acquisite per la tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali.».

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 (1).**Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 gennaio 2014, n. 3 speciale.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 9 settembre 2014, n. DH41/534, la *Delib.G.R. 1° giugno 2019, n. 381* e il *D.P.Reg. 17 giugno 2022, n. 21*.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1 Principi.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. La Regione Abruzzo riconosce nel bosco e nei pascoli risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività.

2. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali ed ambientali in generale, nonché la funzione imprescindibile di esse nella stabilizzazione del clima dovuta alla loro capacità di fissazione del carbonio, così come definito nel protocollo di Kyoto.

3. La Regione riconosce, altresì, il rilevante apporto dei sistemi silvo-pastorali per lo sviluppo economico e sociale dell'Abruzzo. Promuove la valorizzazione delle attività economiche ad essi connessi anche al fine di individuare forme di compensazione a favore dei proprietari o possessori pubblici e privati volte a remunerare le funzioni che gli stessi svolgono a favore della collettività.

Articolo 2 Finalità.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra.

2. La Regione, in accordo con i principi di cui all'articolo 1, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e dei pascoli, la loro gestione sostenibile e multifunzionale, con particolare riguardo ad obiettivi di:

- a) miglioramento e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio;
- b) tutela del paesaggio;
- c) mantenimento e incremento della biodiversità;
- d) tutela degli ecosistemi forestali dalle avversità abiotiche e biotiche e dagli incendi boschivi;
- e) tutela delle aree di rilevante valore ambientale;
- f) sviluppo delle aree montane e interne attraverso la promozione dell'economia forestale e delle filiere dei prodotti della selvicoltura e del pascolo, nonché dei prodotti secondari del bosco;
- g) tutela e sviluppo dei sistemi silvo-pastorali, ivi compresi la tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici.

Articolo 3 Definizioni.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Ai fini della presente legge, i termini bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi.

2. Nel territorio della Regione è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine (3).

3. La continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri; nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Sono considerati altresì boschi i castagneti da frutto, le tartufige naturali, le tartufige controllate, le tartufige coltivate realizzate con finanziamenti pubblici e le formazioni riparie, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui al comma 2.

5. Sono inoltre considerati boschi le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando ricorrono contemporaneamente le condizioni seguenti: sono nuclei isolati che presentano i requisiti minimi di superficie, copertura e larghezza di cui al comma 2; sono ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 60 per cento; le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno quindici anni.

6. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

7. Sono altresì considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Inoltre sono considerate bosco, le aree sottoposte a rimboscimento con finanziamenti pubblici, nelle quali una copertura inferiore al 20 per cento abbia carattere temporaneo e sia ascrivibile all'età delle piante poste a dimora e che siano suscettibili di raggiungere a maturità i requisiti di cui al comma 2.

8. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi, si considerano i segmenti di retta che uniscono la base esterna delle piante arboree di margine poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo.

9. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti.

10. Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti per la produzione a cicli brevi di biomassa legnosa, i pioppeti e altre colture specializzate di impianto artificiale realizzate con alberi ed arbusti forestali, ivi compresi gli impianti costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali, per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale, nei quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

b) i parchi urbani e i giardini, ossia le aree ricomprese entro il perimetro urbano come definito negli strumenti urbanistici vigenti sulle quali è presente vegetazione forestale la cui destinazione a parco, giardino, verde pubblico o privato risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti, purché delimitate da specifiche opere e presentanti caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelli presenti in natura nella stessa zona;

c) i filari arborei, ossia le formazioni lineari composte da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di insidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento;

d) gli orti botanici, ossia le collezioni di specie o varietà, anche forestali, destinate alla ricerca e alla didattica;

e) i vivai, ossia le aree agricole destinate all'attività vivaistica nelle quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

f) le tartufaie coltivate realizzate in assenza di finanziamenti pubblici;

g) i castagneti da frutto in attualità di coltura, intesi quali impianti specializzati per la produzione di frutti costituiti da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposti con cadenza almeno annuale alle ordinarie cure colturali;

h) i frutteti.

11. Sono considerati pascoli le formazioni vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

Articolo 4 Consulta forestale.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Regione persegue i fini di cui all'articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni a vario titolo interessati alla materia; a tale scopo è istituita la Consulta forestale.

2. La Consulta forestale:

a) esprime pareri non vincolanti sugli atti d'indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati;

b) formula osservazioni e proposte, sia in sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

c) propone iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la gestione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli;

d) propone iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.

3. La Consulta forestale è presieduta dal Componente la Giunta regionale preposto al settore forestale o da suo delegato ed è composta da:

a) il Dirigente del Servizio competente in materia forestale;

b) il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

c) un rappresentante congiuntamente designato dagli enti gestori delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale;

d) un rappresentante della proprietà forestale privata con ampia rappresentatività associativa nazionale (4);

e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Abruzzo (ANCI);

f) il Segretario dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro;

g) un rappresentante della Federazione dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali dell'Abruzzo;

h) un rappresentante designato dai Collegi dei Periti agrari (5);

h-bis) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dell'Abruzzo (6);

i) un rappresentante congiuntamente designato dalle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale;

j) un rappresentante congiuntamente designato dalle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale;

k) un funzionario di categoria apicale del Servizio competente in materia con funzioni di segretario.

4. La Giunta regionale con proprio atto provvede a disciplinare le procedure e le modalità organizzative per le designazioni di cui al comma 3 lettere c), h), i) e j).

5. Su indicazione del Presidente, il Segretario della Consulta convoca i membri della stessa con preavviso minimo di sette giorni e indicazione dell'ordine del giorno.

6. I componenti la Consulta forestale sono nominati su proposta della Direzione regionale competente in materia di politiche forestali con decreto del Presidente della Giunta regionale e decadono con la fine della

legislatura; la partecipazione ai lavori della Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio regionale.

(4) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "d) un rappresentante dell'Unione Province Italiane d'Abruzzo (UPA);".

(5) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, L.R. 7 marzo 2017, n. 14* , a decorrere dal 9 marzo 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1* , della stessa legge).

(6) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 2, L.R. 7 marzo 2017, n. 14* , a decorrere dal 9 marzo 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1* , della stessa legge).

Articolo 5 Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali (7). In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento contenente le prescrizioni di massima per la tutela e per la gestione dei sistemi silvo-pastorali redatte dal Servizio competente in materia.

2. Il regolamento definisce le prescrizioni ed i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e degli altri terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 30 .

3. Nel regolamento sono esplicitate le modalità tecniche e le procedure amministrative di autorizzazione:

- a) per la gestione dei boschi e dei pascoli;
 - b) per l'utilizzazione dei boschi cedui, dei boschi d'alto fusto e dei soprassuoli transitori;
 - c) per la ricostituzione e il restauro forestale dei boschi degradati;
 - d) per l'effettuazione di sfolli, diradamenti, potature e altri interventi selvicolturali;
 - e) per l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;
 - f) per la progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali;
 - g) per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse;
 - h) per la progettazione e realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e di impianti di arboricoltura da legno;
 - i) per la progettazione e realizzazione di interventi di restauro forestale e rinaturalizzazione delle aree degradate e abbandonate;
 - j) per la lotta fitosanitaria;
 - k) per la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche;
 - l) per la produzione raccolta e utilizzazione delle biomasse forestali ai fini di della produzione di energia.
4. Il regolamento detta altresì tutte le altre disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

(7) Vedi, anche, regolamento emanato con *D.P.G.R. 12 novembre 2015, n. 7/Reg.*

TITOLO II Funzioni amministrative

Articolo 6 Funzioni amministrative. In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, che può con propria legge affidarle ad enti ed autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante il Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali.

3. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla verifica dell'assetto organizzativo del Servizio di cui al comma 2 e, al fine di garantire che i procedimenti di sua competenza siano improntati ai criteri di efficienza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione

amministrativa, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva l'atto di riorganizzazione definendone l'articolazione degli uffici sul territorio regionale, il suo funzionamento e le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dello stesso.

4. In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati nonché della particolare complessità e tecnicità dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5, si osservano i termini finali per l'adozione dei provvedimenti di volta in volta previsti nella presente legge e dal regolamento, anche in deroga alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013.)

Articolo 7 Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Nelle funzioni riservate dalla presente legge al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, l'adozione del provvedimento finale è di competenza del dirigente del Servizio medesimo.

2. Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1 provvede, prima della emissione dell'atto conclusivo del procedimento, ad acquisire il nulla osta o l'autorizzazione di competenza di altri enti quando richiesto dalle norme vigenti attivando, se necessario, una conferenza di servizi.

Articolo 8 Corpo forestale dello Stato.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione Abruzzo secondo le modalità definite da apposita Convenzione tra le suddette amministrazioni.

2. La Convenzione specifica i campi di applicazione, le mansioni ed i compiti che la Regione conferisce al Corpo Forestale dello Stato nonché gli oneri della stessa.

TITOLO III

Pianificazione e programmazione

Articolo 9 Pianificazione.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Regione promuove la pianificazione e la programmazione come strumento prioritario per realizzare i fini della presente legge ed in particolare per garantire la gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli, la loro tutela, conservazione e valorizzazione e lo sviluppo del settore forestale e delle comunità locali.

2. La pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed è articolata sui seguenti livelli:

- a) regionale, mediante il Piano forestale regionale (PFR);
- b) sovra comunale, mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT);
- c) di singola proprietà, mediante il Piano di gestione silvo-pastorale (PdG) o il Piano di coltura e conservazione (PCC).

Articolo 10 Piano forestale regionale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Il Piano forestale regionale costituisce il principale strumento di attuazione delle politiche silvo-pastorali della Regione; in esso sono individuati, in coerenza con le finalità della presente legge ed in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità.

2. Il Piano forestale regionale provvede, in particolare, a:

a) verificare lo stato, le caratteristiche e le funzionalità del bosco e del pascolo in relazione alla situazione ambientale e territoriale della Regione ed alla sua economia;

b) stabilire gli obiettivi strategici nel settore silvo-pastorale, indicare gli indirizzi e i criteri generali di realizzazione di tali obiettivi, le previsioni di spesa e le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti;

c) individuare gli interventi per l'attuazione degli indirizzi e delle normative nazionali e comunitarie inerenti il settore silvo-pastorale, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale promosse dall'Unione Europea;

d) individuare, con riferimento a criteri e indicatori di gestione sostenibile adottati a livello internazionale, modalità di gestione ed utilizzazione dei boschi anche ai fini della produzione di energia da biomasse e dei pascoli in grado di garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale degli interventi anche al fine di rilanciare l'economia e contrastare lo spopolamento delle aree montane ed interne della Regione.

3. Il Piano forestale regionale tiene conto delle previsioni del piano regionale di utilizzazione dei beni civici, di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative).

4. Il Piano forestale regionale è coordinato con il piano paesaggistico di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e con i piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Il Piano forestale regionale è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sentita la Consulta forestale ed è pubblicato sul BURAT.

6. Il Piano forestale regionale è approvato dal Consiglio regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha validità di dodici anni e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano.

7. Eventuali variazioni del Piano nell'arco di validità sono proposte ed approvate con le procedure di cui al comma 5.

Articolo 11 Attuazione del piano forestale regionale. - Programma forestale triennale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Il Piano forestale regionale è attuato mediante programmi forestali triennali.

2. Il Programma forestale triennale indica gli interventi da realizzare nel triennio tra quelli previsti dal Piano forestale regionale, le relative priorità, le direttive e le procedure per la loro attuazione, le risorse economiche necessarie sulla base del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

3. Il Programma forestale triennale è redatto, sentita la Consulta forestale, dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 ed è approvato dalla Giunta regionale entro i primi sei mesi del primo anno del triennio di validità.

4. Il programma forestale triennale recepisce le previsioni del programma di gestione delle terre civiche, di cui all'articolo 11 della L.R. n. 25/1988.

Articolo 12 Piani forestali di indirizzo territoriale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Due o più comuni, associandosi tra loro, ovvero l'unione dei comuni possono definire la pianificazione di livello sovra-comunale attraverso Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), finalizzati alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno di aree contigue omogenee per caratteristiche socioeconomiche ed ambientali, sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale dell'area interessata.

2. Il Piano forestale di indirizzo territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli ricadenti all'interno dell'area.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le norme tecnico-procedurali per la redazione e l'approvazione dei Piani forestali di indirizzo territoriale in coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale; a tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

4. La Giunta regionale approva il Piano forestale di indirizzo territoriale entro centoventi giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 3.

5. I Piani forestali di indirizzo territoriale hanno validità compresa tra un minimo di dieci e un massimo di quindici anni e sono sottoposti ad aggiornamento ogni qualvolta venga approvato un nuovo piano forestale regionale.

Articolo 13 Piani di gestione silvo-pastorale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli a livello di singola proprietà, sia pubblica sia privata, si attua tramite Piani di gestione silvo-pastorale (PdG).

2. Ai fini della presente legge i termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti.

3. Gli enti pubblici, i comuni singoli o associati, le amministrazioni separate dei beni di uso civico con patrimonio boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla compilazione del Piano di gestione delle superfici silvo-pastorali ricomprese nel rispettivo territorio; nell'ambito del Piano è disciplinata anche la regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti.

4. Nel caso in cui la proprietà oggetto di pianificazione ricada all'interno di un territorio per il quale è approvato e vigente un Piano forestale di indirizzo territoriale il Piano di gestione è sostituito dal Piano di coltura e conservazione di cui all'articolo 14 .

5. Nei Piani predisposti dagli enti pubblici possono essere inclusi anche i boschi e i pascoli privati purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. I Piani di gestione sono elaborati su iniziativa della proprietà, hanno validità compresa fra un minimo di dieci e un massimo di quindici anni e sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 5 e nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale.

7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i contenuti dei Piani di gestione, le procedure, i criteri e le modalità per la loro redazione ed approvazione prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione di una conferenza di servizi.

8. I Piani di gestione possono derogare, per ragioni motivate, alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5 nonché ai divieti di cui all'articolo 33. .

9. All'approvazione del Piano di gestione è competente il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 che vi provvede entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5 . L'approvazione del piano costituisce

autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso. L'esecuzione dei singoli interventi è comunque subordinata a comunicazione al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, corredata da specifico progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.

10. Per la redazione dei piani di cui al presente articolo e agli articoli 12 e 14, la Giunta regionale può prevedere, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 11, o nell'ambito di piani o programmi attuativi delle politiche dell'Unione europea, la concessione agli enti di cui al comma 3, anche non soggetti agli obblighi ivi previsti, di un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa calcolata secondo i prezzi del vigente prezzario regionale..

11. La Regione, nell'ambito delle politiche di tutela e sviluppo delle aree forestali e pascolive che prevedono la concessione di incentivi, dà priorità a quelle amministrate secondo piani di cui al presente articolo e all'articolo 14 approvati.

Articolo 14 Piano di coltura e conservazione.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli di estensione o valore limitati può attuarsi, in alternativa ai Piani di gestione di cui all'articolo 13, attraverso il Piano di coltura e conservazione, avente durata minima di 5 anni e massima di 10 anni.

2. Il Piano di coltura e conservazione tiene il posto del Piano di gestione nei seguenti casi:

a) le superfici silvo-pastorali sono già oggetto di pianificazione nell'ambito di Piani forestali di indirizzo territoriale approvati e vigenti;

b) la proprietà delle superfici silvo-pastorali è privata;

c) l'estensione complessiva delle superfici boscate, se di proprietà pubblica, è inferiore a mille ettari.

3. Il Piano di coltura non può derogare alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5 né alle previsioni del Piano forestale di indirizzo territoriale ove esistente.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i contenuti del Piano di coltura e conservazione, le procedure, i criteri e le modalità per la sua redazione ed approvazione prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione di una conferenza di servizi.

5. L'approvazione dei Piani di cui al presente articolo, per la quale è competente il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, costituisce autorizzazione agli interventi previsti dagli stessi; l'autorizzazione è perfezionata in sede di realizzazione degli interventi con comunicazione al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 corredata da progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.

Articolo 15 Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti natura 2000.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La gestione pianificata delle superfici silvo-pastorali ricadenti nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) soggiace alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione vigenti per l'area protetta o il sito.

2. Nei casi di cui al comma 1, i Piani di gestione assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti nel sito della rete Natura 2000 e sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97.

3. Alla valutazione di incidenza dei piani, programmi, interventi e lavori redatti o attuati in base alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 5, procede il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'ente gestore dell'area protetta all'interno della quale ricada, in tutto o in parte, il sito della rete Natura 2000.

4. L'attuazione dei singoli interventi previsti nei Piani di cui ai commi 1, 2 e 3 non è soggetta a valutazione di incidenza.

TITOLO IV

Conoscenza e comunicazione

Articolo 16 Inventario forestale e carta dei tipi forestali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Giunta regionale, tramite il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, al fine di conoscere e controllare le risorse forestali provvede alla realizzazione e all'aggiornamento della Carta dei tipi forestali su base cartografica tecnica regionale, e dell'Inventario forestale regionale.

2. L'Inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

3. Il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, stabilisce le specifiche e le modalità d'esecuzione della Carta dei tipi forestali e dell'Inventario forestale, tenendo conto degli standard vigenti a livello nazionale e comunitario.

4. Nell'ambito della Carta dei tipi forestali e dell'Inventario forestale regionale dovranno essere adeguatamente censiti e rilevati i boschi degradati come definiti all'articolo 24, comma 2, lettera e).

5. Per la realizzazione dell'Inventario forestale e della Carta dei tipi forestali il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, può avvalersi di enti, istituzioni, imprese pubbliche o imprese private operanti nel settore forestale.

6. Gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'Inventario e della Carta di cui al comma 4 sono determinati nell'ambito dei Programmi triennali di cui all'articolo 11.

Articolo 17 Ricerca, formazione, promozione e sviluppo.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore forestale e dei pascoli, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11.

2. Allo scopo di conseguire le finalità individuate dalla presente legge, il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, attiva progetti di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo del settore forestale, specialmente intesi ad individuare modalità sostenibili di gestione del bosco e dei pascoli quali risorse economiche per le popolazioni locali, in particolare di quelle montane.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il Servizio si avvale delle Università, degli istituti di ricerca e di altre istituzioni o soggetti, pubblici o privati, con specifica qualificazione nel settore di intervento.

4. La Giunta regionale promuove, nell'ambito dei Programmi triennali di cui all'articolo 11, la formazione professionale degli operatori del settore forestale e della filiera bosco-legno al fine di migliorare la loro professionalità, la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, nonché di garantire la tutela e la corretta gestione del bosco.

5. Al fine di contribuire allo sviluppo economico del settore forestale e delle filiere ad esso sottese è istituito, nell'ambito del Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio regionale del mercato dei prodotti e dei servizi della filiera bosco-legno; la Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 18 Informazione e comunicazione.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. La Giunta regionale promuove la conoscenza del bosco e delle sue funzioni attraverso specifiche attività di educazione, informazione e comunicazione, compresa la diffusione di materiale divulgativo, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11.

2. La Giunta regionale per le attività di cui al comma 1 individua tempi, azioni e finanziamenti, coerentemente con la programmazione regionale.

TITOLO V

Foreste e pascoli di proprietà pubblica. forme associative di gestione

Articolo 19 Patrimonio regionale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Il patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione si compone dei beni forestali e agropastorali demaniali e patrimoniali, con le loro pertinenze e fabbricati, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione.

2. Fanno parte pertanto del patrimonio forestale regionale i beni già facenti parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniale (ASFD) trasferiti alla Regione nonché quelli provenienti da altri enti pubblici disciolti e i vivai forestali regionali.

3. Il patrimonio agro-silvo-pastorale regionale e i vivai forestali sono amministrati secondo le regole della gestione attiva e sostenibile per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

b) ricerca e sperimentazione;

c) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;

d) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura sostenibile, dell'agricoltura di montagna, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse;

e) incremento delle produzioni della selvicoltura e sviluppo delle attività di trasformazione del legno.

4. La Regione acquisisce al proprio patrimonio prioritariamente i boschi iscritti nel Registro di cui all'articolo 58 per destinarli al proprio demanio forestale.

Articolo 20 Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. La Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio agro-silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche avvalendosi di personale da essa dipendente a tempo determinato o indeterminato; esso è amministrato dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, per complessi omogenei aventi unità fondiaria rispondente a criteri ottimali di gestione.

Articolo 21 Interventi nel patrimonio silvo -pastorale regionale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Allo scopo di gestire i beni costituenti il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è istituito presso la competente Direzione regionale il Comitato di gestione delle foreste demaniali regionali.
2. Il Comitato è nominato con provvedimento del direttore della Direzione regionale competente in materia ed è composto:
 - a) dal Dirigente del Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
 - c) dai responsabili degli Uffici amministrazione foreste demaniali regionali;
 - d) da un dipendente regionale del Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, di categoria apicale, con funzioni di segretario.
3. La gestione del patrimonio forestale regionale è effettuata sulla base di un Piano di gestione unitario articolato in sezioni riguardanti i singoli complessi, redatto dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 ed approvato dalla Giunta regionale previo parere del Comitato di cui al comma 1.
4. Il Piano di gestione, la cui validità è di dodici anni, è attuato mediante programmi triennali di intervento, predisposti sulla base delle proposte dei responsabili degli Uffici amministrazione foreste demaniali regionali di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali) nei quali sono esplicitati, per ogni annualità, gli interventi da realizzare con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.
5. I programmi triennali sono approvati con atto del Dirigente del Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 previo esame e parere del Comitato di cui al comma 1.
6. I lavori agricolo-forestali previsti dal Piano di gestione sono realizzati prevalentemente in economia mediante amministrazione diretta o, in alternativa, mediante affidamento alle imprese iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 27 nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.
7. Il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, può concedere a titolo oneroso a soggetti pubblici o privati, sulla base delle previsioni del Piano di gestione e compatibilmente con le finalità previste dall'articolo 19, comma 3, l'uso temporaneo dei beni immobili facenti parte del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale; i criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
8. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale sono destinati ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dello stesso, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione.

Articolo 22 Patrimonio silvo-pastorale degli enti locali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi.
2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14, o in assenza degli stessi sulla base delle disposizioni del successivo comma 9 (8).
3. Qualora si tratti di aree gravate da uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e prevedono gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse.
4. In mancanza dei regolamenti di cui al comma 3 i Piani contengono la regolamentazione degli usi civici gravanti sul territorio oggetto di pianificazione.
5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite o concesse nelle forme previste dall' *articolo 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25*. In caso di assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi forestali possono essere eseguiti secondo le disposizioni previste dal successivo comma 9. In caso di concessioni di utenza di cui alla lettera c), comma 1 dell' *articolo 16 della legge regionale n. 25/1988*, il progetto esecutivo deve essere preventivamente approvato dall'ente concedente (9).

6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 devono essere definiti almeno:

- a) la motivazione della concessione ed utilizzazione specifica concessa;
- b) la durata della concessione;
- c) l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;
- d) le prescrizioni per la conservazione del patrimonio;
- e) gli oneri e gli obblighi a cui deve attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio;
- f) le clausole di revoca della concessione.

7. I lavori previsti dai piani di cui agli articoli da 12 a 14 sono realizzati in economia mediante amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 27, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

8. L'utile di gestione del patrimonio degli enti è destinato, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione; per i patrimoni amministrati in attuazione di un piano di gestione approvato e vigente, l'accantonamento di cui sopra è non inferiore al 10 per cento.

9. In mancanza dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi selvicolturali sono eseguiti sulla base di un progetto esecutivo approvato dal dirigente di cui all'articolo 7.

(8) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14 nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica e di lavori pubblici."

(9) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 2, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite nelle forme previste dall'articolo 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25; gli enti di cui al presente articolo possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di cui agli articoli da 12 a 14, l'uso temporaneo delle terre ad altri soggetti pubblici o privati."

Articolo 23 Consorzi forestali e altre forme di associazione.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

2. [Con proprio atto la Giunta regionale disciplina le procedure e le modalità per la costituzione e per il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali, lo statuto-tipo, la stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati] (10).

3. [La Regione approva piani, interventi o lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 5, soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla presente legge] (12).

4. Gli enti pubblici e collettivi possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.

5. Negli statuti delle forme associative alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi dell'esercizio di uso civico.

6. L'affidamento da parte delle associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adeguamento degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste operano nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge (11).

8. Per le associazioni forestali costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.

(10) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

(11) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 2, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena il diniego del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa".

(12) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 7 marzo 2017, n. 14* , a decorrere dal 9 marzo 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1* , della stessa legge).

TITOLO VI

Interventi pubblici e promozione della selvicoltura

Articolo 24 Lavori ed opere silvo-pastorali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Regione promuove gli interventi e le opere silvo-pastorali quale mezzo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 ; allo stesso scopo recepisce ed attua le misure in tal senso promosse dall'Unione Europea.

2. Sono considerati interventi pubblici ai fini della presente legge:

a) i rimboschimenti, realizzati con i metodi e i principi propri del restauro forestale e finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire e contenere i danni da valanghe o altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee, ivi comprese le cure colturali necessarie alla loro completa affermazione;

b) la cura e la manutenzione dei boschi e dei pascoli di proprietà della Regione e degli altri enti pubblici;

c) l'impianto e miglioramento delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari quando destinati a fini ambientali, sociali, culturali e didattici;

d) le sistemazioni idraulico-forestali e le opere d'ingegneria naturalistica volte agli stessi fini di cui alla lett. a), ivi compresa la loro manutenzione al fine di garantirne l'efficienza nel tempo;

e) il restauro forestale, per i fini di cui alla lett. a), dei boschi degradati, intesi quali formazioni forestali che a causa di disturbi di vario genere presentano indici biometrici notevolmente alterati e perdita della loro naturale resilienza e nei quali le funzioni ecologiche e sociali risultano notevolmente ridotte;

f) gli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari o da danni di altra origine;

g) la cura e conservazione degli alberi monumentali;

h) la realizzazione di viabilità forestale e di opere connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a g);

i) l'eliminazione o riduzione dei detrattori ambientali.

3. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

4. Il dirigente di cui all'articolo 7 , per motivate esigenze di pubblica utilità, dispone l'esecuzione coattiva degli interventi pubblici laddove il proprietario, possessore o detentore nei modi riconosciuti dalla normativa vigente del bosco o del pascolo non vi provveda, anche avvalendosi delle misure di incentivazione di cui all'articolo 29 ovvero con oneri a carico dell'inadempiente.

5. Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 2 si applica la normativa nazionale e regionale sulle opere pubbliche.

6. La Regione promuove ed incentiva altresì gli interventi e le opere silvo-pastorali al fine di promuovere lo sviluppo del proprio territorio ed in particolare delle aree montane ed interne, anche mediante il recepimento e l'attuazione delle misure per tali fini promosse dall'Unione Europea, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale.

7. Oltre agli interventi di cui al comma 2 sono in particolar modo promossi:

- a) gli interventi finalizzati al mantenimento o al miglioramento della biodiversità forestale;
 - b) le conversioni e trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata;
 - c) il restauro e la rinaturalizzazione di aree forestali;
 - d) la realizzazione di rimboschimenti finalizzati alla produzione di biomassa legnosa, anche a ciclo breve;
 - e) le conversioni, le trasformazioni boschive e gli altri interventi selvicolturali volti all'incremento delle capacità produttive dei soprassuoli forestali;
 - f) la redazione e attuazione di Piani di gestione e di Piani di coltura e conservazione;
 - g) il miglioramento dei pascoli;
 - h) la ricostituzione e il miglioramento dei castagneti da frutto;
 - i) la creazione e il miglioramento delle tartufaie;
 - j) lo sviluppo dell'arboricoltura da legno; k) lo sviluppo della meccanizzazione forestale;
 - l) la raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti della selvicoltura e del bosco;
 - m) la certificazione di gestione forestale sostenibile, la certificazione di processo e di prodotto forestale.
8. Le attività di cui al presente articolo sono attuate in conformità al principio dell'uso sostenibile delle risorse.

Articolo 25 Occupazione dei terreni.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Gli interventi forestali di cui all'articolo 24, comma 2, possono essere motivatamente dichiarati dal dirigente di cui all'articolo 7 di pubblica utilità, necessari, urgenti e indifferibili.

2. Quando necessario per l'esecuzione degli interventi forestali pubblici il dirigente di cui all'articolo 7 dispone l'occupazione temporanea dei terreni interessati dagli interventi medesimi con le modalità e procedure di cui al titolo II, capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)".

3. Al termine dell'occupazione il dirigente di cui all'articolo 7 dispone la restituzione dei terreni al legittimo proprietario, possessore o detentore secondo le vigenti norme nonché la redazione del Piano di coltura e conservazione o di manutenzione delle opere.

4. La Giunta regionale, anche nell'ambito dei programmi inerenti la promozione degli interventi di cui all'articolo 24, disciplina i casi, le modalità e i procedimenti amministrativi relativi all'occupazione temporanea dei terreni ed alla loro restituzione, definendo la durata del periodo di occupazione in relazione alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere.

Articolo 26 Esecuzione degli interventi pubblici.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Gli interventi forestali pubblici, di cui all'articolo 24, comma 2, sono realizzati da soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 27 della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

2. Per prevenire danni, degrado o pericoli alla incolumità pubblica il dirigente di cui all'articolo 7, accertata l'inerzia del proprietario o dell'avente titolo, affida gli interventi necessari alla corretta gestione di beni silvo-pastorali di proprietà sia pubblica sia privata ai soggetti di cui al comma 1, con il vincolo dell'inalterabilità della superficie boscata e della sua destinazione economica.

3. L'affidamento di cui al comma 2 è disposto secondo le modalità previste dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Articolo 27 Elenco regionale delle imprese forestali.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) l'elenco regionale delle imprese forestali, nel quale sono iscritte le ditte, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi silvo-pastorali.

2. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità di accesso e di tenuta dell'elenco, i requisiti d'iscrizione, di qualificazione e classificazione, di rinnovo, di sospensione e decadenza e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'elenco per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità.

3. Nella definizione dei requisiti di iscrizione e delle cause di sospensione e decadenza la Giunta regionale si attiene ai seguenti inderogabili principi:

- a) [esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali] (13);
- b) eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;
- c) presenza di situazioni ostative previste dalle norme in materia di contabilità generale pubblica e di lavori pubblici.

4. La tenuta dell'elenco è curata dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 .

4-bis. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo il servizio territorialmente competente rilascia l'idoneità alla esecuzione dei lavori forestali sulla base delle procedure e modalità di cui alle circolari ministeriali in materia ove applicabili (14).

(13) Lettera abrogata dall' *art. 5, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

(14) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 2, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

Articolo 28 Certificazione forestale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. La Regione, al fine di migliorare la gestione sostenibile delle risorse forestali, promuove la certificazione forestale.

2. Per certificazione forestale s'intende la certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, europea o nazionale, sulla base di norme e standard, parimenti riconosciuti in sede internazionale, europea o nazionale e riferita ad uno specifico ambito territoriale.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e gli indicatori di certificazione forestale.

Articolo 29 Sostegno alla gestione silvo-pastorale.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2 , promuove ed incentiva gli interventi di cui all'articolo 24 messi in atto da proprietari, possessori o detentori secondo le vigenti norme di terreni boscati e non boscati.

2. Il Piano forestale regionale di cui all'articolo 10 e il Programma forestale triennale di cui all'articolo 11 indicano la tipologia degli interventi e fissano i procedimenti attuativi, le procedure, le priorità, i beneficiari, le voci di spesa ammissibili a finanziamento e la percentuale di contributo riconosciuto per gli interventi di cui al comma 1.

3. Le spese ammissibili e le intensità massime degli aiuti sono fissate nel rispetto dei vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

TITOLO VII
Attività selvicolturali e tutela dei boschi e dei pascoli
Capo I
Vincoli e prescrizioni

**Articolo 30 Vincolo idrogeologico.
In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell'articolo 3.

2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

3. Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente.

4. Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 56, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito della pianificazione di bacino.

5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, fatte salve ulteriori autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte (16).

5-bis. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale nel caso in cui i movimenti di terra siano connessi agli interventi di seguito elencati, fatte salve le specifiche autorizzazioni richieste:

- a) trasformazione dei boschi;
- b) trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- c) realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37 (17).

5-ter. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma (19).

6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.

7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori (18).

7-bis. [Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all'articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7.

L'autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti] (15).

(15) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 50* , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge) e poi abrogato dall' *art. 6, comma 4, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

(16) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 11 marzo 2022, n. 5* , a decorrere dal 19 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1* , della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione.". In precedenza, il presente comma era già stata modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* e dall' *art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 29 novembre 2021, n. 23* .

(17) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 11 marzo 2022, n. 5* , a decorrere dal 19 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1* , della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "5-bis. L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale per: a) la trasformazione dei boschi; b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; c) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37.". In precedenza, il presente comma era già stata modificato dall' *art. 6, comma 2, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* e dall' *art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 29 novembre 2021, n. 23* .

(18) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 3, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvo-pastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 , almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine il dirigente di cui all'articolo 7 può impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.».

(19) Comma aggiunto dall' *art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 29 novembre 2021, n. 23* , a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 60, comma 1* , della medesima legge).

Articolo 30-bis Autorizzazione a sanatoria (20).

In vigore dal 4 febbraio 2017

1. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 30 ovvero, antecedentemente all'11.01.2014, in assenza di comunicazione prevista dall' *articolo 20 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126* , possono essere oggetto di sanatoria quando le opere e le relative trasformazioni:

a) non pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree interessate;

b) non siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. Al rilascio dell'autorizzazione a sanatoria provvede l'ente competente come individuato dall'articolo 30; il medesimo è subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l'indicazione dell'epoca di esecuzione dei lavori (21).

2-bis. L'ente competente provvede ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della commissione della violazione ove esigibile (22).

2-ter. L'autorizzazione a sanatoria è rilasciata previo pagamento:

a) della sanzione di cui al comma 2-bis;

b) del corrispettivo determinato applicando l'importo base di euro 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata, da rivalutarsi ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (23).

3. L'autorizzazione a sanatoria prescrive l'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento, ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. L'eventuale diniego dispone il ripristino dello stato dei luoghi.

4. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 2-ter sono introitati dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione e destinati, per il corrispettivo di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico (24).

(20) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 5, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

(21) Comma così sostituito dall' *art. 37, comma 2, lettera a), L.R. 29 novembre 2021, n. 23* , a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 60, comma 1* , della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria

è subordinato alla presentazione di apposita istanza al competente Servizio della Giunta regionale, corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l'indicazione dell'epoca di esecuzione dei lavori e dalla ricevuta del pagamento:

- a) della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della commissione della violazione ove esigibile;
- b) del corrispettivo determinato a norma della presente legge, applicando l'importo base di euro 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata. L'importo base è rivalutato ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

(22) Comma aggiunto dall' *art. 37, comma 2, lettera b)*, L.R. 29 novembre 2021, n. 23 , a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 60, comma 1* , della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall' *art. 37, comma 2, lettera c)*, L.R. 29 novembre 2021, n. 23 , a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 60, comma 1* , della medesima legge).

(24) Comma così sostituito dall' *art. 37, comma 2, lettera d)*, L.R. 29 novembre 2021, n. 23 , a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 60, comma 1* , della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I proventi derivanti dall'applicazione del precedente comma 2, lett. b), sono destinati alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.».

Articolo 31 Trasformazione del bosco.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione d'uso rivestono carattere di eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico o per la realizzazione di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Articolo 31-bis Autorizzazione a sanatoria (25).

In vigore dal 2 dicembre 2021

1. In caso di interventi di trasformazione del bosco eseguiti da parte di enti pubblici ai sensi dell'articolo 31 in assenza dell'autorizzazione richiesta, il pagamento della sanzione di cui all'articolo 70 non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato secondo le modalità di cui all'articolo 32. Rimane fermo il disposto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientali dei luoghi nelle modalità e termini indicati dal competente Servizio della Giunta regionale. Se il trasgressore non ottempera, previa diffida, è disposta l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

(25) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 37, comma 3*, L.R. 29 novembre 2021, n. 23 e poi così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 11 marzo 2022, n. 5 , a decorrere dal 19 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1* , della medesima legge).

Articolo 32 Misure compensative.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 , ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, ed è subordinata al rimboschimento, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, con specie forestali autoctone, di aree di estensione pari a 1,5 volte l'estensione del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

2. L'obbligo di compensazione non sussiste per gli arbusteti di cui all'articolo 3, comma 5 .

3. In alternativa al rimboschimento compensativo e sempre nel caso di superfici trasformate inferiori a duemila metri quadrati è consentito il miglioramento di boschi degradati di estensione pari ad almeno tre volte la superficie oggetto di trasformazione.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 hanno inizio contemporaneamente ai lavori di trasformazione del bosco e comprendono le cure colturali successive all'opera di rimboschimento o di miglioramento.

5. Il richiedente l'autorizzazione propone, in sede di richiesta della stessa e con apposita progettazione preliminare, gli interventi di compensazione di cui ai commi da 1 a 4.

6. In sede di autorizzazione alla riduzione della superficie boscata sono prescritte le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi di compensazione nonché il valore della polizza fideiussoria che il richiedente deve sottoscrivere a garanzia della effettiva e corretta realizzazione degli stessi.

7. Nel caso in cui il richiedente non abbia nelle proprie disponibilità terreni o superfici boscate idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il dirigente di cui all'articolo 7 quantifica la somma che lo stesso deve corrispondere a titolo di indennizzo in misura non inferiore ai costi necessari per far fronte all'acquisizione della disponibilità dei terreni, all'esecuzione dell'intervento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalità e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.

8. Gli indennizzi confluiscono in appositi capitoli del bilancio regionale vincolato per la realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico-forestale, opere di prevenzione degli incendi boschivi, mantenimento ed incremento delle attività vivaistiche forestali pubbliche, nonché per il supporto allo svolgimento di attività amministrative e tecniche afferenti alla forestazione anche attraverso la stipula di convenzioni, cui è destinato il 30% degli indennizzi (26).

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

(26) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettere a) e b), L.R. 11 agosto 2020, n. 25* , a decorrere dal 13 agosto 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 23, comma 1* , della medesima legge).

Articolo 33 Divieti e deroghe. In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 227/2001 sono vietati:

- a) la conversione dei boschi d'alto fusto sia di origine gamica sia di origine agamica in boschi cedui;
- b) la conversione dei cedui composti in cedui semplici;
- c) la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie;
- d) l'utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al doppio del turno previsto dal regolamento di cui all'articolo 5 o con età inferiore ove già sottoposti a taglio di conversione all'alto fusto, con esclusione dei cedui di castagno, robinia, carpino nero, salici e pioppi;
- e) il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE;
- f) lo sradicamento di piante d'alto fusto e di ceppaie.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e) eseguiti in violazione del divieto non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.

3. Il dirigente di cui all'articolo 7 può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2 nei seguenti casi:

- a) all'atto dell'approvazione dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;
- b) con singolo atto per comprovate ragioni di pubblica incolumità e per particolari motivi di interesse pubblico o di carattere fitosanitario.

Articolo 34 Taglio colturale. In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Per taglio colturale s'intende il taglio di ordinaria attività silvana, condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del bosco, favorendone le potenzialità evolutive, la biodiversità e l'assolvimento delle sue molteplici funzioni.

2. Sono considerati, in particolare, tagli colturali ai fini della presente legge nonché dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 227/2001, e dell'articolo 149, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004:

- a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
 - b) i tagli fitosanitari;
 - c) i tagli finalizzati al restauro forestale dei soprassuoli danneggiati dal fuoco, nonché quelli finalizzati alla riduzione del rischio di incendi boschivi o del dissesto idrogeologico;
 - d) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
 - e) i tagli di utilizzazione dei cedui e di conversione degli stessi ad alto fusto;
 - f) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
 - g) i tagli a buche o a strisce;
 - h) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale se previsti dai Piani di gestione di cui all'articolo 13 o dai Piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 14, regolarmente approvati e vigenti;
 - i) i tagli a raso finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
 - j) gli interventi volti al restauro forestale di boschi ed aree degradate;
 - k) i tagli della vegetazione arborea e arbustiva radicata in aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti di distribuzione, di manufatti, della viabilità pubblica, di opere e sezioni idrauliche.
3. Si considerano altresì tagli colturali i tagli boschivi se autorizzati secondo quanto stabilito dalla presente legge e se eseguiti in conformità al regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 35 Comunicazioni, dichiarazioni e autorizzazioni per interventi selvicolturali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Gli interventi di utilizzazione forestale e le opere connesse come definite all'articolo 37 previsti dai Piani di cui agli articoli da 12 a 14, regolarmente approvati, non necessitano di ulteriore autorizzazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il proprietario o gestore delle superfici interessate inoltra al Servizio di cui all'articolo 6 comma 2 apposita comunicazione corredata dal progetto esecutivo di taglio almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori.

3. Gli interventi non ricompresi nei piani di cui al comma 1 soggiacciono alla seguente disciplina:

a) gli interventi selvicolturali consistenti in ripuliture, sfolli, potature, asportazione di piante secche, divelte o stroncate, e i tagli colturali fino a 0,5 ettari di superficie utilizzata, sono effettuati previa comunicazione, al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, e devono essere condotti nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 5;

b) i tagli colturali di superficie complessiva compresa fra 0,5 e 3,00 ettari sono effettuati dietro presentazione di dichiarazione di taglio boschivo corredata da relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa almeno sessanta giorni prima dell'avvio dei lavori;

c) i tagli colturali di superficie complessiva superiore ai 3,00 ettari sono autorizzati dal dirigente di cui all'articolo 7, dietro presentazione di istanza di autorizzazione corredata da un progetto di taglio redatto e firmato da un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa almeno novanta giorni prima dell'avvio dei lavori.

4. Entro i termini di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a), b) e c) è facoltà del dirigente di cui all'articolo 7 richiedere chiarimenti, integrazioni o modifiche alla documentazione presentata, nonché impartire motivate prescrizioni sull'esecuzione dei lavori.

5. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 in assenza di rilievi, richieste di chiarimenti o integrazioni gli interventi si intendono regolarmente autorizzati.

6. La comunicazione, la dichiarazione e l'istanza di autorizzazione sono presentate dai soggetti di seguito indicati:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che ai sensi delle vigenti norme in materia legittima il possesso;
- c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

7. Nel caso di interventi contigui da condursi nella stessa stagione silvana, ossia nel periodo compreso fra il primo settembre dell'anno cui si riferisce la comunicazione, dichiarazione o istanza di autorizzazione e il trentuno agosto dell'anno seguente, la disciplina di cui al comma 3 si applica alla superficie di intervento effettiva, anche quando gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) sono a carico di due o più dei soggetti di cui al comma 6.

8. La comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3 lettere a) e b) hanno validità limitata alla stagione silvana in cui vengono presentate.

9. L'autorizzazione rilasciata per i casi di cui al comma 3 lettera c) ha di norma validità per la stagione silvana in corso e per le due stagioni silvane successive, fatta salva la possibilità per il dirigente di cui all'articolo 7 di determinare durate inferiori in sede di concessione della stessa.

10. È vietata l'esecuzione di tagli di utilizzazione dei boschi cedui, quando non previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 regolarmente approvati e vigenti, su superfici contigue di estensione complessiva superiore a 30 ettari; la contiguità non è interrotta da distanze inferiori a 500 metri lineari misurati in linea d'aria né da porzioni di bosco oggetto di taglio negli ultimi cinque anni.

11. Nel caso in cui tutta o parte della superficie interessata ricada in aree naturali protette, il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 provvede direttamente, attivando se necessario una conferenza di servizi, ad inoltrare copia della documentazione prodotta all'ente gestore per il rilascio di nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, che devono essere resi entro i termini prescritti dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.

12. Nei casi di cui ai commi 4 e 11 i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei pertinenti atti, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.

13. La relazione tecnica o il progetto di taglio di cui al comma 3, lettere b) e c) recano in allegato apposita relazione per la valutazione di incidenza redatta secondo le vigenti disposizioni in materia.

14. L'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 lett. c), e delle opere di cui all'articolo 37 è effettuata sotto la direzione di un tecnico abilitato secondo le vigenti norme in materia che assume la qualifica di direttore dei lavori forestale. Le competenze e le responsabilità del direttore dei lavori sono definite nel regolamento di cui all'articolo 5.

15. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure di dettaglio, anche telematiche, nonché i contenuti essenziali dei documenti di cui al presente articolo predisponendo, ove necessario, appositi modelli.

Articolo 36 Epoca del taglio.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. L'epoca del taglio dei diversi tipi di bosco è indicata nel regolamento di cui all'articolo 5 in funzione della composizione specifica, delle condizioni stagionali, delle forme di governo e trattamento, delle condizioni fitosanitarie e vegetazionali.

Articolo 37 Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi (27).

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Per viabilità forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi.

2. Per i fini di cui alla presente legge valgono le definizioni di seguito riportate:

a) è definita strada camionabile principale la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza della carreggiata compresa fra 3,5 metri e

4,5 metri, pendenza media compresa fra il 3 e il 10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 14 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 10, con banchina a valle di larghezza minima metri 1,00 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza di metri 0,5, piazzole di scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima metri lineari 25;

b) è definita strada camionabile secondaria la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massiciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata compresa fra metri 2,5 e metri 3,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 12 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 18 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 7, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5, piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 15;

c) è definita strada trattorabile la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massiciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata fino a metri 2,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 14 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 25 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 5, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 1,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5; piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 10;

d) è definita pista camionabile la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 4 e prevalente metri 5, pendenza media 5-10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 15 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

e) è definita pista trattorabile principale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

f) è definita pista trattorabile secondaria la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20 per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

g) è definito sentiero o mulattiera un tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

3. È di norma vietata, per i fini di cui alla presente legge, la realizzazione di strade come definite al comma 2 lettere a), b) e d); le stesse, qualora già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge i comuni propongono al Servizio di cui all'articolo 6 comma 2, il riconoscimento della viabilità forestale, come definita al comma 2 del presente articolo, già esistente e a tal fine inoltrano apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa; il dirigente di cui all'articolo 7 concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni dall'inoltro della richiesta.

5. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'esclusione dell'ente inadempiente da incentivi e contributi previsti dagli atti di Piano e di Programma di cui agli articoli 10 e 11 nonché da provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore.

6. La realizzazione o la manutenzione straordinaria di strade o piste forestali come definite al comma 2 deve essere oggetto di un'apposita sezione dei Piani di cui agli articoli 12 e 13, denominata piano della viabilità, compatibile con l'assetto idrogeologico, paesistico ed ambientale dell'area interessata; l'approvazione dei Piani vale quale autorizzazione all'esecuzione degli interventi ivi previsti, il cui avvio rimane comunque subordinato alla presentazione, da effettuarsi almeno sessanta giorni prima al Servizio di cui all'articolo 6 comma 2, di apposita dichiarazione corredata da progetto esecutivo.

7. La realizzazione, all'interno dei boschi e dei pascoli di cui alla presente legge, di strade e piste a carattere permanente, di piazzali di carico e teleferiche permanenti, necessari all'esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi e di cura e sfruttamento dei pascoli, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 6 è assoggettata all'autorizzazione da parte del dirigente di cui all'articolo 7, che acquisisce, altresì, ove necessari, l'autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, alle normative urbanistiche ed edilizie, il nulla osta dell'ente gestore dell'area protetta interessata e la valutazione d'incidenza indicando, ove ritenuto opportuno, apposita conferenza di servizi.

8. Le piste forestali e le vie di esbosco temporanee, i piazzali di carico temporanei, i tracciati interni alle tagliate e le teleferiche, connessi e funzionali al taglio del bosco, sono previsti nei progetti o nella relazione di cui all'articolo 35, comma 3, lettere b) e c) e non necessitano di ulteriore autorizzazione.

9. Le manutenzioni straordinarie e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali, qualora non facenti parte dei progetti o delle relazioni di cui all'articolo 35, comma 3, lettere b) e c) sono sottoposti a procedura autorizzativa da parte del dirigente di cui all'articolo 7 con i tempi e le procedure di cui all'articolo 35, comma 3, lettera c).

10. Nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5 sono stabilite le definizioni e gli standard delle piste temporanee, dei piazzali di carico, delle teleferiche e delle altre modalità di esbosco.

11. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle stesse.

(27) Vedi, anche, la Det. reg. 4 settembre 2018, n. DPD021/74.

Articolo 38 Cantieri forestali. In vigore dal 11 gennaio 2014

1. È classificato cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i lavori forestali di seguito elencati:
- a) operazioni di rimboschimento o imboschimento;
 - b) interventi selvicolturali o di utilizzazione forestale e prime trasformazioni della massa legnosa, fatta eccezione per gli interventi aventi estensione pari o inferiore a 0,5 ettari;
 - c) interventi di sistemazione idraulico-forestale;
 - d) lavori edili o di genio civile di interesse forestale;
 - e) realizzazione, manutenzione ed adeguamento della rete viabile forestale.
2. Per lo svolgimento dell'attività nei cantieri forestali si applica, ove pertinente, quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
-

Articolo 39 Taglio ed estirpazione degli arbusti. In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è consentito nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è vietata, salvo i casi in cui si renda necessaria per trasformazioni del bosco o mantenimento e miglioramento dei pascoli autorizzate ai sensi della presente legge, e per interventi di manutenzione di opere idrauliche e idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, regolarmente autorizzati.
-

Articolo 40 Boschi in situazione speciale. In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione, che assolvono a particolari funzioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche e di protezione; rientrano in questa categoria i boschi situati su terreni instabili o in forte pendenza o comunque particolarmente esposti ad erosione, ovvero in aree soggette a valanghe, sulle cime o lungo i crinali ove si riscontrino rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.
2. I boschi in situazione speciale sono censiti nei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e per essi sono determinati gli interventi necessari a garantirne la conservazione e tutela.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono esplicitati i criteri per la definizione dei boschi in situazione speciale nonché gli interventi selvicolturali in essi ammissibili, che hanno priorità nel caso di concessione di incentivi con fondi pubblici.
-

Articolo 41 Castagneti.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l'economia delle aree montane interne.

2. Nei castagneti da frutto in attualità di coltura sono consentiti la recinzione e, a fini colturali, il taglio e l'estirpazione degli arbusti, la potatura di ringiovanimento e la sostituzione di piante morte o non più produttive, l'effettuazione di innesti, nonché l'accesso ed il transito con mezzi idonei all'esecuzione dei lavori ed alla raccolta dei frutti.

3. Il recupero ed il restauro forestale dei castagneti da frutto abbandonati, la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto e la conversione dei castagneti da frutto in cedui castanili sono autorizzati dal dirigente di cui all'articolo 7 secondo le procedure e i tempi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere b) e c) sulla base di un progetto di miglioramento, coltura e conservazione che consideri gli aspetti fitopatologici, la gestione del periodo transitorio fino a conversione avvenuta e preveda la conversione graduale per superfici di limitata estensione, con tecniche a basso impatto paesaggistico.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5 indica le modalità di esecuzione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 nonché le disposizioni in materia di prevenzione e lotta fitosanitaria.

5. Nel quadro dei piani di cui agli articoli 10 e 11, nonché di piani o programmi attuativi delle politiche dell'Unione europea, la Regione incentiva gli interventi di cui al comma 3 e la lotta fitosanitaria.

Articolo 42 Pascolo.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, nonché quale ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, nei boschi può essere consentito il pascolo del bestiame da allevamento.

2. Nei boschi possono inoltre essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie o zootecniche.

3. Per i boschi di proprietà degli enti pubblici, compresi nei Piani di cui all'articolo 13 regolarmente approvati e vigenti l'autorizzazione al pascolo è concessa annualmente dagli stessi enti pubblici proprietari.

4. Nei casi e per i fini di cui ai commi 1 e 2, in assenza dei piani di cui all'articolo 13 nel caso di boschi appartenenti ad enti pubblici, e sempre per i boschi di proprietà privata, il pascolo nei boschi è autorizzato dal dirigente di cui all'articolo 7, che determina il carico sostenibile. I proventi derivanti all'ente pubblico dalla concessione a terzi del pascolo nei boschi sono utilizzati dall'ente stesso per la redazione dei piani di cui all'articolo 13.

5. Gli enti pubblici proprietari dei boschi sono tenuti ad istituire ed aggiornare un apposito registro degli animali immessi annualmente al pascolo nei boschi indicando la specie, il proprietario, il carico, la durata del pascolamento e l'area interessata indicandone gli estremi catastali. Il registro è trasmesso al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Il pascolo nei boschi in rinnovazione, negli impianti di imboschimento e rimboschimento è vietato per la durata definita dal regolamento di cui all'articolo 5.

7. Il pascolo e l'allevamento di selvaggina nei boschi non in rinnovazione sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 5 per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo.

8. I pascoli naturali sono gestiti secondo il principio della sostenibilità e della conservazione; a tal fine, in assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 i proprietari pubblici o privati di pascoli utilizzati aventi estensione complessiva superiore ad ettari 100 sono tenuti a redigere e sottoporre all'approvazione del dirigente di cui all'articolo 7 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge un apposito piano di utilizzazione e conservazione nel quale sono determinati, per lotti omogenei, il carico minimo e

massimo ammissibile in unità di bovino adulto (UBA), i sistemi di pascolamento razionali da adottarsi nonché la data di inizio e fine dell'utilizzazione. Il piano di utilizzazione e conservazione contiene la regolamentazione dei diritti di uso civico di pascolo eventualmente gravanti sull'area pianificata.

9. Per i fini ed in assenza del Piano di utilizzazione di cui al comma 8 nonché per i pascoli utilizzati di estensione complessiva inferiore ad ettari 100 il regolamento di cui all'articolo 5 determina, in funzione dell'altimetria e della tipologia dei pascoli:

a) il carico minimo e massimo ammesso sui pascoli;
b) la data di inizio e fine del pascolamento;
c) il numero massimo di animali, distinti per specie, che possono essere utilmente condotti al pascolo dal singolo guardiano (28).

10. Nei pascoli naturali di proprietà degli enti pubblici il pascolamento può essere effettuato solo dal bestiame di proprietà del concessionario o aggiudicatario. Questi ultimi non possono a nessun titolo concedere a terzi l'utilizzazione del pascolo a pena di revoca della concessione.

11. In nessun caso è consentito effettuare la ripulitura dei pascoli mediante uso del fuoco.

12. Nei terreni saldi percorsi da incendio l'esercizio del pascolo è vietato per i cinque anni successivi all'evento.

13. I Comuni e gli altri enti locali proprietari di pascoli, anche se soggetti agli usi civici, adottano propri regolamenti per l'utilizzazione degli stessi. Detti regolamenti non possono però derogare alle disposizioni della presente legge, né a quelle del regolamento di cui all'articolo 5.

14. Nei casi di cui al comma 13 laddove siano ancora in vigore i regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) e quelli adottati ai sensi del Capo II del Titolo II del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) sono adeguati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5, entro centottanta giorni dalla rispettiva entrata in vigore. Decorso tale termine, le disposizioni della presente legge e del regolamento si sostituiscono a quelle corrispondenti dei regolamenti comunali.

(28) Vedi, anche, regolamento emanato con *D.P.G.R. 12 novembre 2015, n. 7/Reg.*

Articolo 43 Prodotti secondari del bosco e del pascolo.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco e dei pascoli, tra gli altri, i funghi, i tartufi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more di rovo, le bacche di ginepro, gli asparagi selvatici, gli orapi o spinaci selvatici.

2. La raccolta dei funghi e dei tartufi è regolata dalle leggi regionali vigenti in materia.

3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco e dei pascoli, anche diversi rispetto a quelli menzionati nel comma 1, è consentita entro i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 44 Lotta fitosanitaria.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. I boschi e gli impianti di arboricoltura da legno gravemente danneggiati da parassiti o da altre cause avverse sono assoggettati, al fine di ripristinare la loro efficienza biologica e produttiva, ad interventi selvicolturali di recupero; gli interventi sono previsti dai programmi regionali di finanziamento secondo specifiche priorità.

2. I proprietari, i possessori o detentori secondo le forme di legge di boschi e di impianti di arboricoltura da legno sono obbligati a dare immediata comunicazione di fitopatie in corso al Servizio fitosanitario regionale e al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, che decide se attivare interventi diretti o se prescriverli all'interessato.

Articolo 45 Circolazione su strada e fuori strada (33).**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna (29).
 2. La realizzazione delle opere necessarie ad impedire l'accesso è a carico dei gestori o dei proprietari delle aree servite, che possono a tal fine avvalersi di eventuali provvidenze previste in programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari nonché dei fondi eventualmente accantonati per miglitorie boschive.
 3. Sulla viabilità di cui all'articolo 37 è consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame.
 4. Sono inoltre consentiti, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali (30).
 5. Nel proporre al Servizio regionale di cui all'articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, il comune individua la viabilità sulla quale intende autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica anche diversa da quelle di cui ai commi 3 e 4. Per la viabilità così individuata, il comune, con apposito regolamento, stabilisce il contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito, nonché i periodi dell'anno durante i quali il transito e la sosta dei mezzi stessi sono consentiti.
 6. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000.
 7. Sono fatte salve le esigenze di pubblica utilità e sono eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro cinque metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili. In conformità con quanto previsto dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada), sulle restanti strade, è consentita la circolazione e la sosta entro i tre metri lineari dai rispettivi cigli (31).
- 7-bis. I Comuni possono prevedere spazi idonei destinati alla sosta temporanea per il traffico normale e turistico (32).

(29) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Le strade e piste di cui all'articolo 37, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere chiuse al transito di automezzi e mezzi meccanizzati entro dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge."

(30) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 2, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "4. È inoltre consentita, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui al comma 1 in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili."

(31) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 3, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "7. Nei boschi e sui pascoli sono proibite la circolazione e la sosta di automezzi o mezzi meccanici al di fuori delle strade e piste esistenti, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità ed eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro 3 metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili."

(32) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 4, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

(33) Vedi, anche, la Det. reg. 4 settembre 2018, n. DPD021/74.

Capo II

Tutela degli alberi e dei boschi monumentali e vetusti, delle formazioni fuori foresta

Articolo 46 Alberi monumentali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Nel territorio della Regione sono alberi monumentali quelli definiti tali dall'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L. 10/2013 a redigere e trasmettere al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali, censiti dai comuni sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Al fine di valorizzare il patrimonio arboreo di cui al comma 1, le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.

4. Il vincolo di cui al comma 2 permane anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.

Articolo 47 Boschi monumentali e boschi vetusti.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro a maturità è riconosciuto monumentale secondo la definizione di cui all'articolo 46.

2. Sono riconosciuti come boschi vetusti le aree boscate dove il disturbo antropico è assente o trascurabile, caratterizzate da una dinamica naturale che determina al loro interno la presenza di tutte le fasi di rigenerazione, compresa quella senescente costituita da esemplari di notevoli dimensioni ed età, di legno morto costituito da alberi morti in piedi, rami ed alberi a terra, con flora coerente con il contesto biogeografico e presenza di specie altamente specializzate e di specie legate ai microhabitat determinati dall'eterogeneità strutturale.

3. La gestione e la conservazione dei boschi di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo specifiche disposizioni contenute all'interno dei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e, in loro assenza, detti boschi sono comunque protetti da fenomeni di disturbo antropico e lasciati all'evoluzione naturale; nel regolamento di cui all'articolo 5 sono determinate le attività in essi vietate.

Articolo 48 Tutela dei boschi monumentali e vetusti.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento dei boschi monumentali e vetusti ed istituisce il Registro regionale dei boschi monumentali e dei boschi vetusti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce le specifiche modalità per il rilievo, la descrizione e la cartografia dei boschi di cui all'articolo 47.

3. Per il censimento di cui al comma 1 è competente il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, che provvede anche alla tenuta e all'aggiornamento del registro di cui al comma 1.

4. L'inserimento dei boschi di cui all'articolo 47 nel Registro di cui al comma 1 avviene d'iniziativa del dirigente di cui all'articolo 7 o su richiesta, da formularsi al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2.

5. La richiesta di cui al comma 4 può essere formulata da enti locali, enti gestori di aree naturali protette, associazioni, singoli cittadini.

6. Il riconoscimento della qualifica di bosco monumentale e di bosco vetusto e l'inserimento nel Registro di cui al comma 1 avviene con provvedimento del dirigente di cui all'articolo 7 previa istruttoria svolta dal Servizio, e su parere vincolante di apposita Commissione Tecnico-Scientifica.

7. La Commissione di cui al comma 6 ha durata pari a cinque anni ed è nominata con provvedimento del Direttore della Direzione competente in materia di politiche forestali, nel cui ambito è disciplinato il funzionamento della stessa, i cui componenti sono:

- a) il Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali, che la presiede;
- b) un funzionario tecnico di categoria apicale del Servizio competente in materia di politiche forestali;
- c) un funzionario tecnico di categoria apicale del Servizio competente in materia di politiche ambientali;
- d) un professore ordinario dell'università degli studi di L'Aquila con particolare competenza in materia di botanica;
- e) un funzionario del Corpo forestale dello Stato con particolare competenza ed esperienza in materia forestale ed ambientale;
- f) un funzionario di area tecnica congiuntamente individuato dagli enti gestori dei parchi naturali ricadenti nel territorio regionale.

8. I componenti della Commissione di cui al comma 7 partecipano alle attività della stessa a titolo gratuito.

9. Il Servizio di cui all'articolo 6, *comma 2*, provvede a notificare ai proprietari di boschi monumentali e vetusti di cui all'articolo 47 l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

Articolo 49 Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Regione promuove la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.

2. La Giunta regionale, di concerto con ANCI e UPI Abruzzo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri a carico del bilancio regionale, che entro novanta giorni decorrenti dal suo insediamento predispone uno schema di "Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde urbano" nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nei comuni della Regione.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 è coordinato dal Dirigente del Servizio di cui all'articolo 6, *comma 2* ed è composto da: un dipendente di categoria apicale dello stesso servizio, un dipendente di categoria apicale della Direzione regionale competente in materia di urbanistica, un funzionario del Corpo forestale dello Stato, un esperto individuato dall'ANCI Abruzzo, un esperto individuato dall'UPI Abruzzo.

4. I comuni che non adottano il regolamento di cui al comma 2 sono esclusi dagli incentivi concessi con fondi pubblici per l'incremento ed il miglioramento del verde urbano e periurbano.

5. I provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni di cui al presente articolo sono di competenza del comune nel cui territorio le stesse ricadono.

Articolo 50 Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente di cui all'articolo 7 sono vietati l'abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani.

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce, in funzione delle specie, il diametro oltre il quale operano i divieti di cui al comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, i divieti di cui al comma 1 valgono per le piante forestali appartenenti ai generi Quercus, Pinus, Acer, Fraxinus, Cupressus, Sorbus, Prunus e Juglans con diametro a petto d'uomo superiore a 40 centimetri.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative all'abbattimento, nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- b) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- c) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria.

4. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento, nei seguenti casi:

- a) diradamento di filari o gruppi volti a migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del popolamento;
- b) utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante;
- c) piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;
- d) piante irrimediabilmente danneggiate da cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate;
- e) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- f) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

5. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di costruzioni edilizie, di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi per i quali non sussistono soluzioni alternative all'abbattimento, specificandone le ragioni.

6. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla stessa specie dell'albero abbattuto e l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

7. Gli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 possono prevedere interventi di tutela e sviluppo delle piante di cui al comma 1 e indicare le risorse finanziarie per realizzarli.

Articolo 51 Arboricoltura da legno.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. L'arboricoltura da legno è finalizzata alla coltivazione, in terreni non boscati, di specie forestali per la produzione intensiva di assortimenti legnosi di pregio e di biomasse vegetali.

2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato, né comporta la sua soggezione al vincolo idrogeologico; la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale e non è soggetta alla normativa stabilita dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5, fatte salve le disposizioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e la lotta fitosanitaria.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno di superficie superiore a duemila metri quadrati o provvedere all'espianto ne dà preventiva comunicazione al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, indicando gli estremi catastali del terreno interessato, la o le specie utilizzate e il sesto di impianto adottato.

4. L'inventario degli impianti di arboricoltura da legno è parte integrante dell'Inventario forestale regionale, di cui all'articolo 16.

Capo III

Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 52 Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (34).

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Regione, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Protezione civile, programma le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi secondo quanto previsto dal Piano

regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. L'attività di prevenzione è volta a ridurre le cause ed il potenziale d'innesco degli incendi boschivi mediante sistemi e mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio, utilizzo di tecnologie per il monitoraggio del territorio, approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva, attività informative e formative.

3. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 può prevedere la concessione di incentivi a privati o enti pubblici per operazioni di pulizia, interventi selvicolturali ed altre opere finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le province ed i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di protezione civile.

5. I sindaci, quali autorità locali di Pubblica sicurezza e Protezione civile sono obbligati ad assumere ogni utile iniziativa per la prevenzione degli incendi di interfaccia ricorrendo alla pianificazione comunale di emergenza e, ove necessario, all'emanazione di apposite ordinanze rivolte ai proprietari o possessori di terreni posti in prossimità di agglomerati urbani.

6. Su autorizzazione del dirigente di cui all'articolo 7 di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Protezione civile e sentito il CfS, nei boschi può essere consentito l'uso del fuoco sia per finalità di prevenzione degli incendi (fuoco prescritto) sia per la lotta agli incendi (controfuoco). Modalità, condizioni e individuazione del soggetto responsabile sono definite nel piano di cui all'articolo 53.

7. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

8. Ai fini della lotta attiva contro gli incendi boschivi come definiti dall'articolo 2 della legge 353/2000 la Direzione regionale competente in materia di protezione civile, sulla base dell'andamento climatico stagionale e delle condizioni della vegetazione forestale, propone all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio.

9. Contestualmente all'inizio della campagna annuale antincendio e sino alla sua conclusione è insediata, presso la sala operativa regionale di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L. 353/2000, la Sala operativa unificata permanente (SOUP).

10. Alla SOUP è affidato il coordinamento di tutti i soggetti aventi competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché il coordinamento con le strutture statali competenti in materia e, in particolare, con il Centro operativo aereo unificato (COAU), di cui all'articolo 7, comma 2, della l. 353/2000.

11. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono assicurati direttamente dalla struttura regionale di Protezione civile, che provvede anche all'attivazione delle associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte all'albo regionale previsto nelle vigenti disposizioni regionali.

12. Per il coordinamento e l'attuazione degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Abruzzo può avvalersi, tramite la stipula di convenzioni o appositi accordi di programma, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di accordi di programma definiti tra i due corpi a livello statale.

(34) Vedi, anche, l' *O.P.Reg. 21 giugno 2022, n. 9*.

Articolo 53 Piano antincendio regionale.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile provvede annualmente all'aggiornamento del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3 della l. 353/2000 ed in conformità alle linee guida contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2001, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

2. La Direzione di cui al comma 1 convoca apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e la Direzione competente in materia di politiche

forestali allo scopo di acquisire informazioni e di discutere sulle problematiche territoriali inerenti gli incendi boschivi nonché di definire gli interventi di pianificazione, individuando gli obiettivi prioritari da perseguire.

3. Il piano regionale, in osservanza delle disposizioni legislative regionali e nazionali vigenti in materia di lotta agli incendi boschivi e protezione civile, individua le competenze di ciascun ente territoriale nella previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

4. La Regione attua le proprie competenze direttamente o mediante la stipula di convenzioni o appositi accordi di programma con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le associazioni di volontariato ed altri soggetti o istituzioni all'uopo individuati.

Articolo 54 Pianificazione antincendio nelle aree protette.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Per le aree naturali protette regionali, il Piano di cui all'articolo precedente è integrato da un'apposita sezione, definita d'intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi e sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato presenti sul territorio regionale, il piano di cui all'articolo 53 è integrato dal piano adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 353/2000.

Articolo 55 Attività formative ed informative.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Direzione regionale competente in materia di Protezione civile d'intesa con il Servizio di cui all'articolo 6, *comma 2* e compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio regionale individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità di integrazione dei programmi scolastici di ogni ordine e grado volte ad accrescere e promuovere l'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, con particolare riferimento alla previsione e prevenzione degli incendi boschivi.

2. Al fine di tutelare i territori ricadenti nei parchi nazionali la stessa Direzione, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, organizza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche associandosi con le confinanti regioni Marche, Lazio, e Molise, corsi di formazione permanente e ricorrente con cadenza annuale a carattere teorico-pratico, rivolti alla preparazione dei soggetti coinvolti in attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

3. La Direzione di cui al comma 1 appronta annualmente un manifesto informativo diretto alla popolazione sulle cause determinanti l'insorgere di incendio e sulle norme comportamentali da rispettare in caso di pericolo, e lo dirama a tutti i comuni del territorio regionale affinché esso resti affisso all'albo pretorio di ciascuno di essi dal 1° aprile al 30 ottobre di ogni anno.

Articolo 56 Divieti e prescrizioni.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c) della L. 353/2000 tutti i boschi, come definiti dall'articolo 3 della presente legge, sono considerati aree a rischio di incendio boschivo ed è pertanto vietato a chiunque accendere fuochi al loro interno e a distanza inferiore a metri lineari 100 dai loro margini al di fuori di aree appositamente attrezzate.

2. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 della L. 353/2000 e dell'articolo 42 della presente legge.

3. Le specifiche autorizzazioni per le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale da realizzarsi con fondi pubblici nelle aree percorse da incendio di cui all'articolo 10, comma 1, della l. 353/2000 sono concesse, per le superfici non ricomprese nelle aree protette statali, dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, previa istruttoria delle relative istanze.

4. Durante il "Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

a) è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

b) è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;

c) nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte;

d) nelle discariche è vietato procedere alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;

e) è fatto obbligo al gestore della discarica di procedere all'immediato spegnimento di eventuali incendi che dovessero comunque insorgervi;

f) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco;

g) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

5. Deroche specifiche possono essere concesse dal dirigente di cui all'articolo 7 per l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza, secondo modalità e condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. I comandi militari e di polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.

Capo IV

Materiale forestale di moltiplicazione

Articolo 57 Materiale forestale di moltiplicazione.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Regione persegue la conservazione della biodiversità e la tutela delle risorse genetiche forestali autoctone; a tal fine promuove l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie costituenti gli ecosistemi forestali regionali e, in applicazione del D.Lgs. n. 386/2003 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) per fini forestali.

2. Sono individuati quali fini forestali ai sensi della presente legge tutte le attività relative all'imboschimento, al rimboschimento, all'arboricoltura da legno, all'arboricoltura per biomasse, alla tartuficoltura, al restauro forestale, alla rinaturalizzazione, alla sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Il materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è prodotto, commercializzato o comunque ceduto in conformità alla Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e del D.Lgs. n. 386/2003 di attuazione della medesima.

4. Le norme di cui alla presente legge si applicano alle specie elencate nell'Allegato 1 del D.Lgs. 386/2003; la Giunta regionale con proprio provvedimento può individuare, in aggiunta a tali specie, altre specie autoctone o naturalizzate di interesse regionale cui estendere le norme della presente legge.

5. La Regione Abruzzo in qualità di Organismo ufficiale ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 386/2003 provvede attraverso i Servizi della Direzione regionale competente in materia a svolgere le seguenti attività:

a) tenuta del Registro regionale dei produttori di materiali forestali;

b) rilascio dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di MFM;

c) istruttoria delle richieste di autorizzazione alla raccolta di MFM e rilascio dei Certificati principali d'identità di soprassuoli fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni;

d) vigilanza e controllo fitosanitario sui MFM e relative ispezioni ufficiali presso le strutture vivaistiche autorizzate;

e) rilascio dell'autorizzazione all'importazione di MFM;

- f) ammissione dei MFM alle categorie commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 386/2003;
- g) delimitazione delle regioni di provenienza;
- h) tenuta dei registri dei materiali di base (MB);
- i) definizione e aggiornamento dei disciplinari di gestione dei materiali di base;
- j) organizzazione della raccolta di MFM e gestione dei popolamenti per la raccolta dei semi e dei frutti forestali;
- k) attuazione di progetti di ricerca per la gestione, tutela e conservazione delle risorse genetiche forestali in collaborazione con enti di ricerca.

6. Il Corpo forestale dello Stato esplica, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 386/2003, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) le attività di vigilanza e controllo in materia di MFM nonché altre eventuali attività previste nell'ambito della Convenzione di cui all'articolo 8 della presente legge.

7. Qualora si debba far ricorso ad impianti artificiali per il restauro forestale, la rinnovazione, la ricostituzione, il rinfoltimento o ampliamento dei boschi è ammesso esclusivamente l'uso di materiale vegetale di moltiplicazione proveniente dalle regioni di provenienza di cui al comma 5, lettera g), che rimane soggetto a controllo di provenienza e certificazione.

8. Le agevolazioni ed i contributi previsti da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, in materia di miglioramenti boschivi ed a sostegno della selvicoltura sono concessi prioritariamente ai proprietari o possessori ai sensi delle norme vigenti di boschi iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'articolo 58.

9. Le agevolazioni ed i contributi previsti da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, interventi di restauro forestale ed interventi di ingegneria naturalistica che prevedano l'utilizzo di materiale vegetale vivo sono concessi esclusivamente se in tali attività sono utilizzati materiali provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'articolo 58.

10. Il competente Servizio della Giunta regionale può autorizzare, esclusivamente per finalità sperimentali e di ricerca, su formale richiesta e previo conforme parere della Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 61, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 227/2001 all'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione in deroga alle disposizioni di cui al presente Capo.

Articolo 58 Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB).

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. È istituito, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 386/2003 e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre 2002 relativo alle modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base, il Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB).

2. Il Registro regionale dei materiali forestali di base è costituito dall'elenco dei Materiali forestali di base presenti sul territorio regionale ed ammessi alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie inserite nell'Allegato I del D.Lgs. n. 386/2003, distinti nelle categorie: identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati.

3. Il Registro regionale dei materiali forestali di base è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Fonti di seme, soprassuoli ed aree di raccolta;
- b) Arboreti da seme;
- c) Genitori;
- d) Cloni;
- e) Miscugli di cloni;
- f) Atlante delle regioni di provenienza.

4. I materiali di base o "unità di ammissione" sono iscritti in relazione alle proprie caratteristiche nella specifica Sezione del Reg. reg.MFB; le singole "unità di ammissione" sono descritte secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 386/2003 e contraddistinte con un codice ufficiale progressivo di identificazione non modificabile lungo tutta la filiera vivaistica.

5. I boschi da seme presenti sul territorio della Regione Abruzzo già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme (LNBS) ex legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi

e piante di rimboschimento) sono iscritti provvisoriamente d'ufficio al Registro Regionale e conservano temporaneamente la numerazione identificativa originaria.

6. La Regione, attraverso i Servizi della Direzione regionale competente in materia, provvede, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 386/2003, ad inviare al competente organo presso il Ministero per le Politiche alimentari, agricole e forestali le caratteristiche di ogni singola unità di ammissione e a comunicare gli aggiornamenti successivi.

7. Al fine di assicurare le migliori condizioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio genetico forestale autoctono, la Regione promuove la corretta gestione degli arboreti e delle piante da seme iscritti nel registro regionale, nonché l'individuazione e la selezione di nuovi Materiali di Base.

8. Con propria deliberazione la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'iscrizione al Registro regionale dei materiali forestali di base, per la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale, per l'aggiornamento delle regioni di provenienza, nonché per la raccolta, conservazione e controllo dei Materiali forestali di moltiplicazione.

9. All'adozione degli atti inerenti l'attuazione della deliberazione di cui al comma 8 provvede il Dirigente del competente Servizio della Giunta regionale.

10. In attuazione dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 386/2003 è approvata la cartografia delle regioni di provenienza di cui all'allegato I alla presente legge.

Articolo 59 Attività vivaistica forestale.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. È considerata attività vivaistica forestale la produzione e la distribuzione a qualsiasi titolo e per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 57 di piante forestali e di altro Materiale forestale di moltiplicazione, compresi gli strobili, i frutti forestali e le sementi nonché il prelievo, in aree boscate, di piante provenienti da espianti autorizzati o di altro materiale di moltiplicazione.

2. L'attività vivaistica forestale può essere esercitata unitamente ad altra attività vivaistica ed è comunque soggetta, oltre che alle norme di cui alla presente legge, alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 386/2003 e alla disciplina e alle procedure previste dalla normativa fitosanitaria con particolare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 attuativo della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

3. Nell'ambito del Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 214/2005 è istituito il registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 386/2003, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dello stesso.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 3, le modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni, i requisiti dei produttori, i modelli per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione nonché gli obblighi e gli adempimenti a carico dei produttori.

Articolo 60 Alberi di natale ed altri MFM non destinati a fini forestali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La produzione vivaistica di conifere destinate ad albero di Natale è soggetta, qualora le stesse siano poi utilizzate per i fini di cui all'articolo 57, comma 2, alle norme della presente legge.

2. Il trasporto e la commercializzazione di conifere e dei loro cimali destinati ad albero di Natale provenienti da attività selvicolturali sono subordinati ad attestazione di provenienza rilasciata dal competente Servizio della Giunta regionale che, con proprio provvedimento, approva la modulistica e le procedure per il rilascio.

3. Le piante e i cimali destinati ad albero di Natale sono muniti di contrassegno, che ne attesta la provenienza.

4. È fatto divieto di trasportare e commercializzare conifere dotate di apparato radicale non provenienti da attività di coltivazione in vivaio.

5. La disciplina di cui al presente capo non si applica ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e parti di piante per i quali è provato che non sono destinati a fini forestali; per essi è fatto obbligo alle ditte che li detengono o commercializzano apporre etichette o cartellini recanti la dicitura "non per fini forestali".

Articolo 61 Commissione tecnico-consultiva.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia è istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.

2. La Commissione tecnico-consultiva esprime pareri non vincolanti e formula proposte:

- a) sull'individuazione delle specie di cui all'articolo 57, comma 4 ;
- b) sulle iscrizioni nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'articolo 58 e sulle cancellazioni dallo stesso;
- c) sui disciplinari o piani di gestione dei materiali di base iscritti nel registro regionale;
- d) sul sistema autorizzativo e di controllo regionale e sulla modulistica adottata;
- e) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'articolo 57 ;
- f) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni formulate dagli organi di vigilanza a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti.

3. La Commissione tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale. Ai componenti della commissione tecnico-consultiva non spetta alcun compenso e rimborso spese (35).

4. [La Commissione può avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, ogni qualvolta lo ritenga utile, di ricercatori esperti a livello universitario nelle materie trattate, di rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Regione Abruzzo, delle Associazioni vivaistiche e di rappresentanti degli Enti di gestione delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale] (36).

5. [Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale per la partecipazione alle sedute dello stesso spetta il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata] (36).

(35) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "3. La Commissione tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente in materia di politiche forestali ed è composta: a) dal Dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali, che la presiede; b) da un dipendente di categoria apicale del Servizio di cui sopra, con funzioni di segretario; c) da un dipendente di categoria apicale del Servizio della Giunta regionale competente in materia fitosanitaria; d) da un funzionario del Corpo forestale dello Stato designato dal Comando regionale; e) da un ricercatore del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la selvicoltura (CRA-SEL) di Arezzo; f) da un docente esperto della realtà forestale abruzzese dell'Università de L'Aquila."

(36) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 2, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* , a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge).

Articolo 62 Vivaistica pubblica - Vivai forestali regionali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La Regione, per conseguire l'incremento e il miglioramento del patrimonio forestale regionale nonché al fine di conseguire gli obiettivi della presente legge, sostiene gli oneri per la gestione dei vivai forestali di proprietà regionale.

2. I vivai forestali regionali:

a) producono materiale di propagazione destinato alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie;

b) producono materiale vivaistico per la conservazione e diffusione del patrimonio genetico vegetale regionale;

c) forniscono gratuitamente ai Comuni le piante richieste per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) e per la celebrazione della Festa dell'Albero di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

d) costituiscono e provvedono alla gestione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione forestale appartenenti alle categorie selezionati, qualificati, controllati.

3. L'attività dei vivai forestali regionali è regolata, fino all'approvazione del Piano forestale regionale di cui all'articolo 10, da un programma triennale, redatto dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, e approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono previste le attività da realizzare nel triennio di validità avvalendosi dei fondi all'uso destinati nel bilancio regionale, dei fondi provenienti dall'attività vivaistica stessa, nonché di eventuali fondi nazionali e comunitari.

4. Nel programma di cui al comma 3 sono definite le esigenze in materia di personale da assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a mesi sei nell'arco dell'anno, per le attività di carattere stagionale da svolgere nei vivai, quantificandone i relativi oneri, compatibilmente con la normativa statale volta, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, a limitare l'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

5. All'assunzione del personale a tempo determinato di cui al comma 4 e agli adempimenti consequenziali provvede, su richiesta del Servizio di cui all'articolo 6 comma 2, la Direzione competente in materia di personale, nel limite massimo di spesa dello stanziamento annualmente iscritto sul capitolo 07.01.002 - 111412 denominato "Spese attività vivaistica".

6. La fornitura di materiali forestali di moltiplicazione e di materiali comunque prodotti nei vivai forestali regionali a favore di privati è subordinata al versamento di un contributo pari alla media delle spese di produzione sostenute dal complesso dei vivai forestali regionali; gli enti pubblici sono soggetti alla corresponsione di un contributo pari al massimo al 70 per cento della media delle spese di produzione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2 lettera c).

7. Il contributo di cui al comma 6 è versato mediante accreditamento su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo "Attività vivaistiche", con iscrizione sul capitolo di entrata 31102 e sul capitolo di spesa 111412 del bilancio regionale con vincolo di destinazione alla gestione e miglioramento dei vivai forestali regionali.

8. Il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, provvede a determinare la media delle spese di cui al comma 6 al fine di redigere un apposito listino dei materiali disponibili presso i vivai forestali regionali; gli importi sono aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice FOI elaborato dall'Istat.

TITOLO VIII

Danno forestale e sanzioni amministrative

Articolo 63 Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5 nonché l'accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività, limitatamente al territorio e nell'ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria (37).

2. La valutazione del danno forestale e della conseguente sanzione amministrativa è effettuata da personale con specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato specificatamente formato.

3. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. L'ufficio regionale competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3, della L. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è l'ente competente così come individuato dalla presente legge (39).

5. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11, ad eccezione degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione all'articolo 30, comma 5-ter, che sono versati al comune competente per lo svolgimento delle medesime attività (38).

(37) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 27 marzo 2014, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

(38) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5* e dall' *art. 9, comma 5, lettera b), L.R. 22 agosto 2022, n. 24*, a decorrere dal 27 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 29, comma 1*, della medesima legge).

(39) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 5, lettera a), L.R. 22 agosto 2022, n. 24*, a decorrere dal 27 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

Articolo 64 Rivalutazione.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) verificatasi nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, con arrotondamento degli importi edittali nel minimo e nel massimo all'euro inferiore.

2. Entro il 20 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio il Servizio di cui all'articolo 6 *comma 2* aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.

Articolo 65 Danno forestale.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Si definisce danno forestale qualsiasi forma accertabile e misurabile di alterazione della consistenza e della densità del bosco in conseguenza di violazione di norme, prescrizioni o provvedimenti amministrativi relativi alle attività di cui alla presente legge.

Articolo 66 Taglio di piante - tabelle per la determinazione delle sanzioni.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La determinazione dell'importo delle sanzioni per il taglio di piante e polloni di cui ai successivi articoli è effettuata sulla base delle tariffe di cui all'allegato II alla presente legge, redatte con riferimento al valore di mercato del legname della specie sottoposta a taglio in funzione degli assortimenti di maggior valore e senza alcuna detrazione per spese di taglio, allestimento, esbosco e trasporto.

2. Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto, per i castagni da frutto e per le matricine dei boschi cedui di cui alla Tabella A dell' *allegato II* sono compilate per ciascuna specie o gruppo di specie e determinano, in funzione del diametro misurato a metri 1,30 da terra, i valori minimo e massimo per singola pianta.

3. Le tariffe per i boschi cedui di cui alla Tabella B dell' *allegato II* determinano i valori minimo e massimo per ciascun assortimento utile ritraibile dal taglio.

Articolo 67 Taglio di piante - accertamento e calcolo delle sanzioni.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Per le violazioni alle norme sul taglio di soggetti arborei come regolamentato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5 sono considerati i soggetti abbattuti o sradicati in più rispetto a quelli consentiti o autorizzati nonché quelli abbattuti o sradicati in epoca non consentita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i soggetti arborei che, pur non essendo abbattuti o sradicati, risultino qualitativamente non idonei, secondo le specifiche contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, alla funzione per la quale sono stati riservati.

3. Nei boschi cedui a regime, nei boschi cedui avviati all'alto fusto e nelle fustaie coetanee di origine gamica o agamica fino alla fase di perticaia la valutazione del danno forestale è effettuata mediante campionamento per aree di saggio, delimitate fisicamente, rappresentanti almeno il 5 per cento della superficie interessata dal taglio.

4. Nelle formazioni non elencate al comma 3 la valutazione del danno forestale è effettuata mediante rilievo sull'intera superficie interessata dal taglio. Su richiesta motivata, il dirigente di cui all'articolo 7 può autorizzare un campionamento per aree di saggio, delimitate fisicamente, rappresentanti almeno il 10 per cento della superficie interessata dal taglio.

5. Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute siano state distrutte, il diametro di queste ultime è determinato con riferimento a piante di sviluppo e dimensioni simili a quelle distrutte o, in mancanza, a boschi di composizione e sviluppo simili a quello nel quale è accertata l'infrazione.

6. Le piante recanti danni da scortecciatura, capitozzatura, recisione di rami, incisione e amputazione di radici, incendio, pascolo ed altri, quando il danno arrecato possa determinare deperimento e morte delle stesse sono assimilate ai soggetti di cui al comma 1.

7. I danni arrecati al bosco da bestiame d'allevamento di qualunque specie, fatte salve le sanzioni specificamente previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 75 in funzione del numero dei capi immessi al pascolo, è sanzionato con riferimento alla quantità di fieno normale giornalmente consumata dal singolo capo, applicando il triplo del prezzo riportato nei mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato.

8. L'importo della sanzione di cui al comma 7 è determinato applicando i seguenti valori minimi e massimi: da Kg 10 a kg 20 di fieno normale per ogni capo bovino o equino adulto; da kg 5 a kg 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; da kg 1,5 a kg 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

Articolo 68 Sanzioni amministrative per mancata attuazione del piano di coltura e conservazione.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Chiunque successivamente alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati gli interventi pubblici di cui all'articolo 24 comma 2 non ottemperi alle previsioni contenute nel Piano di coltura di cui all'articolo 25 comma 3 è punito con la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro per ettaro di superficie o sua frazione o altra unità di misura idonea.

Articolo 69 Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 30, realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione (40).

2. Alla sanzione di cui al comma 1, per la parte eccedente il titolo abilitativo, è soggetto anche chi, pur munito di autorizzazione, esegua i lavori in difformità dalla stessa.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'articolo 30.

4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 30 comma 7 realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 in mancanza della dovuta comunicazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00.

5. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale; in caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese.

6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate a chiunque abbia proceduto alla realizzazione di viabilità in violazione a quanto disposto dall'articolo 37.

(40) Comma dapprima modificato dall' art. 10, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5 e poi così sostituito dall' art. 37, comma 4, L.R. 29 novembre 2021, n. 23, a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell' art. 60, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 30 commi 5 e 5-bis realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione.».

Articolo 70 Sanzioni amministrative per trasformazione del bosco.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 31 comma 2 effettui interventi sui boschi come definiti all'articolo 3 in qualsiasi stadio di sviluppo al fine di trasformarli e cambiarne la destinazione del suolo senza la prescritta autorizzazione è punito cumulativamente con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione e con le sanzioni proporzionali previste per i movimenti terra di cui all'articolo 69, per lo sradicamento di piante e ceppaie di cui all'articolo 83, comma 1 lettera a) e per l'eliminazione del soprassuolo boscato sulla base delle procedure indicate negli articoli 66 e 67.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono parimenti comminate a chiunque non realizzi le misure di compensazione indicate nell'autorizzazione di cui all'articolo 32, ovvero realizzi le stesse in difformità dalle modalità prescritte.

Articolo 71 Sanzioni amministrative per violazione di divieti.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 33 comma 1, lettera a) e dall'articolo 41 effettui la conversione di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti da frutto in cedui è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo composto;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 ad euro 6.000,00, per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo semplice.

2. Chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 33 comma 1, lettera b) effettui la conversione di cedui composti in cedui semplici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

3. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 33 comma 1, lettera c) effettui la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 33 comma 1, lettera d) effettui l'utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al doppio del turno minimo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 4.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

5. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 33 comma 1, lettera e) e dall'articolo 34 comma 2 lettera h) effettui il taglio raso inteso come taglio totale del soprassuolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

6. Ai responsabili delle violazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inoltre comminate le sanzioni di cui agli articoli 66 e 67.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi da 1 a 5 siano commesse nei boschi in situazione speciale di cui all'articolo 40 le sanzioni sono raddoppiate.

Articolo 72 Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni, dichiarazioni ed autorizzazioni per tagli colturali.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 35 commi 1 e 2 e dall'articolo 41 esegua lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui i lavori siano eseguiti in assenza della prescritta comunicazione;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00, nel caso in cui i lavori siano avviati in data antecedente ai termini di cui all'articolo 35, comma 3.

2. Chiunque esegua interventi selvicolturali in boschi non oggetto di pianificazione in violazione a quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno o frazione per le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 3 lett. a);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi di cui all'articolo 35, comma 3 lett. b);

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi di cui all'articolo 35, comma 3 lett. c);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi in cui i lavori siano eseguiti in contiguità o a distanza inferiore a quella stabilita dall'articolo 35, comma 10.

3. Chiunque esegua il taglio dei boschi al di fuori delle epoche stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata per tutta la massa legnosa ricavata sulla base delle tabelle A e B di cui all'articolo 66 della presente legge.

4. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse all'interno delle zone SIC e ZPS di cui all'articolo 15, comma 1, delle zone di cui all'articolo 47 o nei boschi in situazione speciale di cui all'articolo 40 le sanzioni sono aumentate del doppio.

5. Qualora il dirigente di cui all'articolo 7 non impartisca prescrizioni nei termini stabiliti dall'articolo 35, commi 4 e 5, e nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo sia riscontrato che le informazioni contenute nella comunicazione, dichiarazione o istanza e negli atti ad esse allegati non sono veritiere è disposta l'immediata sospensione dei lavori e, in aggiunta alle sanzioni penali per false o mendaci dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 66, 67 e 71.

Articolo 73 Sanzioni amministrative per taglio ed estirpazione di arbusti.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Chiunque proceda, all'interno dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, al taglio o all'estirpazione di arbusti e cespugli in assenza delle autorizzazioni previste dall'articolo 39 o in difformità dalle stesse, è punito con il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per ogni mille metri quadrati o frazione.

2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40, *comma 2*, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono raddoppiate.

Articolo 74 Sanzioni amministrative relative ai castagneti.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Chiunque all'interno dei castagneti esegua lavori in difformità da quanto disposto dall'articolo 41 e dal regolamento di cui all'articolo 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 71 e 72 .

2. La mancata realizzazione nei termini stabiliti delle operazioni di innesto previste nella comunicazione, progetto di taglio, piano di coltura e conservazione ovvero prescritte dal dirigente di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 100,00 per ogni soggetto non innestato.

Articolo 75 Sanzioni amministrative relative al pascolo.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Il legale rappresentante degli enti pubblici che autorizzino il pascolo nei propri boschi senza aver provveduto all'istituzione del registro di cui all'articolo 42 *comma 5* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00; la sanzione è ridotta della metà nel caso in cui, pur avendo l'Ente provveduto all'istituzione del registro, ne sia stato omesso l'aggiornamento alla data di immissione al pascolo.

2. Il legale rappresentante degli enti pubblici che autorizzi il pascolo o conceda la fida pascolo in mancanza della prescritta pianificazione di cui al comma 8 dell'articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00; con la stessa sanzione è punito il legale rappresentante dell'ente che autorizza il pascolo o conceda la fida pascolo in violazione dei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 sulla base di quanto disposto dall'articolo 42 *comma 9* .

3. Chiunque immetta al pascolo bestiame di allevamento o allevi selvaggina all'interno di boschi o terreni ad esso assimilati ovvero in terreni pascolivi o saldi percorsi dal fuoco in violazione dell'articolo 42 , del regolamento di cui all'articolo 5 o delle previsioni dei Piani di cui agli articoli 13 , 14 , 42 *comma 8* , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 60,00 per ogni capo di bestiame immesso o allevato.

4. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione è ridotto a euro 10,00 e il limite massimo a euro 30,00.

5. Nel caso in cui l'immissione al pascolo o l'allevamento avvenga nei boschi percorsi dal fuoco si applicano le disposizioni di cui alla L. 353/2000.

Articolo 76 Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Chiunque in violazione all'articolo 43 raccolga i prodotti secondari del bosco e del pascolo oltre i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, oltre ad essere assoggettato alla confisca del prodotto raccolto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00.

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità della confisca e la destinazione dei prodotti confiscati ai sensi del comma 1.

Articolo 77 Sanzioni amministrative in materia di lotta fitosanitaria.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di comunicare il verificarsi di fitopatie a norma dell'articolo 44 è punito con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.

2. Il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di porre in atto le prescrizioni ricevute per la lotta alle fitopatie è punito con la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

Articolo 78 Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni sulla viabilità.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Il proprietario del fondo o il legale rappresentante dell'ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali principali e secondarie che non provveda alla chiusura delle stesse ai sensi dell'articolo 45 comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni periodo di mesi 6 di mancata osservanza dell'obbligo.

2. Chiunque transiti sulla viabilità forestale di cui all'articolo 37 comma 1 in difformità dall'articolo 45, comma 3 o in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 45, comma 4, è punito con la sanzione da euro 30,00 a euro 300,00.

3. Chiunque al di fuori dei casi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5 transiti e soste al di fuori della viabilità esistente in violazione all'articolo 45, comma 7, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

Articolo 79 Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulle piante isolate, a gruppi o filari.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Chiunque esegua interventi di taglio, potatura o di qualsiasi altro genere sulle formazioni di cui all'articolo 50 in assenza o in difformità dalle previste autorizzazioni o dalle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione stabilita dagli articoli 71, 72 e 83 comma 1 lett. a).

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano, in assenza di specifici regolamenti comunali, anche nei casi di cui all'articolo 49.

3. Nei casi di cui al comma 2 sono competenti a ricevere il versamento delle sanzioni e gli scritti difensivi gli uffici dei comuni nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

Articolo 80 Sanzioni amministrative per violazione delle norme sull'arboricoltura da legno.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Chiunque proceda alla realizzazione o all'espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la prescritta comunicazione di cui all'articolo 51, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

Articolo 81 Sanzioni amministrative per violazione delle norme sugli incendi boschivi.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Chiunque fuori dai casi espressamente previsti dall'articolo 10 della L. 353/2000 e in violazione a quanto disposto dall'articolo 56, comma 4, della presente legge accenda fuochi all'interno di boschi o a distanza inferiore a metri 100 dal loro margine ovvero in violazione dell'articolo 42, comma 11, provveda alla ripulitura di terreni pascolivi e cespugliati con l'uso del fuoco è punito con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

2. Chiunque durante il "Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" si renda responsabile delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti contenuti nell'articolo 56, comma 4, della presente legge è punito con la sanzione di cui alla Legge 353/2000.

Articolo 82 Sanzioni amministrative per violazione delle norme sui materiali forestali di moltiplicazione.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Per le violazioni delle norme contenute nel Capo IV si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 386/2003 e dall'articolo 54 del D.Lgs. 214/2005.

Articolo 83 Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del regolamento.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. Per la violazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 e non sanzionate secondo quanto previsto negli articoli precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 20,00 e massima di euro 60,00:

a) per ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione a quanto stabilito nel regolamento;

b) per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o contrassegno regolamentare di cui all'articolo 60, commi 2 e 3 o per ogni conifera di cui all'articolo 60, comma 4 ;

c) per ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme relative ai boschi affetti da malattie;

d) per ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme relative alla lotta antiparassitaria;

- e) per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità dei tagli;
- f) per ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme relative ai cedui senza matricine;
- g) per ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
- h) per ogni mille metri quadrati o frazione nelle superfici ove sia accertata l'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;
- i) per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione ai divieti e alle disposizioni di cui all'articolo 42, fatta eccezione per il bestiame ovino per il quale il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a euro 7,00 e il limite massimo a euro 25,00;
- j) per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione di opere da eseguirsi in terreni sottoposti ai vincoli di cui alla presente legge, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 lettera j) sono raddoppiati nei casi in cui, per effetto di attività condotte in violazione delle norme di cui alla presente legge, del regolamento di cui all'articolo 5 o delle prescrizioni impartite dal dirigente di cui all'articolo 7, i terreni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge subiscano con danno pubblico denudazioni o perdita di stabilità.
3. Per le violazioni alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento diverse da quelle indicate negli articoli da 63 a 83 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Articolo 84 Norma finanziaria. **In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nella presente legge, quantificati per l'anno 2013 complessivamente in euro 1.050.000,00, trovano capienza nei seguenti capitoli del bilancio regionale che per l'anno in corso presentano i seguenti stanziamenti:

- a) capitolo 07 02 002 - 112346 euro 500.000,00;
- b) capitolo 07 01 002 - 111412 euro 300.000,00;
- c) capitolo 07 01 002 - 111413 euro 150.000,00;
- d) capitolo 07 01 002 - 111414 euro 100.000,00.

2. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*) sui pertinenti capitoli di spesa.

3. Gli oneri derivanti dalla Convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, seguitano a trovare capienza nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Bilancio Regionale; per l'anno 2013 non sono previsti ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 61 si provvede nell'ambito della somma annualmente assegnata alla Direzione competente per materia, quale quota parte dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 01.01.006 - 11425 denominato "Spese per il funzionamento, gettoni di presenza, indennità di missione e trasferta e rimborso spese al personale regionale ed estraneo, di consigli, comitati, collegi e commissioni - L.R. 10 agosto 1973, n. 35" dello stato di previsione della spesa del bilancio; per il corrente esercizio finanziario l'onere è valutato in euro 500,00.

Articolo 85 Prescrizioni di massima e polizia forestale. **In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la Tutela degli ecosistemi silvo-pastorali di cui all'articolo 5 restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

Articolo 86 Piani e programmi in corso.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. I piani e i programmi forestali regionali vigenti mantengono la loro validità fino all'approvazione del Piano forestale regionale di cui all'articolo 10, del Programma forestale triennale di cui all'articolo 11, del Piano di cui all'articolo 21, comma 3, e dei programmi di cui all'articolo 21, comma 4, del programma triennale di cui all'articolo 62.

2. I piani di gestione e di assestamento forestale, i piani dei tagli, i piani di coltura ed ogni altro piano operativo, regolarmente approvati, mantengono la loro validità fino alla rispettiva scadenza, comprese le norme eventualmente in contrasto con la presente legge.

Articolo 87 Amministrazione transitoria della proprietà regionale e degli enti locali.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Fino all'approvazione dei Piani di gestione di cui agli articoli 21 e 22 il patrimonio forestale regionale e degli enti locali è amministrato in conformità alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 88 Procedimenti sanzionatori in corso.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. I procedimenti sanzionatori in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.

2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i relativi proventi, secondo la procedura già in vigore.

Articolo 89 Abrogazioni e modifiche.**In vigore dal 11 gennaio 2014**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di pubblicazione delle disposizioni normative secondarie e dei provvedimenti di esecuzione in essa richiamati, qualora necessari a renderne applicabili le statuizioni, sono abrogate le norme in contrasto con essa. In mancanza di disposizioni previgenti, la Giunta regionale può adottare atti di organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno diretti ad evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al loro utilizzo o alla loro valorizzazione previa acquisizione preventiva di parere favorevole dalla competente commissione consiliare (42).

2. Sono, in particolare, abrogati:

a) il comma 3 dell'articolo 3, i commi 2 e 3 dell'articolo 4, l'articolo 8 e il 4° alinea del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo) e successive modificazioni;

b) la legge regionale 7 luglio 1982, n. 38) Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali);

- c) la legge regionale 14 novembre 1984, n. 77 (Disposizioni attuative dell'art. 31 della L.R. n. 38 del 1982, in materia di forestazione e sistemazione idraulico-forestale. Ecologia);
- d) la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5 (Proroga alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));
- e) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 24 (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 - prorogata con la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5);
- f) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 25 (Istituzione di un fondo regionale di anticipazione per il finanziamento di progetti forestali);
- g) la legge regionale 29 dicembre 1987, n. 100 (Proroga alle L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e L.R. 22 luglio 1986, n. 24, concernenti interventi di forestazione e coltivazione piante officinali. Ecologia);
- h) la legge regionale 12 gennaio 1988, n. 7 (Finanziamento programmi di forestazione);
- i) la legge regionale 1 febbraio 1989, n. 5 (Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38);
- j) la legge regionale 7 marzo 1991, n. 10 (Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));
- k) la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 87 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);
- l) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 103 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);
- m) la legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale);
- n) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1994, n. 28 - "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale");
- o) l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 105 (Modificazione ed integrazione alla L.R. 17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1992, n. 100);
- p) l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali);
- q) l'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale));
- r) l'articolo 111 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
- s) [l'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 (Modifiche all'art. 7 della L.R. n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico)] (41).

(41) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 aprile 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2, comma 1*, della medesima legge).

(42) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5*, a decorrere dal 4 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge medesima."

Articolo 90 Entrata in vigore.

In vigore dal 11 gennaio 2014

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Allegato I

Cartografia delle regioni di Pro Venienza (Rdp) della Regione Abruzzo

In vigore dal 11 gennaio 2014



Allegato II

Tariffe per il calcolo delle sanzioni

In vigore dal 11 gennaio 2014

Tabella A: Valore (euro) delle singole piante di alto fusto sottoposte a taglio in violazione delle disposizioni di legge

Tabella A: Valore (euro) delle singole piante di alto fusto sottoposte a taglio in violazione delle disposizioni di legge											
Specie di alberi	Diametro (cm)	Lunghezza (m)									
		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Quercia	10-15	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
Castagno	10-15	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900
Albero di castoreo	10-15	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Albero di leccio	10-15	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
Albero di cerro	10-15	700	850	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	1.750	1.900	2.050
Albero di faggio	10-15	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Albero di carpino	10-15	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Albero di pino	10-15	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Albero di salice	10-15	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
Albero di pioppo	10-15	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100
Albero di betulla	10-15	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Albero di ontano	10-15	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Albero di fraxino	10-15	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Albero di samburo	10-15	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Albero di ligustro	10-15	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Albero di alloro	10-15	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Albero di mirto	10-15	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Albero di rosmarino	10-15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Albero di lavanda	10-15	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Albero di salvia	10-15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Albero di origano	10-15	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
Albero di timo	10-15	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Albero di basilico	10-15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Albero di menta	10-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albero di eucalipto	10-15	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3

Tabella B: Valore (euro) da attribuire ai materiali ritratti da boschi cedui sottoposti a taglio in violazione delle disposizioni di legge.

Tipo	Valori euro/t	
	min	max
Legna da ardere di essenza forte (roverella, cerro, leccio, faggio, carpini, ecc.)	75,0	300,0
Legna da ardere di essenza dolce (orniello, frassino, aceri, pioppi, salici, ecc.)	55,0	220,0
Legna da ardere di essenze miste	65,0	260,0
Tipo	Valori euro/cad	
	min	max
Cedui castanili: paleria minuta (diametro da 4,00 a 8,00 cm, lunghezza ml 2 o inferiore)	2,00	8,00
Cedui castanili: paleria media (diametro da 9,00 a 19,00 cm, lunghezza ml da 2,10 a 3,00)	4,00	16,00
Cedui castanili: paleria grossa (diametro oltre 19,00 cm, lunghezza ml oltre 3,10) per tonnellata	200,00	800,00

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (1)**Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 marzo 2008, n. 14, suppl. ord. 4 aprile 2008, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:

Art. 1*Finalità.*

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Per le finalità descritte al comma 1 la Regione:

a) salvaguarda la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat;

b) promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di piccola fauna e di flora autoctona anche mediante specifici programmi di conservazione;

c) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni agricoli e forestali, nelle praterie, nelle zone umide, negli alvei dei corsi d'acqua, nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;

d) promuove studi e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora spontanea ed incentiva iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela, in collaborazione con gli enti gestori di parchi regionali e naturali, riserve naturali, monumenti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali e le stazioni sperimentali regionali appositamente costituite;

e) in collaborazione con i settori viabilità e strade delle province e gli altri enti proprietari e competenti interviene al fine di ridurre l'impatto delle infrastrutture viarie sugli spostamenti naturali della piccola fauna e sui loro habitat.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicità di norma triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonché agli elenchi dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), riferiti a:

a) comunità e specie di invertebrati da proteggere;

b) specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e specie di anfibi e rettili autoctoni protetti;

c) specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;

d) lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;

e) lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione (2).

4. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e adeguatamente divulgati.

(2) Gli elementi previsti dal presente comma sono stati approvati con Delib.G.R. 24 luglio 2008, n. 8/7736.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "piccola fauna": l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;

b) "flora spontanea": l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lombardia;

c) "habitat" di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

d) "specie autoctone o indigene": le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;

e) "specie alloctone o aliene": le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento - intenzionale o accidentale - dell'uomo;

f) "reintroduzioni": esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattività popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei fondatori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;

g) "introduzioni": le immissioni in una determinata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici;

h) "restocking o rinforzi": le immissioni nell'ambiente di individui di una specie animale o vegetale, già presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di favorirne una maggiore variabilità genetica e, quindi, una maggiore probabilità di automantenimento della popolazione.

Art. 3

Conservazione degli invertebrati.

1. La Regione individua ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) le comunità di invertebrati minacciate di estinzione o comunque a rischio di rarefazione e le tutela vietando l'alterazione e la distruzione dei loro habitat.

2. La Regione tutela le specie di invertebrati comprese nell'elenco di cui al comma 1, indicate come rare o minacciate in base alla normativa comunitaria e nazionale o alle liste rosse IUCN, nonché tutte le specie endemiche lombarde. Per tali specie sono vietati la cattura e la detenzione a qualsiasi fine, l'uccisione volontaria, il danneggiamento dei nidi, la distruzione degli stadi larvali, l'alterazione dell'habitat; gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.

3. Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi *Helix* e *Cantareus*. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chioccioline dei generi *Helix* e *Cantareus* per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona. L'attività di cattura è consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere.

4. La raccolta e la detenzione di uova, stadi giovanili e adulti delle comunità e specie di cui al presente articolo sono consentite per soli scopi didattici e scientifici, ai sensi dell'articolo 8.

5. Sono vietati l'uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine di gamberi di fiume autoctoni (genere *Austropotamobius*).

6. Sono consentite la cattura e la detenzione delle specie *Austropotamobius italicus* e *Austropotamobius pallipes* ai soli fini di ricerca e per progetti di reintroduzione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca o di reintroduzione, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4*Conservazione di anfibi e rettili. (3)*

1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 8.

2. Dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie *Rana klepton* esculenta e rane rosse della specie *Rana temporaria*, per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona, unicamente mediante l'uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo.

3. Il divieto di cattura non viene applicato a chi preleva le specie di rane verdi (*Rana esculenta*) e di rane rosse (*Rana temporaria*) da allevamenti amatoriali che abbiano per fine l'incremento della specie e la loro diffusione sul territorio. L'allevamento deve essere posto su terreno privato, recintato, costituito da pozze o vasche naturali o appositamente costruite e adatte allo scopo, al fine di promuovere la costruzione di ambienti idonei alla riproduzione e alla diffusione spontanea delle specie in natura. I soggetti riproduttori debbono pervenire alle zone di riproduzione spontaneamente e non possono essere preventivamente catturati e manualmente immessi nelle pozze o vasche. Gli allevamenti, prima di potersi effettuare la cattura in deroga al periodo di divieto, debbono essere segnalati alla provincia territorialmente competente, la quale detiene un registro ai fini dei dovuti controlli. In tali allevamenti è consentito un prelievo, in modica quantità e comunque non superiore a quindici individui per giorno, anche nel periodo di divieto di cattura in natura. Il prelievo è ammesso solo per il titolare dell'allevamento, il cui nominativo è segnalato presso gli uffici della Provincia territorialmente competente. La provincia competente per territorio può inoltre disciplinare ulteriormente, in forma restrittiva, la conduzione degli allevamenti e la cattura in deroga ai divieti.

4. La cattura di rane non è comunque ammessa dal tramonto alla levata del sole.

5. Gli habitat naturali indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso, compresi nell'elenco di cui al comma 1, sono da considerarsi tutelati. È vietata ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat necessari alla sussistenza di tali specie. Gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.

6. Fermi restando i programmi di traslocazione di specie autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 357/1997, i progetti di traslocazione di anfibi e rettili autoctoni in Lombardia devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione ed eseguiti in base alle normative vigenti in materia di conservazione della natura.

7. I comuni, qualora nel territorio di rispettiva competenza sussistano popolazioni di anfibi in migrazione, coadiuvano e incentivano le operazioni di salvataggio svolte dai servizi di vigilanza ecologica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), o da altri soggetti competenti sul territorio.

(3) In attuazione del presente articolo vedi il D. Dirig. reg. 26 aprile 2018, n. 5942.

Art. 5*Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici. (4)*

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati.

2. Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionale di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica.

3. Sono consentiti gli interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, di cui agli appositi elenchi approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c).

4. Sono ammessi gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo, compreso l'impiego localizzato di sostanze erbicide lungo le separazioni dei terreni agrari ed i fossi irrigui aziendali non accessibili, secondo la normale pratica agricola, con mezzi meccanici, durante il ciclo produttivo e quelli ordinati e autorizzati dalle autorità competenti anche per la salvaguardia della biodiversità naturale (5).

5. Negli ambienti di cui al comma 1 l'eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata, salvo quanto previsto al comma 10.

6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, è vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché sui terreni sottostanti le linee elettriche se non coltivati (6).

7. Gli interventi di contenimento del canneto e, in generale, della vegetazione ad erbe palustri ovvero di contrasto alla colonizzazione boschiva in praterie naturali, pascoli e brughiere sono ammessi, se eseguiti con tecniche che non arrechino disturbo o pregiudizio della nidificazione, riproduzione e svezzamento della fauna selvatica e se eseguiti parzialmente, ossia lasciando intatta almeno una superficie pari ad un terzo dell'habitat gestito e purché i tagli siano effettuati a rotazione, con frequenza biennale o superiore.

8. Lo sfalcio e l'asportazione della vegetazione del lamineto dei corpi d'acqua sono consentiti solo quale forma di contenimento dell'eutrofizzazione e quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione comprometta la biodiversità dei luoghi. Tali interventi, con esclusione delle specie alloctone, non possono comportare l'eradicazione di tale vegetazione. È consentito procedere solo per settori alterni, anziché sulla totalità dell'habitat presente, con frequenza biennale o superiore. (7)

9. Gli interventi di cui ai commi 7 e 8 sono consentiti previa redazione di progetti specifici, eseguiti con la supervisione di tecnici qualificati, laureati in scienze naturali o scienze biologiche o con titolo equipollente, individuati dagli enti gestori delle aree protette ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), dagli enti gestori di SIC e ZPS ovvero dalle province per il restante territorio. L'ente gestore o la provincia competente rilascia l'autorizzazione all'intervento, anche con prescrizioni, a seguito di valutazione con esito positivo del relativo progetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi previsti dalla pianificazione forestale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).

10. Nell'ambito di progetti di gestione naturalistica finalizzati al mantenimento o all'incremento della biodiversità naturale, con particolare riferimento alla gestione della vegetazione erbacea o di ecotoni e alla difesa da piante alloctone o invasive, sono ammesse deroghe alle prescrizioni di cui al comma 7 limitatamente all'impiego localizzato di erbicidi, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, previa redazione di progetto specifico con la supervisione di un tecnico qualificato, individuato dagli enti di cui al comma 9, ai quali spetta l'approvazione del progetto.

11. Nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture viarie, l'ente responsabile della realizzazione dell'opera adotta le misure necessarie per evitare la diffusione di specie vegetali alloctone lungo l'asse dell'infrastruttura stessa nel rispetto delle normative vigenti e adottando la migliore tecnologia sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.

(5) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(6) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(7) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, lett. a), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(4) In attuazione del presente articolom vedi il D. Dirig. reg. 21 settembre 2022, n. 13339.

Art. 6

Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali.

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme delle specie di cui al comma 3, suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.

2. È consentita la raccolta delle specie: *Vaccinium myrtillus* (mirtillo nero), *Vaccinium vitis idaea* (mirtillo rosso) con le limitazioni di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, con propria deliberazione approva, verifica e aggiorna l'elenco della flora autoctona protetta in modo rigoroso e con raccolta regolamentata, ivi compresi i mirtilli.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 e le specie alloctone vegetali invasive di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), oltre all'ordinaria pubblicità legale e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono resi noti mediante appositi manifesti da affiggersi negli albi pretori dei comuni e delle province e presso le sedi degli enti gestori delle aree protette.

5. Le province e gli enti gestori di cui all'articolo 5, comma 9, possono prevedere limiti maggiormente restrittivi di quelli indicati nell'articolo 7 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di rispettiva competenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono resi noti con le forme di cui al comma 4 e, in caso di divieto di raccolta, preferibilmente mediante appositi cartelli affissi lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.
7. Sono considerate altresì protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ente di cui all'articolo 5, comma 9, competente territorialmente.
8. I richiedenti ai sensi del comma 7 indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta, nonché lo scopo della raccolta, le generalità e la professione del richiedente.
9. Gli enti di cui al comma 7 annotano su apposito registro i nominativi dei richiedenti autorizzati.
10. Ferme restando le limitazioni di cui al del R.D. 772/1932, per le specie officinali comprese nell'elenco contenente le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona per giorno di raccolta.
11. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 10 comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, il divieto di raccolta per un anno.

Art. 7

Raccolta regolamentata.

1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è ammessa con le limitazioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'articolo 9, comma 1, possono essere raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c).
3. Ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo di mirtilli pari a un chilogrammo per giornata di raccolta. È consentita la raccolta con le sole mani nude e, ove sia operata da più raccoglitori congiuntamente, il quantitativo massimo giornaliero complessivamente consentito è pari a quattro chilogrammi di mirtilli.
4. I proprietari di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione al divieto alla raccolta nei loro fondi da parte di terzi.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è concessa:
 - a) dagli enti gestori di cui all'articolo 5, comma 9;
 - b) dalla provincia competente per il restante territorio.
6. Il divieto alla raccolta nei fondi di cui al comma 4 deve essere reso conoscibile a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione indicate nel provvedimento autorizzativo.
7. Le limitazioni di cui al comma 3 non si applicano ai prodotti delle colture.

Art. 8

Raccolta a fini scientifici e didattici. (8)

1. Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, le scuole pubbliche e private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio dell'ambiente naturale e coordinate iniziative di sensibilizzazione, possono procedere a raccolte anche in deroga agli articoli 1, 3, 6, 7 purché autorizzati con atto scritto e motivato della direzione generale della Giunta regionale competente in materia ambientale che, in considerazione di esigenze di tutela, può anche inibire o limitare le raccolte, ferme restando le competenze del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/1997 nel caso in cui le attività interessino le specie comprese nell'allegati 2 e 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. Quanto raccolto ai sensi del comma 1 non può essere oggetto di detenzione a qualsiasi fine o di cessione ad alcun titolo, fatta eccezione per la conservazione in raccolte scientifiche museali di istituzioni pubbliche, la conservazione del germoplasma a scopo scientifico-conservazionistico e la produzione di specie autoctone

certificate. Gli individui ancora vitali sequestrati dal personale di vigilanza, di cui all'articolo 14, sono rilasciati nell'area di rispettiva provenienza (9).

(9) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(8) In attuazione del presente articolo vedi il D. Dirig. reg. 17 ottobre 2022, n. 14847.

Art. 9

Divieto di danneggiamento.

1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della cortice erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri della flora spontanea protetta e regolamentata, di cui all'articolo 6, comma 1.
2. È vietata la raccolta a fini di commercializzazione di licheni, muschi, sfagni.
3. Il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come i tagli per falciatura per fienagioni e similari, nonché per interventi selvicolturali, di trasformazione del bosco e del suolo autorizzati a norma di legge.

Art. 10

Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi. (10)

1. Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di invertebrati, anfibi, rettili non autoctoni. È fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.
2. È vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali.
3. La Giunta regionale adotta eventuali misure incentivanti l'eradicazione delle specie invasive elencate nelle liste nere di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e).
4. Reintroduzioni e restocking o rinforzi sono azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità.
5. Qualsiasi progetto di restocking o rinforzo o reintroduzione di piante, invertebrati, anfibi e rettili autoctoni in Lombardia, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è preventivamente autorizzato dalla direzione regionale di cui all'articolo 8, comma 1, redatto e seguito nella sua attuazione da tecnico qualificato in materia, nonché eseguito in base alla normativa vigente, in conformità a leggi, regolamenti e discipline di settore comunitarie, nazionali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.
6. L'esito di ogni intervento di restocking o rinforzo e reintroduzione deve essere comunicato alla Regione, ente responsabile della conservazione di un apposito registro delle reintroduzioni e dei restocking o rinforzi delle specie di cui alla presente legge.
7. La Giunta regionale adotta linee guida in tema di restocking o rinforzo e reintroduzione. Fino all'adozione delle linee guida per gli interventi zoologici continua ad applicarsi la Delib.G.R. 20 aprile 2001, n. 7/4345 (Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle aree protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia), per quanto non in contrasto con la presente legge.

(10) In attuazione del presente articolo vedi il D. Dirig. reg. 26 aprile 2018, n. 5942, il D. Dirig. reg. 21 settembre 2022, n. 13339 e il D. Dirig. reg. 17 ottobre 2022, n. 14847.

Art. 11

Ricerche, educazione ambientale, formazione.

1. La Regione e gli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, promuovono attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca, legalmente riconosciuti come tali, finalizzate alla:

a) conoscenza, conservazione e gestione della piccola fauna, della flora autoctona e degli alberi monumentali;

b) individuazione degli habitat prioritari per le comunità di invertebrati da proteggere in modo rigoroso, per le specie di invertebrati di cui sono vietate la cattura, la detenzione, l'uccisione volontaria, la distruzione delle uova e degli stadi giovanili, per le specie di anfibi e rettili e per le specie di flora spontanea;

c) individuazione di aree del territorio lombardo da acquisire e da includere in aree protette ai fini indicati alle lettere a) e b);

d) divulgazione delle conoscenze sulle specie animali e vegetali di cui alla presente legge nonché delle relative problematiche di conservazione ai fini della diffusione di una cultura della conservazione del patrimonio naturale.

2. La Regione organizza corsi di formazione specifici rivolti al personale di vigilanza di cui all'articolo 14, ai fini di un'efficace applicazione della presente legge.

Art. 12

Tutela e promozione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui all'articolo 7 della legge 10/2013. (11)

1. La Regione dà attuazione alle misure di tutela e promuove la fruizione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), quali patrimonio naturale, paesaggistico, storico e culturale della Lombardia.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10/2013, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate, conformemente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), le modalità procedurali e organizzative per l'istruttoria regionale delle proposte di attribuzione del carattere di monumentalità trasmesse dai comuni ai sensi della normativa statale di riferimento. (12)

3. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale per il censimento dei boschi vetusti e per la redazione e il periodico aggiornamento dei relativi elenchi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità procedurali e organizzative per l'istruttoria regionale delle proposte di attribuzione del carattere di monumentalità ai boschi vetusti ai sensi della normativa statale di riferimento.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 8 agosto 2022, n. 17, entrata in vigore il 13 agosto 2022.

(12) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 15 dicembre 2022, n. 11/7548.

Art. 13

Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all'articolo 3, comma 1, articolo 4, commi 5 e 6, articolo 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile. (13)

2. [L'inosservanza delle disposizioni dirette ad evitare la compromissione degli alberi monumentali di cui all'articolo 12, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro.] (14)

3. [Qualora dallo svolgimento delle attività previste dalla presente legge derivi la compromissione dell'habitat e il danneggiamento o l'abbattimento di alberi monumentali, si applicano cumulativamente le sanzioni previste dai commi 1 e 2.] (15)

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 6, commi 1, 7 e 10, articolo 7, commi 2 e 3, articolo 8 e articolo 9, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. (16)
5. L'inosservanza delle disposizioni inerenti introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 5 e 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 2.000,00 euro, con obbligo di eradicazione della specie alloctona introdotta, secondo la disciplina applicabile.
6. In caso di violazioni di minima entità e di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, le sanzioni di cui al comma 4 possono essere rispettivamente ridotte fino alla metà.
7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 spetta agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9.
8. I proventi di cui al comma 7 sono destinati al finanziamento delle attività dirette al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

(13) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 8 agosto 2022, n. 17, entrata in vigore il 13 agosto 2022.

(14) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. c), L.R. 8 agosto 2022, n. 17, entrata in vigore il 13 agosto 2022.

(15) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 8 agosto 2022, n. 17, entrata in vigore il 13 agosto 2022.

(16) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

Art. 14

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dagli enti di cui all'articolo 5, comma 9, tramite le guardie dei parchi regionali e naturali, le guardie boschive comunali, la polizia locale, le guardie ecologiche volontarie, nonché il personale con funzioni di vigilanza ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) in forza presso gli enti gestori del servizio di vigilanza ecologica volontaria, le comunità montane, le province, le aree protette, previe opportune intese e salve le competenze dei corpi e degli organi statali.
2. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 13, comma 7, ricevono le segnalazioni e gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate dai soggetti di cui al comma 1 e, ove necessario, provvedono all'irrogazione delle sanzioni.
3. Gli enti di cui al comma 2 individuano modalità di raccordo per la registrazione anche telematica delle risultanze dell'attività di vigilanza di rispettiva competenza.
4. Per quanto non previsto dall'articolo 13 e dal presente articolo si applicano le disposizioni della L.R. n. 90/1983.

Art. 15

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalle attività di salvaguardia della piccola fauna e della flora, di tutela delle specie, delle popolazioni e degli individui, di protezione dei relativi habitat, di attuazione di specifici programmi di conservazione e di riduzione dei fattori di alterazione ambientale, di cui all'articolo 1, nonché al censimento e alla tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 12, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.2.299 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
2. Alle spese per investimenti relativi alle attività ed agli interventi di cui all'articolo 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.3.158 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
3. Agli oneri derivanti dalle attività di ricerca, educazione ambientale e formazione di cui all'articolo 11, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.5.2.154 "Sviluppo sostenibile" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

3-bis. Agli oneri derivanti dalle attività di promozione, a fini fruitivi, degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui all'articolo 12, comma 1, previsti in euro 44.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse stanziata alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. A partire dagli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. (17)

(17) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d), L.R. 8 agosto 2022, n. 17, entrata in vigore il 13 agosto 2022.

Art. 16

Abrogazioni e norma transitoria.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), fatti salvi gli articoli 24-bis, 24-ter e 25-bis;

b) legge regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica));

c) articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica");

d) articolo 26, comma 5 e articolo 42, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

e) [articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati)] (18);

f) articolo 57, comma 3, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della L.R. n. 86/1983:

a) articolo 27, comma 1, lettera c);

b) articolo 31, comma 2.

3. Fino all'approvazione dell'elenco delle specie di flora spontanea ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), continuano ad applicarsi gli elenchi di cui all'articolo 22 della L.R. n. 33/1977, in quanto compatibili con la presente legge.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni abrogate, ai sensi del presente articolo. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

(18) Lettera abrogata dall'art. 176, comma 2, lett. o), L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. Si veda, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

L.R. 6 dicembre 2005, n. 48 (1)
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 dicembre 2005, n. 39.

Art. 1

Finalità.

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione Molise.

Art. 2

Definizione di albero monumentale (2).

1. Nel territorio della regione Molise sono alberi monumentali quelli definiti tali dall'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Definizione. 1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a) Gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerate come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) Gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.».

Art. 3

Elenco regionale degli alberi monumentali (3).

1. La Regione effettua la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redige l'elenco regionale e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato, secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con D.M. 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Elenco regionale degli alberi monumentali. 1. È istituito, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. A tal fine l'assessorato all'agricoltura, sentito il responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'articolo 2.

3. L'assessorato all'agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l'elenco regionale degli alberi monumentali.

4. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta del Corpo Forestale dello Stato, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni da parte degli Istituti scolastici, cittadini o associazioni ai medesimi Enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all'assessorato

all'agricoltura, entro trenta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente a quanti hanno provveduto alla segnalazione o all'associazione interessata.

5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati Bollettino Ufficiale della Regione. L'elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato semestralmente.

6. Il Corpo Forestale dello Stato, le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l'assessorato all'agricoltura assicurano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.».

Art. 4

Valorizzazione e tutela (4).

1. La Regione e i Comuni promuovono iniziative di valorizzazione degli alberi monumentali al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela e per migliorarne il contesto circostante.
2. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali.
3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno due volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.
4. Il vincolo di cui al comma 3 permane anche in caso di abbattimento dell'albero monumentale.
5. I Comuni e gli uffici regionali competenti in materia di servizi forestali vigilano sull'applicazione del presente articolo.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Iniziative di valorizzazione e tutela. 1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono classificati come "Albero monumentale protetto".

2. L'assessorato all'agricoltura e gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.

4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.

6. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.

7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.».

Art. 5

Sanzioni (5).

1. Per i casi di abbattimento o danneggiamento degli alberi monumentali si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Sanzioni amministrative. 1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi-monumentali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.

2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 per ogni albero abbattuto.

3. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione per 50 (cinquanta) anni a decorrere dalla data di abbattimento delle piante.

4. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il comune incamera i relativi proventi che destina esclusivamente alla cura, tutela, valorizzazione ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.».

Art. 6

Sostituzione degli esemplari abbattuti (6).

1. In caso di abbattimento i Comuni provvedono alla sostituzione dell'albero monumentale con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Reimpianto. 1. In caso di abbattimento i comuni provvedono al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.».

Art. 7

Concorso per le scuole.

1. Per incrementare la conoscenza e l'amore per gli alberi è istituito il premio regionale "La storia del Molise attraverso gli alberi" aperto alle scuole di ogni ordine e grado.

2. Una commissione formata da un rappresentante dell'Università del Molise, dai Dirigenti Scolastici delle province di Campobasso ed Isernia, dal responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, dall'Assessore all'agricoltura e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, di anno in anno, stabilisce il tema del premio e la modalità della partecipazione.

3. Per ogni ciclo scolastico, (scuole materne, scuole medie e scuole superiori) saranno messi a disposizione vari premi. Per l'Università, per ogni anno accademico, sarà premiata con una Borsa di Studio una tesi di laurea attinente il tema del concorso.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 80.000.00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte mediante legge di bilancio.

Art. 8-bis

Norma di rinvio (7).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e il D.M. 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

(7) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 3 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge).

Art. 9

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Molise.

L.R. 9 agosto 2002, n. 20 (1)
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 13 agosto 2002, n. 78.

Art. 1

Finalità.

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.

Art. 2

Definizione.

1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Art. 3

Elenco regionale degli alberi monumentali.

1. È istituito, presso l'azienda regionale Veneto Agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali.
2. A tal fine l'azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'articolo 2.
3. L'azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l'elenco regionale degli alberi monumentali.
4. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all'azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all'associazione interessata.
5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.
6. Le strutture regionali competenti in materia, di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l'azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 4

Iniziative di valorizzazione e tutela.

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge regionale "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali",
2. L'azienda regionale Veneto Agricoltura e gli Enti di cui all'articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.
4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare, o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.
6. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 5

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto.
3. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.
4. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
5. Il Comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.

Art. 6

Reimpianto.

1. In caso di abbattimento i comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull'unità previsionale di base U0167 "Iniziativa per attività editoriali e catalogazione" iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.

L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 (1)**Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 1977, n. 11.

(2) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 le norme della presente legge si intendono modificate relativamente alla materia disciplinata da detta legge. Vedi, anche, l'art. 39, comma 7 e 8, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

TITOLO I
Norme generali**Art. 1**

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.

Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

Art. 2

... (3).

(3) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera b), L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 3

1. Con la presente legge viene altresì istituito un "fondo regionale per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:

a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;

b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;

c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

2. La Giunta regionale predisponde e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).

3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b) (4).

(4) Il presente articolo, già modificato dall'art. 107, primo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3, è stato poi così sostituito dall'art. 22, L.R. 26 luglio 2003, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Con la presente legge viene altresì istituito un «fondo regionale per la conservazione della natura», con i seguenti scopi:

- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;

- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

«La Giunta regionale predispose e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

TITOLO II Protezione della flora spontanea rara

Art. 4

È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:

Denominazione latina	Denominazione italiana
- Anconitum variegatum	Anconito
- Anemone (Sezione pulsatilla specie plurime (sp.pl).)	Anemone
- Anemone narcissiflora	Anemone a fiori di narciso
- Aquilegia sp.pl.	Aquilegia
- Arbutus unedo	Corbezzolo
- Armeria sp.pl.	Armeria
- Arnica montana	Arnica
- Aster alpinus	Astro alpino
- Campanula medium	Campanula
- Convallaria Majalis	Mughetto
- Cistus incanus	Cisto
- Crocus sp.pl.	Croco o zafferano selvatico
- Daphne sp.pl.	Fior di stecco
- Dianthus sp.pl.	Garofano
- Doronicum cordatum	Doronic o foglie cuoriformi
- Dictamnus albus	Dittamo
- Eriphorum sp.pl.	Pennacchi
- Erythronium dens canis	Dente di cane
- Fritillaria tenella	Fritillaria
- Galanthus nivalis	Bucaneve
- Gentiana sp.pl.	Genziana
- Geranium argenteum	Geranio argenteo
- Ilex aquifolium	Agrifoglio
- Leucojum sp.pl.	Campanella
- Lilium sp.pl.	Giglio
- Narcissus sp.pl.	Narciso
- Nymphaea alba	Ninfea bianca
- Orchidacee: tutte le specie	Orchidee: tutte le specie
- Paradisia liliastrum	Liliastro
- Pinguicola vulgaris	Pinguicola
- Primula auricula	Primula orecchio d'orso
- Quercus psuedosuber	Cerro-Sughera
- Rhamnus alaternus	Alaterno
- Rhododendrum ferrugineum	Rododendro ferrugineo
- Sempervivum sp.pl.	Semprevivo sp.pl.
- Saxifraga (tutte le specie crassulente)	Saxifraga (tutte le specie crassulente)
- Scilla bifolia	Scilla
- Scolopendrium sp.pl.	Lingua cervina
- Soldanella alpina	Soldanella

- Stahpylea pinnata	Borsolo
- Sternbergia lutea	Amarillide giallo
- Taxus bacata	Tasso
- Tozzia alpina	Tozzia
- Trollius europaeus	Botton d'oro
- Tulipa sp.pl. (eccetto T.silvestris)	Tulipano sp.pl.
- Vinca sp.pl.	Pervinca

L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.

È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini ed i Comitati comprensoriali per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.

Art. 5

... (5).

(5) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera b), L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 6 (6) (7) (8)

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo (9).

Il decreto dovrà indicare:

a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;

b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;

d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati (10) (11).

(6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 luglio 2021, n. 1090, la Delib.G.R. 28 marzo 2022, n. 487, la Delib.G.R. 30 gennaio 2023, n. 117 e la Det. reg. 23 marzo 2023, n. 6282.

(7) Ai sensi del punto 1, D.P.G.R. 14 settembre 2021, n. 138 è stato revocato il regime di particolare tutela disposto dal presente articolo.

(8) Per la modifica del regime di particolare tutela disposto dal presente articolo, vedi il punto 2, D.P.G.R. 14 settembre 2021, n. 138.

(9) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 1° agosto 2002, n. 18.

(10) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 2, L.R. 1° agosto 2002, n. 18. Il testo precedente era così formulato: «Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.».

(11) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 2, L.R. 2 aprile 1988, n. 11, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 7

I comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benessere del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree a parco regionale e riserva naturale (12).

(12) Articolo così modificato dall'art. 39, comma 3, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 8

Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui all'art. 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardino, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione (13).

Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.

A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.

(13) Comma così modificato dall'art. 39, comma 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 9

Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli articoli 4 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini e delle province, nonché tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (14).

Gli elenchi delle specie protette, l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6 saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Circondario e Comune della Regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (15).

(14) Comma così modificato dall'art. 39, comma 5, lettera a), L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(15) Comma così modificato dall'art. 39, comma 5, lettera b), L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

TITOLO III

Disciplina per la raccolta dei prodotti del sottobosco

Art. 10

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) ... (16);
 b) i funghi ipogei (tartufi);
 c) i muschi;
 d) le fragole;
 e) i lamponi;
 f) i mirtilli;
 g) le more di rovo;
 h) le bacche di ginepro.

... (17)

Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:

- funghi ipogei (tartufi)	kg 1,000
- muschi	kg 0,300
- lamponi	kg 1,000
- more	kg 1,000
- fragole	kg 1,000
- mirtilli	kg 1,000
- bacche di ginepro	kg 0,200

Il limite massimo per la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

(16) Lettera abrogata dall'art. 25, L.R. 2 aprile 1996, n. 6.

(17) Comma abrogato dall'art. 25, L.R. 2 aprile 1996, n. 6.

Art. 11

Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini e le province per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.

I comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.

I comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

... (18).

... (19).

(18) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, L.R. 11 maggio 1981, n. 13, è stato poi abrogato dall'art. 28, comma 2, L.R. 2 settembre 1991, n. 24.

(19) Comma abrogato dall'art. 28, comma 2, L.R. 2 settembre 1991, n. 24.

Art. 12

È vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.

È altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

Art. 13

È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni**Art. 14**

Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle province e dal Comitato circondariale di Rimini (20).

(20) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 luglio 1989, n. 23.

Art. 15

1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione (21).

... (22).

La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree a parco regionale e riserva naturale, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto (23).

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'art. 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'art. 8.

Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.

Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.

L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dell'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini e dalle province può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o della Provincia.

(21) Il presente comma già modificato dall'art. 39, comma 6, lettera a), L.R. 2 aprile 1988, n. 11, e dall'art. 4, comma 1, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, (come prevede l'art. 5 della stessa legge), è stato poi così sostituito dall'art. 62, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da 6 Euro a 103 Euro, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive ed arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione».

(22) Comma abrogato dall'art. 39, comma 6, lettera b), L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(23) Comma così modificato dall'art. 39, comma 6, lettera c), L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 16

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.

TITOLO V Finanziamento della legge

Art. 17 (24)

[Alle spese di funzionamento del Comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l'esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.

L'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L. 30.000.0000, a partire dall'esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del «Fondo regionale per la conservazione della natura» di cui all'art. 3 della presente legge.

All'onere di L. 30.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L. 30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso].

(24) Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della stessa legge).

**Decr. 19 dicembre 2017 (1) (3).
Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia. (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2018, n. 35.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(3) Per l'aggiornamento dell'Elenco di cui al presente provvedimento, vedi il *Decreto 9 agosto 2018*, il *Decreto 19 aprile 2019*, il *Decreto 24 luglio 2020*, il *Decreto 5 maggio 2021* e, successivamente, il *Decreto 26 luglio 2022*.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la *legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ed in particolare l'art. 7*, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

Visto il *comma 2, dell'art. 7*, della medesima legge, il quale stabilisce che, mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sia istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato e che lo stesso sia aggiornato periodicamente e messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il *comma 3, dell'art. 7*, della medesima legge, con il quale si stabilisce che i comuni realizzino il censimento degli alberi monumentali nell'ambito del proprio territorio e che le regioni, effettuata la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e valutate le proposte di monumentalità, redigano i propri elenchi regionali, trasmettendoli quindi al Corpo forestale dello Stato;

Visto il *decreto interministeriale del 23 ottobre 2014* di cui al *comma 2, dell'art. 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 10* (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni nonché per la redazione e il periodico aggiornamento degli elenchi comunali e regionali/provinciali e con il quale si è provveduto a istituire l'«Elenco degli alberi monumentali d'Italia»;

Visto il *comma 2, dell'art. 8, del decreto attuativo*, il quale dispone che, onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia venga anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet istituzionale del soggetto competente della relativa gestione;

Visto il *comma 6, dell'art. 7, del decreto attuativo* con il quale si stabilisce che, della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' *art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico);

Vista la *legge 7 agosto 2015, n. 124*, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' *art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 11 relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'Elenco degli alberi monumentali e il rilascio del parere di cui all' *art. 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143*, Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell' *art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, con il quale viene istituita, all'art. 1, la Direzione generale delle foreste;

Viste la *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Considerato che con tutte le regioni e con le province autonome il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale ha stipulato specifiche convenzioni in ossequio al decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, n. 13141, nonché al decreto ministeriale n. 82/014/DVI del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23 dicembre 2014;

Considerato che, al fine di attuare quanto previsto dal *comma 1, dell'art. 11, del decreto attuativo*, tra alcune regioni e alcuni Comandi regionali del Corpo forestale dello Stato sono stati stipulati accordi operativi finalizzati allo svolgimento delle attività di censimento e di redazione degli elenchi comunali e regionali, a supporto sia dei comuni richiedenti che della regione per la fase di istruttoria;

Considerato che nel Sistema informativo della montagna è stato implementato e messo a disposizione delle regioni e dei comuni un applicativo Web Gis, utile ai fini dell'archiviazione e dell'elaborazione dei dati del censimento degli alberi monumentali, da tenersi sempre aggiornato;

Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, avevano già realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, redigendo e approvando i relativi elenchi;

Considerato anche il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato all'elaborazione di un elenco nazionale costituito da 1255 alberi;

Considerato che tali elenchi hanno costituito una base informativa utile all'individuazione e alla valutazione degli alberi da catalogare ai sensi della *legge 14 gennaio 2013, n. 10* e in particolare ai sensi dell' *art. 5 del decreto attuativo* (criteri di monumentalità);

Dato che, nel corso del periodo compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2017, le regioni e le province autonome hanno provveduto a redigere i primi elenchi sulla base dell'istruttoria delle proposte di iscrizione provenienti dai singoli comuni, e che tali elenchi, una volta approvati da appositi atti deliberativi, sono stati trasmessi dapprima all'Ispettorato generale delle foreste del Corpo forestale dello Stato e successivamente alla Direzione generale delle foreste del Mipaaf;

Considerato che nonostante da parte delle regioni/province autonome sia stata data ampia diffusione ai comuni degli obblighi relativi alla *legge 14 gennaio 2013, n. 10*, molti di essi non hanno dato riscontro positivo mediante realizzazione del censimento dei propri alberi monumentali o semplicemente mediante recepimento a livello amministrativo di quanto invece effettuato, a supporto, dalla regione o dal Corpo forestale dello Stato, ciò comportando ritardi nella piena attuazione della norma;

Dato atto che nel corso dell'anno 2017 tutte le regioni/province autonome hanno provveduto a inserire, all'interno dell'applicativo Web Gis, all'uopo predisposto, i dati dei loro alberi monumentali;

Considerato che la Direzione generale delle foreste ha provveduto alla verifica delle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall' *art. 7 del decreto attuativo*, avendo modo, pertanto, di rettificare alcune inesattezze rilevabili negli elenchi ricevuti e che tale attività di verifica ha condotto alla convalida degli elenchi regionali/provinciali per un totale complessivo di n. 2408 alberi o sistema omogenei di alberi, ritenuti, questi, rispondenti ai requisiti di monumentalità indicati dall' *art. 5 del decreto attuativo* e valutati attraverso un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui ogni albero insiste;

Dato atto che l'elenco redatto a livello nazionale riporta tutte le informazioni previste dal *comma 3, dell'art. 7, del decreto attuativo*;

Considerato che tale elenco, non esaustivo, costituisce il primo risultato dell'attività di catalogazione stabilita ai sensi della *legge 14 gennaio 2013, n. 10* e che ad esso seguiranno continui aggiornamenti in relazione sia a future identificazioni che all'eventuale perdita di esemplari per morte naturale, abbattimento o grave danneggiamento, tale da far perdere all'albero i requisiti di monumentalità nonché a eventuali rettifiche di dati che dovessero rendersi necessarie;

Considerata l'opportunità di includere nell'elenco tutti quegli alberi monumentali già censiti dalle regioni, anche in collaborazione con gli uffici territoriali dell'ex Corpo forestale dello Stato, i quali non sono stati ancora riconosciuti amministrativamente da parte dei comuni con apposite prese d'atto, ciò in ragione del rilevato loro notevole valore ambientale;

Decreta:

Articolo unico (4)

1. È approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell' *art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10* e del *decreto interministeriale 23 ottobre 2014*. L'elenco, suddiviso per regioni, province e comuni, costituito da n. 2080 alberi o sistemi omogenei di alberi, è riportato al prospetto allegato A - sezione 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È adottato altresì l'elenco riportato al prospetto allegato A - sezione 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da n. 327 alberi o sistemi omogenei di alberi. Tale elenco si compone di tutti quegli alberi rispondenti ai requisiti di monumentalità e censiti dalla regione, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, per la cui iscrizione non è stato ancora perfezionato da parte del Comune l'adempimento amministrativo di presa d'atto e di successiva trasmissione della proposta alla Regione. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che sarà tempestivamente diffuso a cura della regione stessa nelle forme che ritiene opportune, l'elenco di cui al prospetto A - sezione 2), in assenza di osservazioni ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi, è inteso come approvato, rientrando a far parte, quindi, della sezione 1).

3. La Direzione generale delle foreste del Mipaaf, alla quale spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo, provvede a trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco nelle sue due sezioni, affinché la stessa possa trasmetterlo ad ogni comune interessato. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

4. Al fine di consentire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it - all'interno della sezione: «politiche nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

5. Ogni aggiornamento dell'elenco viene proposto dalla regione mediante invio telematico alla Direzione generale delle foreste e successivamente attraverso inserimento delle informazioni nell'applicativo Web Gis dedicato, al quale si accede con indirizzo <http://www.sian.it/geoalberimonumentali> - L'approvazione periodica delle variazioni dell'elenco nazionale sarà effettuata mediante decreto del Direttore generale delle foreste.

6. Della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' *art. 138 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni inviano relativa Comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico).

7. Gli alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia sono segnalati in apposite tabelle secondo lo schema dell' *allegato n. 6 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014*, apponendo la seguente dicitura «Albero monumentale tutelato ai sensi dell' *art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10* » o «Sistema omogeneo di alberi monumentali tutelati ai sensi dell' *art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10* ».

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, *art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20*, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, *art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*.

Per la consultazione degli allegati è possibile visionare il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/alberimonumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

(4) Per l'aggiornamento dell'Elenco di cui al presente provvedimento, vedi il *Decreto 9 agosto 2018*, il *Decreto 19 aprile 2019*, il *Decreto 24 luglio 2020*, il *Decreto 5 maggio 2021* e, successivamente, il *Decreto 26 luglio 2022*.

D.M. 23 ottobre 2014 (1) (3).**Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2014, n. 268.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(3) Per l'approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia vedi il *Decreto 19 dicembre 2017*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
E
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni con il quale, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i beni culturali e paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 17 della Costituzione stessa;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 che nel modificare la lettera a) dell'art. 136 del su citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel modificare l'art. 137 stabilisce che le commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 siano integrate dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

Visto l'art. 7 della predetta legge, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 7 della medesima legge, con il quale si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonché si provveda ad istituire un elenco degli alberi monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del 3 aprile 2001, n. 155 e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, esclusiva per ciò che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e province autonome hanno già disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l'individuazione degli alberi monumentali e criteri sia per l'effettuazione dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresì misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti;

Considerato che, fatta salva l'obbligatorietà per le regioni di recepire la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto si rende necessaria l'uniformazione degli stessi;

Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno già realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi nonché in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio ai fini della loro inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico;

Considerato il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato alla elaborazione di un elenco nazionale attualmente disponibile presso lo stesso;

Acquisito il parere favorevole della conferenza delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 5 agosto 2014 sullo schema di provvedimento;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale.

2. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati e le iniziative di tutela già poste in essere, l'obiettivo del presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l'approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l'archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 2. Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6^a, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale.

2. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia si compone degli elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale.

4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo.

5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli elenchi regionali.

Art. 3. Censimento degli alberi monumentali

1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.

2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4. Definizione di albero monumentale

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -.

Art. 5. Criteri di monumentalità

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:

a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;

b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità

derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

Art. 6. Scheda di segnalazione e scheda di identificazione

1. Al fine di garantire all'elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell'albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attività censuaria.

2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico.

3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all'art. 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale> alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Art. 7. Realizzazione degli elenchi

1. Effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affinché la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale. Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco è trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio II - Divisione 6^a dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, sempre in formato elettronico, nonché ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identificazione, aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate.

3. L'elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti informazioni:

di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo;
di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata;
di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m);

di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalità.

4. L'elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e deve indicare, altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), e secondo l'iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

5. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.

6. Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 8. Pubblicazione degli elenchi

1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.

Art. 9. Tutela e salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predisponde, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento. (4)

2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa. (4)

3. Al fine di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del comune con proprio atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 661, L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

Art. 10. Segnaletica

1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell'allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

Art. 11. Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione con gli enti territoriali

1. A supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.

2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, altresì, alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.

3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attività sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonché l'uso di strumentazione necessaria all'attività valutativa nell'ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.

Art. 12. Norme finanziarie

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all'art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. A tal fine le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le risorse finanziarie rese disponibili sono ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverrà sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali.

Art. 13. Clausola di salvaguardia

1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative.

Allegati Tecnici

Allegato n. 1

Schema di elenco

Scarica il file

Allegato n. 2

Scheda di segnalazione albero monumentale/formazione vegetale monumentale

Scarica il file

Allegato n. 3

Scheda di identificazione albero o formazione vegetale monumentale

Scarica il file

Allegato n. 4

Istruzioni per la compilazione delle schede

Scheda di segnalazione

Per la segnalazione di alberi monumentali, l'interessato può utilizzare apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale > alberi monumentali.

La scheda, opportunamente compilata, dovrà essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Considerato che le informazioni riportate nella scheda dovranno permettere a chi svolgerà la verifica specialistica di operare una prima selezione degli esemplari da sottoporre a rilievo di campagna, è necessario che la compilazione sia completa e corretta.

Scheda di identificazione

Per la verifica specialistica di campagna e per l'esame statistico dei dati raccolti, è previsto l'utilizzo della scheda di identificazione. La scheda permette di rendere omogenei e confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali.

In caso si tratti di identificare un filare o un gruppo di alberi e questo è monospecifico si dovrà compilare una sola scheda. Se il raggruppamento (filare, viale alberato o gruppo) è polispecifico occorrerà compilare una scheda per ogni gruppo di pari specie.

Il concetto di gruppo si applica quando l'insieme delle piante forma un complesso che visivamente si percepisce come un tutto unico; ovviamente, per gruppo non si può intendere tutta la vegetazione che costituisce un parco od un giardino.

Di seguito sono descritti i campi di informazione previsti nella scheda.

Numero della scheda, data del rilievo, oggetto del rilievo, riferimento a censimenti passati.

Per facilitare l'archiviazione dei dati, anche su supporto informatico, nonché la correlazione con il materiale documentale, ad ogni scheda viene attribuito un numero progressivo che caratterizza il relativo rilievo.

Come già accennato, qualora si debbano segnalare filari o gruppi plurispecifici, saranno compilate tante schede quante sono le specie; su ognuna si riporterà lo stesso numero accompagnato da una lettera di differenziazione [es.: gruppo di n. 3 cedri e n. 2 faggi, compilare n. 2 schede di rilevamento con lo stesso numero di scheda: scheda dei cedri (1a), scheda dei faggi (1b)].

La data del rilievo è indispensabile in quanto le piante si presentano diversamente nelle varie stagioni e quindi anche le informazioni rilevate possono variare da periodo a periodo.

Nel fare riferimento al passato censimento, si dovranno indicare gli estremi del censimento (es. censimento del Cfs del 1982, censimento ad opera di enti territoriali, censimento Capodarca 1984 o 2004, censimento De Agostini, ecc.).

Localizzazione geografica.

Si riporterà l'ambito territoriale del rilievo, ossia la regione, la provincia, il comune, la località e, se disponibile, l'indirizzo; ove necessario, si descriverà brevemente l'itinerario di accesso utilizzato per raggiungere l'esemplare, facendo riferimento a elementi di facile individuazione sul tracciato.

Una volta individuato l'esemplare, singolo, filare o gruppo che sia, dovranno essere rilevate le coordinate GPS in WGS 84, la quota s.l.m. e la pendenza del sito di radicazione. Per il rilievo delle coordinate GPS di un filare o di un gruppo ci si posizionerà nel punto centrale degli stessi.

Laddove reperibili verranno riportati anche i dati catastali (numero di foglio e particella/e), soprattutto se ci si trova in ambito privato, nonché la denominazione del foglio IGM e il numero.

Contesto.

Il contesto verrà dettagliato in relazione all'inserimento dell'albero in ambiente urbano o extra-urbano.

Verranno fornite le caratteristiche del suolo in termini di copertura (nudo, inerbito, cespugliato, pavimentato, impermeabilizzato, tappezzanti, ghiaia, erbacee) e di livello di compattamento (non compattato, debolmente compattato, mediamente compattato, fortemente compattato), annotando anche se vi è ristagno idrico o meno.

Proprietà e vincoli.

Verranno riportati il nominativo ed il recapito del proprietario (privato o pubblico) della pianta censita, in modo tale da consentire eventuali contatti necessari per ulteriori sopralluoghi. Verrà data indicazione anche del gestore se diverso dal proprietario.

Si riporterà inoltre l'appartenenza o meno ad area protetta.

Tassonomia.

Si indicherà sia il nome scientifico secondo la classificazione binomia, completa della indicazione di sottospecie, varietà o cultivar, che il nome volgare e l'eventuale denominazione dialettale con riferimento sia alla specie che all'individuo arboreo.

Aspetti di monumentalità.

Si riportano i motivi (uno o più) per i quali l'individuo è da considerarsi monumentale, descrivendoli nell'apposito spazio e riportandone i relativi riferimenti testimoniali o bibliografici.

Valgono i criteri descritti più esaurientemente nel decreto:

- 1) monumentalità legata all'età e alle dimensioni;
- 2) monumentalità legata alla forma o portamento;
- 3) monumentalità legata al valore ecologico;
- 4) monumentalità legata alla rarità botanica;
- 5) monumentalità legata al valore storico, culturale, religioso;
- 6) monumentalità paesaggistica.

Dati dimensionali del singolo elemento.

Si descriveranno alcune importanti caratteristiche dendrometriche e morfologiche, quali il numero di fusti che compone la ceppaia, l'altezza, la circonferenza del tronco, il diametro della chioma, l'età, fornendo le seguenti informazioni:

per il tronco: indicare il numero dei fusti;

per la circonferenza: indicare la circonferenza a 1,30 m da terra, espressa in centimetri, facendo riferimento per le modalità di rilievo all'apposito allegato;

per l'altezza: optare, a seconda della disponibilità di strumentazione adatta e/o del grado di accessibilità alla misurazione, tra quella misurata e quella stimata. Se l'albero è policormico si riporterà l'altezza del fusto più elevato;

per l'età: riportare il valore stimato per classi di intervallo: < 100, 100-200, > 200;

per la forma della chioma: indicare se espansa, pendula, colonnare, piramidale, a ombrello, a vaso nonché se compressa o meno;

per il diametro medio della chioma: indicare il diametro medio della proiezione della chioma a terra, espresso in metri;

per altezza del 1° palco: indicare l'altezza da terra, espressa in metri.

Condizioni vegetative e strutturali del singolo elemento.

Si fornirà una prima valutazione generale dello stato di salute dell'esemplare arboreo:

per il vigore vegetativo: indicare se buono, medio o scarso;

per la defoliazione: indicare se assente, localizzata o diffusa;

per la decolorazione: indicare se assente, localizzata o diffusa;

per la microfillia: indicare se assente, significativa o evidente.

Questo carattere si riferisce a foglie dalle dimensioni più ridotte rispetto al normale sviluppo, sintomo da imputare all'azione di diversi agenti biotici e abiotici quali stress idrico, carenze nutrizionali, attacchi fungini, inquinamento ecc.

per il secume: indicare se assente, allo stato iniziale o diffuso;

per i riscoppi: indicare se assenti o presenti. Trattasi di rami provenienti da gemme dormienti, che si sviluppano a seguito dell'azione di diversi fattori quali stress idrici, funghi, virus ecc.

Si forniranno anche indicazioni generali circa la stabilità meccanica, indicando per ogni singola regione anatomica se l'aspetto strutturale è buono, medio o scarso nonché inserendo nello spazio dedicato alle note una breve descrizione dei sintomi/difetti biomeccanici rilevati. Si aggiungeranno informazioni circa le eventuali interferenze e il potenziale bersaglio in caso di cedimento della struttura arborea, intendendo per «bersaglio» qualsiasi bene insistente sull'area di potenziale caduta della pianta in misura permanente o temporanea.

Stato fitosanitario del singolo elemento.

Si indicherà l'eventuale presenza di infestazioni da parassiti o di infezioni riferite a malattie fungine, virali e batteriche, specificando l'agente di danno, la sua collocazione anatomica e descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavità, carpofori, rami epicormici, carie, sintomi di instabilità e/o di decadimento vegetativo, danni antropici ed altro).

Si indicheranno altresì, se presenti, danni di tipo diverso sia di origine biotica che abiotica.

Si procederà quindi alla valutazione qualitativa del quadro fitosanitario complessivo indicando se buono, debole, deperente.

Interventi effettuati sul singolo elemento.

Si forniranno informazioni aggiuntive relative alla storia dell'esemplare monumentale, laddove siano evidenti o confermate da informazioni attendibili. In particolare si farà riferimento agli interventi passati indicandone la tipologia, i tempi e la localizzazione:

per la potatura: indicare il tipo di intervento (di rimonda, di diradamento, di contenimento ecc.);

per il consolidamento: indicare se effettuato con l'utilizzo di cavi in acciaio passanti o altro nonché la localizzazione (es. a livello di branche primarie);

per gli ancoraggi: indicare se effettuati con cavi in acciaio, funi, ecc. nonché la localizzazione;

per la dendrochirurgia: indicare le modalità e i materiali utilizzati nonché la localizzazione;

per altro: indicare interventi tra i quali concimazione, trattamenti antiparassitari, ecc.

Interventi necessari sul singolo elemento.

Si indicherà la necessità o meno di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni biologiche, biomeccaniche ed estetiche dell'albero, con indicazione della tipologia.

Caratteristiche dell'insieme omogeneo.

Si forniranno informazioni circa la tassonomia, l'estensione, i principali parametri dimensionali del complesso arboreo, condizioni vegetative, interventi passati e da attuarsi. Per quel che riguarda i dati dimensionali si indicheranno, oltre che i valori medi, anche quelli massimi misurati anche su esemplari diversi (es. altezza

massima del componente più alto, circonferenza massima dell'esemplare più grande anche se diverso dal primo). Per gli altri parametri di tipo non quantitativo si effettuerà una descrizione.

Stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si segnaleranno i vincoli esistenti in base alla normativa vigente: vincolo idrogeologico, vincoli ex articoli 10, comma 4, lettera f), 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» anche con riferimento alla loro declinazione a normativa regionale nonché se l'elemento sia proponibile come oggetto di tutela ai sensi delle suddette norme.

Altre osservazioni.

Trattasi di spazio libero dedicato ad ogni eventuale considerazione, soprattutto in merito agli aspetti trattati per il singolo elemento che sono stati riproposti in modo generalizzato per l'intero insieme omogeneo. In esso potranno, pertanto, avere spazio osservazioni di interesse sul filare, gruppo, viale alberato, bosco.

Rilevatori.

È inoltre importante riportare i nominativi dei rilevatori e il loro ente di appartenenza per poter eventualmente assumere dagli stessi ulteriori informazioni e chiarimenti.

Corredo fotografico.

A complemento della scheda di rilevamento, è necessario allegare, altresì, della documentazione fotografica. Le immagini dovranno essere di buona qualità e tali da permettere una chiara visione del rilievo e della sua potenziale monumentalità. Si sottolinea la necessità di fornire innanzi tutto un inquadramento della pianta o delle piante nel paesaggio circostante, possibilmente ponendovi alla base un riferimento dimensionale noto (una macchina, una persona). Alla foto d'inquadramento seguono poi una o più immagini di dettaglio relative a qualche particolare che si ritiene importante. Se si è in possesso di materiale illustrativo di qualsiasi genere che documenti l'importanza del rilievo, è opportuno allegarne copia alla scheda di rilevamento.

Allegato n. 5

Rilevazione della circonferenza del fusto

Il parametro dimensionale di riferimento di maggiore significatività è la circonferenza del fusto che per convenzione è misurata ad una altezza da terra pari a 1,30 m.

La circonferenza degli alberi verrà rilevata con le seguenti modalità:

- a) se l'albero presenta più fusti, con biforcazione ad un'altezza inferiore a m 1,30 da terra, si rileveranno le circonferenze di tutti i tronchi. Tale modalità verrà eseguita anche se trattasi di un albero ceduo;
- b) se l'albero è policormico ma la biforcazione si manifesta sopra m 1,30 da terra, si riporterà la misura del solo fusto, descrivendo la conformazione dei tronchi e della chioma;
- c) se ad 1,30 m dal suolo, l'albero presenta protuberanze o rigonfiamenti (cancri, ecc.), si misurerà la circonferenza della sezione più prossima a quella convenzionale di 1,30 m, che presenti la minore anomalia possibile;
- d) se l'albero è troncato e rami sostitutivi hanno ricostituito in toto o in buona parte la chioma, o qualora biforcuto presenti uno dei fusti, o parte di esso, troncato, esso sarà considerato alla stessa stregua degli altri individui, tenendo conto della menomazione (se importante) nell'assegnazione dell'appropriato giudizio di vitalità;
- e) in caso di terreno inclinato si misurerà la circonferenza del tronco sul lato a monte, sempre a m 1,30 da terra;
- f) nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal suolo andrà rilevata secondo la direzione inclinata del soggetto, passante per i punti centrali della sezione di base e della sezione di rilevamento;
- g) in caso di terreno aggiunto sulle radici o di interrimento, tale da sollevare il piano di campagna, o in caso di dilavamento del terreno, tale da scoperchiare le radici stesse, si misurerà la circonferenza a m 1,30 dal colletto, cioè dall'inserzione del tronco sulle radici.

Allegato n. 6

Pannello tipo

Al fine di rendere riconoscibili in maniera univoca ed uniforme gli alberi monumentali presenti nell'elenco nazionale è indispensabile che ogni esemplare (o gruppo di esemplari) venga descritto con pannelli che contengano le seguenti informazioni.

Dati generali.

Nome scientifico dell'esemplare.

Nome volgare.

Dati sull'esemplare censito: età approssimativa, altezza, diametro del tronco, data in cui sono stati effettuati i rilievi riportati nel pannello.

Numero dell'esemplare nell'elenco nazionale o qualsiasi altro riferimento alfanumerico che individui l'esemplare all'interno di tale elenco.

Dati botanici sulla specie.

Caratteristiche generali, indicazioni su foglie e frutti, curiosità botaniche. Possono essere inseriti in questo spazio anche foto descrittive.

Notizie storiche.

Informazioni su eventuale messa a dimora, informazioni sul luogo ove si trova l'esemplare (se presente ad esempio in un contesto architettonico quale villa, complesso ecclesiastico, parco cittadino ecc.).

Personaggi legati all'esemplare.

Brevi dati su eventuali personaggi associati all'esemplare.

Informazioni culturali.

Etimologia del nome della specie forestale, informazioni su usi e tradizioni legate all'esemplare, richiami a opere letterarie in cui è citato l'esemplare.

Il pannello dovrà, inoltre, essere corredato dai loghi del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dei beni culturali, del Corpo forestale dello Stato, della Regione e del Comune ove si trova l'esemplare censito.
